



Università
Ca' Foscari
Venezia

Corso di Laurea magistrale
in Sviluppo economico e dell'impresa

Tesi di Laurea

—
Ca' Foscari
Dorsoduro 3246
30123 Venezia

**Bilancio consolidato.
Evoluzione del concetto di
controllo:
dallo IAS 27 all'IFRS 10**

Relatore

Ch. Prof.ssa Chiara Saccon

Laureanda

Alessia Galberti
Matricola 821424

Anno Accademico

2012 / 2013

RINGRAZIAMENTI

Molteplici sono le persone che desidero ringraziare, le quali, grazie ai loro consigli e al loro sostegno, hanno reso possibile la realizzazione del presente elaborato e il conseguimento della laurea magistrale: un importante traguardo che rappresenta la fine degli studi accademici.

Ringrazio la mia relatrice, la prof.ssa Chiara Saccon, per avermi supportata e per avermi trasmesso, tramite i suoi insegnamenti, la passione per la disciplina contabile ed, in particolare, per le tematiche sviluppate nella tesi.

Un ringraziamento ai professionisti nella preparazione e nella revisione dei bilanci consolidati per avermi concesso, in un momento così frenetico, il tempo di una breve intervista ed aver condiviso punti di vista ed opinioni fondamentali per completare l'analisi dell'argomento trattato.

Ringrazio poi amici e parenti che, pur non avendo intrapreso la carriera universitaria, hanno compreso l'impegno richiesto da questa realtà, incoraggiandomi e credendo nelle mie capacità.

Un ringraziamento speciale infine, chiaramente non per ordine di importanza, ai miei genitori Danilo e Gabriella, i cui sacrifici e il cui sostegno morale hanno reso possibile lo svolgimento e la conclusione dei miei studi. Grazie per avermi dato la possibilità di intraprendere e terminare un cammino volto a realizzare i miei sogni e per aver confidato, in ogni istante, nelle mie scelte.

INDICE

INTRODUZIONE	4
CAPITOLO 1. IL BILANCIO DI GRUPPO	9
1.1. Cos'è il gruppo aziendale?	9
1.2. Il bilancio consolidato	10
1.3. Le teorie di consolidamento	11
<i>1.3.1. La teoria della proprietà</i>	12
<i>1.3.2. La teoria dell'entità</i>	13
<i>1.3.3. La teoria della capogruppo</i>	14
<i>1.3.4. La teoria modificata della capogruppo</i>	15
1.4. L'applicazione delle teorie di consolidamento	15
CAPITOLO 2. IL CONCETTO DI CONTROLLO PER LA REDAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO: LO IAS 27	17
2.1. Il controllo nel bilancio consolidato: evoluzioni	17
2.2. International Accounting Standard 27: Bilancio Consolidato e Separato	18
2.3. Gruppi obbligati alla redazione del bilancio consolidato	20
2.4. Gruppi esonerati dalla redazione del bilancio consolidato	21
2.5. La nozione di controllo	25
<i>2.5.1. Controllo de jure e controllo de facto</i>	27
<i>2.5.2. I diritti di voto potenziali ai fini del controllo</i>	28
<i>2.5.3. La perdita del controllo</i>	29
2.6. Le procedure di consolidamento	29
<i>2.6.1. Il pre-consolidamento: la risoluzione delle disomogeneità</i>	31
2.7. Un caso particolare: la Special Purpose Entity	33
<i>2.7.1 Il consolidamento di una SPE</i>	34
2.8. Il livello di disclosure	36
<i>2.8.1. La disclosure per il bilancio consolidato</i>	37
<i>2.8.2. La disclosure per il bilancio separato della controllante esonerata dalla redazione del conto consolidato</i>	37

2.8.3. <i>La disclosure per il bilancio separato di partecipanti in una entità a controllo congiunto o in una società collegata</i>	38
2.9. I diversi profili interpretativi del controllo: il caso Ifil ed Eni	39
2.9.1. <i>Interpretazione restrittiva del concetto di controllo: il caso IFIL</i>	40
2.9.2. <i>Interpretazione ampia del concetto di controllo: il caso ENI</i>	41
CAPITOLO 3. EVOLUZIONE DEL CONCETTO DI CONTROLLO: IFRS 10	44
3.1. Evoluzione: dallo IAS 27 all'IFRS 10	44
3.2. Field-Testing on IFRS 10	45
3.3. International Financial Reporting Standard 10: Bilancio consolidato	49
3.4. Gruppi obbligati e gruppi esonerati dalla redazione del bilancio consolidato	51
3.5. Il concetto di controllo	53
3.5.1. <i>Il potere sulla partecipata</i>	54
3.5.2. <i>L'esposizione o il diritto alla variabilità dei rendimenti della partecipata</i>	58
3.5.3. <i>Correlazione tra potere e rendimenti: principal or agent?</i>	59
3.6. Controllo di una parte della partecipata: i silos	61
3.7. Perdita del controllo e variazione nelle partecipazioni	62
3.8. Le procedure di consolidamento	63
3.8.1. <i>La fase di pre-consolidamento: la risoluzione delle disomogeneità</i>	64
3.9. Disposizioni transitorie	66
3.10. Il livello di disclosure: IFRS 12	68
3.10.1. <i>Partecipazioni in controllate</i>	69
3.10.2. <i>Partecipazioni in entità strutturate non consolidate</i>	70
3.11. Modificazioni all'IFRS 10	71
3.11.1. <i>Un'eccezione al consolidamento: le Investment Entities</i>	73
CAPITOLO 4. PRINCIPI CONTABILI IAS 27 ED IFRS 10 A CONFRONTO	77
4.1. Cambiamenti nella nozione di controllo	77
4.2. Trattamento dei diritti di voto potenziali	79
4.3. I nuovi concetti introdotti dall'IFRS 10	80
4.3.1. <i>Le relazioni di agenzia</i>	81

4.3.2. <i>I diritti di protezione</i>	81
4.3.3. <i>I silos</i>	82
4.3.4. <i>Le Investment Entities</i>	82
4.4. Transizione all'IFRS 10: il giudizio professionale	83
CONCLUSIONI	91
APPENDICE	95
BIBLIOGRAFIA	99
SITOGRAFIA	110

INTRODUZIONE

L'integrazione del mercato di capitali, l'internazionalizzazione dell'attività d'impresa ed in generale il fenomeno della globalizzazione dell'economia hanno evidenziato la necessità di creare un linguaggio contabile universalmente condiviso, al fine di rendere affidabile, comprensibile e comparabile l'informazione economico-finanziaria. Lo strumento attraverso il quale le imprese comunicano all'esterno è il bilancio d'esercizio: fonte primaria per far conoscere ad investitori ed altri operatori economici lo stato di salute, le performance, le potenzialità, i rischi ed il grado di competitività legati all'impresa stessa. Il processo di redazione del bilancio aziendale è influenzato dal sistema contabile presente nel Paese in cui l'azienda ha sede ed è il risultato di un'evoluzione di fattori sociali, politici e culturali. Background diversi generano, dunque, regole contabili differenti e di conseguenza bilanci non comprensibili ad operatori esteri, se non attraverso uno studio accurato della normativa contabile di riferimento o un processo di riconciliazione: traduzione del bilancio utilizzando altri principi. Ciascuna delle due alternative, oltre a richiedere uno sforzo monetario elevato, rischia di produrre informazioni distorte.

Per risolvere queste criticità generate dall'esistenza di diversi sistemi contabili, alcune organizzazioni, sia pubbliche che private, hanno dato avvio ad un'azione di armonizzazione, standardizzazione e convergenza di livello mondiale.

“Harmonization is a process of increasing the compatibility of accounting practices by setting bounds to their degree of variation.”¹

L'armonizzazione aumenta la compatibilità delle pratiche contabili, le riconcilia sotto un'unica visione internazionale, riduce le distorsioni nell'interpretazione dell'informazione economico-finanziaria e ne rende omogeneo il significato. Viene associata all'attività legislativa svolta dall'Unione Europea e può essere “*de jure*” (leggi, regole, standard) o “*de facto*” (prassi societarie).

Il termine standardizzazione si riferisce invece all'imposizione di un rigido set di regole contabili, alle quali le imprese devono adempiere nella redazione dei bilanci d'esercizio.

¹ Nobes C., Parker R., 2006. *Comparative international accounting*. p. 75.

È collegata all'operato svolto dall'IFRS Foundation, organo che emana i principi contabili internazionali IAS (International Accounting Standards) ed IFRS (International Financial Reporting Standards).

“..an authentic and standardized international accounting system could form business language which would allow the comparison of the financial information of each country.”²

Sebbene i termini armonizzazione e standardizzazione abbiano significati diversi e presentino soluzioni distinte al problema, vengono utilizzati in modo interscambiabile.

Gli organismi coinvolti in quest'azione armonizzativa sono di due tipologie: regionali qualora operino in un ambito sovranazionale ma limitato (UE, FEE), globali qualora l'attività svolta si riferisca all'intero pianeta senza eccezioni (ONU, OCSE, IOSCO, IFRS Foundation, IFAC).³ Due di queste organizzazioni meritano un particolare approfondimento: l'UE e l'IFRS Foundation.

L'Unione Europea (UE)⁴ svolge un ruolo fondamentale per accrescere la comparabilità delle pratiche contabili ed avvia il processo di armonizzazione attraverso direttive e regolamenti; le prime devono essere incorporate all'interno di ciascun ordinamento

² Beke J., *Accounting management by international standards*, in “Advances in Management”, Vol. 3, Issue 5, p. 9-15, May 2010.

³ FEE (*Fédération des Experts Comptables Européens*) è la maggiore associazione delle professioni contabili e promuove studi, conferenze, ricerche sui temi contabili rilevanti.

ONU (*Organizzazione delle Nazioni Unite*) controlla le attività svolte dalle imprese multinazionali e il loro impatto sull'economia mondiale. Le sue indicazioni non sono impositive.

OCSE (*Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico*) nel 1976 emana un codice di condotta per le imprese multinazionali in cui vi sono raccomandazioni sull'informativa contabile.

IOSCO (*International Organization of Securities Commissions*) rappresenta i *regulators* delle borse valori nazionali, dal 2000 accetta i bilanci redatti secondo i principi contabili emessi dallo IASB (International Accounting Standard Board).

IFAC (*International Federation of Accountants*) rappresenta associazioni contabili di diversi Paesi, elabora principi internazionali di revisione contabile.

⁴ L'Unione Europea adotta IAS/IFRS in seguito ad un processo di valutazione e approvazione (*endorsement mechanism*) strutturato su due livelli: politico-regolamentare (*ARC-Accounting Regulatory Committee*) e tecnico (*EFRAG- European Financial Reporting Advisory Group*).

statale, mentre i secondi sono direttamente applicabili. Tra le direttive, sono fondamentali la Quarta direttiva del 25 luglio 1978 (n°78/660/CEE) per la redazione dei bilanci individuali e la Settima direttiva del 13 giugno 1983 (n°83/349/CEE) inerente al bilancio di gruppo. Considerato che ciascuno Stato può porre delle opzioni e non applicare completamente il contenuto di questo strumento, l'Unione Europea nel 2002 emana il regolamento n°1606/2002, con il quale impone l'uso dei principi contabili internazionali IAS/IFRS per la redazione dei bilanci consolidati delle società quotate a partire dal 1° gennaio 2005. Inoltre, il regolamento consente ai singoli Stati di estendere questo obbligo anche ad aziende non quotate e non facenti parte di un gruppo. L'IFRS Foundation (*International Financial Reporting Standards Foundation*) è il principale organismo privato operante in materia contabile a livello internazionale. Esso si occupa della realizzazione di principi contabili di elevata qualità (IAS/IFRS) e ne promuove l'accettazione e l'applicazione a livello mondiale.

Nel 2002 questa organizzazione, conosciuta con il nome di IASB,⁵ avvia una collaborazione con il FASB, l'istituzione statunitense operante nella formulazione e pubblicazione dei principi contabili utilizzati dalle imprese della federazione per redigere il bilancio. L'obiettivo di tale *joint work* è lo sviluppo e la realizzazione di un programma di convergenza tra i principi IAS/IFRS ed i principi US GAAP, al fine di consentire una migliore comparabilità dell'informazione economico-finanziaria. Un passo significativo, frutto di questa azione, viene compiuto nel 2007: la SEC, ente governativo che supervisiona la borsa valori degli Stati Uniti, decide di accettare, per la quotazione nel mercato statunitense, i bilanci delle società straniere redatti sulla base degli IAS/IFRS senza chiederne la riconciliazione secondo US GAAP.⁶ A novembre 2008, inoltre, la SEC propone una *road map*, al fine di rendere i principi dello IASB

⁵ Nel 1973 a Londra viene fondato lo IASC (*International Accounting Standards Committee*) per l'elaborazione dei principi IAS. Nel 2001 assume una nuova struttura: IASB (*International Accounting Standards Board*) il quale eredita gli IAS e formula i nuovi principi IFRS. Nel 2010 vi è un'ulteriore evoluzione dell'organismo in IFRS Foundation.

⁶ FASB (*Financial Accounting Standards Board*).

US GAAP (*Generally Accepted Accounting Principles*) emanati dal FASB.

SEC (*Securities Exchange Commission*).

obbligatori anche per le società quotate residenti negli Stati Uniti: obiettivo che tuttavia, non si è ancora realizzato.⁷

Convergenza, armonizzazione e standardizzazione sono processi attuali di grande importanza, che vedono coinvolti una serie di organismi in continua collaborazione tra loro. Uno degli ultimi risultati ottenuti da queste azioni armonizzative è il pacchetto di principi contabili IFRS 10, IFRS 11, IFRS 12, inerenti rispettivamente alla redazione del bilancio consolidato, agli accordi a controllo congiunto e alla informativa sulle partecipazioni in altre società.⁸

Il presente elaborato, dopo una breve presentazione nel primo capitolo del bilancio di gruppo e delle teorie di consolidamento, si pone l'obiettivo di approfondire le tematiche relative all'evoluzione del concetto di controllo nella definizione dell'area di consolidamento di gruppo. L'esposizione di tale argomento avverrà mediante l'illustrazione dei principi contabili internazionali di riferimento, quali lo IAS 27 e l'IFRS 10.

Nello specifico, nel capitolo 2, dapprima verrà esposto il contenuto dello IAS 27 e le relative disposizioni inerenti i criteri che conducono alla considerazione o all'esclusione di una impresa controllata nella preparazione del bilancio di gruppo. In seguito, verranno evidenziate le criticità relative a tale pronunciamento, le quali porteranno all'emanazione di un nuovo standard contabile, l'IFRS 10, che dal 1° gennaio 2013 lo sostituirà per quanto concerne la redazione del conto consolidato. Nel dettaglio, i problemi che evidenziano la necessità di formulare l'attuale principio riguardano l'inclusione o l'estromissione dall'area di gruppo delle aziende in cui la società capo esercita un controllo di fatto. Quest'ultimo consiste nella capacità dell'azienda madre di dirigere le politiche operative e finanziarie delle imprese figlie sebbene non sussistano vincoli giuridici, quali il possesso di più della metà dei diritti di voto, contratti o clausole statutarie. La presenza di situazioni in cui si manifesta chiaramente l'esercizio di un controllo di fatto porta l'affermarsi di svariate posizioni legate alla definizione

⁷ Erchinger H., *IFRS in the United States – Developments and Current Status*, in “Australian Accounting Review”, Vol.22, Issue 3, p. 248–256, September 2012.

⁸ IFRS 10, *Consolidated Financial Statement*.

IFRS 11, *Joint Arrangements*.

IFRS 12, *Disclosure of Interests in Other Entities*.

Omologati dall'UE con il Regolamento n° 1254/2012 dell'11 dicembre 2012.

dell'area di gruppo: società holding, in situazioni analoghe, adottano comportamenti opposti sulla scelta di considerazione o esclusione dal consolidamento delle entità parti del complesso economico. Comprensibilmente, due risultati contrastanti non sono accettabili, in quanto riducono la comparabilità dei bilanci e potrebbero indurre gli utilizzatori degli stessi ad avere una percezione del gruppo che si discosti dalla realtà. Il citato problema viene superato dal nuovo principio IFRS 10, il quale propone una nuova definizione di controllo, non più legata al possesso della maggioranza dei diritti di voto, ma ancorata alla presenza simultanea di tre fattori: l'esercizio di potere sul soggetto partecipato, l'esposizione o il diritto a rendimenti variabili derivanti dal coinvolgimento con l'impresa partecipata ed, infine, la relazione tra questi due elementi, ossia la capacità di utilizzare detto potere per influenzare detti rendimenti. Il presente elaborato dedica il terzo capitolo all'approfondimento di quanto sancito dallo standard IFRS 10 in merito al controllo ed illustrerà le modificazioni ad esso proposte, toccando anche i casi particolari delle società a destinazione specifica (*SPE*) e delle società d'investimento (*Investment Entities*). Inoltre, verrà analizzato un ulteriore pronunciamento, l'IFRS 12, inerente l'informativa sulle partecipazioni in altre società, in cui sono contenute le disposizioni sulla *disclosure* richiesta dall'IFRS 10 stesso.

Concludendo, il capitolo numero quattro esporrà un confronto tra gli standards IAS 27 ed IFRS 10, al fine di evidenziare quanto avvenuto in materia di evoluzione contabile.

CAPITOLO 1

IL BILANCIO DI GRUPPO

1.1. Cos'è il gruppo aziendale?

La definizione di gruppo aziendale non è un tema facile e di univoca formulazione: esistono diverse enunciazioni ed interpretazioni, ognuna delle quali influenzata dal contesto normativo-professionale del Paese di riferimento. Le diverse concezioni di gruppo consentono di individuare gli elementi fondativi dello stesso, ovvero quelle caratteristiche che lo distinguono da qualsiasi altra configurazione societaria. Si è in presenza di un gruppo aziendale qualora si verificano contemporaneamente tre condizioni: la presenza di una pluralità di imprese, l'esistenza di un legame tra le medesime e la direzione unitaria da parte di una di esse. La relazione che lega le entità economiche tra loro può essere di due tipologie: formale o sostanziale. La prima deriva dalla presenza di contratti di dominazione o accordi con altri soci o clausole statutarie o dal possesso di partecipazioni;⁹ la seconda definisce l'appartenenza ad un gruppo sulla base della coerenza delle politiche, delle attività e delle operazioni effettivamente svolte dall'impresa, sebbene non siano posti in essere vincoli giuridici. La direzione unitaria consiste nella definizione di un'unica regia imprenditoriale da parte della società nominata capogruppo, madre, controllante, *parent* o holding, la quale decide le manovre ed i disegni strategici alle quali le società figlie, partecipate o controllate devono adempiere.

Il fine del gruppo, inteso come un complesso economico unitario, consiste nel raggiungere più snellezza operativa ed un miglioramento dell'equilibrio gestionale, attraverso lo sfruttamento della specializzazione, della diversificazione e dell'integrazione dei processi produttivi.¹⁰

⁹ Nei capitoli successivi verranno approfonditi questi legami che determinano la nozione di controllo e l'area di consolidamento.

¹⁰ Berta G., *I gruppi societari*, p. 37-38.

Questa configurazione societaria consente inoltre di diminuire il rischio d'impresa: esso viene infatti separato in capo alle diverse società componenti il gruppo stesso, ciascuna delle quali con propria autonomia e personalità giuridica.¹¹

1.2. Il bilancio consolidato

La holding, in quanto società che definisce la direzione unitaria del gruppo, è tenuta alla redazione del bilancio consolidato: strumento attraverso il quale rappresentare la struttura patrimoniale, finanziaria ed il risultato economico complessivo. La produzione di informazioni economico-finanziarie deve essere adatta a rappresentare la nuova entità complessa, al fine di dare indicazioni che siano superiori alla lettura dei singoli bilanci d'esercizio delle società parti del gruppo.

*“Conceptually, consolidation is the process of combining the financial data of two or more entities to yield financial statements that report the financial affairs of a single economic entity”.*¹²

Il processo di redazione del bilancio consolidato richiede la realizzazione di diverse fasi. La prima consiste nella selezione delle imprese, nella delimitazione della così detta area di consolidamento: generalmente coincide con il gruppo stesso, tuttavia delle società potrebbero essere escluse sulla base delle indicazioni presenti nei principi contabili di riferimento. Il secondo passo riguarda la risoluzione delle disomogeneità di valuta (qualora i bilanci siano redatti utilizzando monete di conto diverse), degli schemi di riclassificazione (alcuni bilanci, a differenza di altri, potrebbero presentare valori aggregati di alcune poste), dei criteri di valutazione (presenza di metodi diversi per valutare rimanenze, *assets*, ecc.) e del tempo, in riferimento alla data di chiusura del bilancio di ogni società membro del complesso economico. L'ultima e successiva fase

¹¹ La personalità giuridica conferisce alla società diritti e obblighi verso i terzi; l'ente ha autonomia patrimoniale perfetta, ciò significa che il patrimonio della società è distinto da quello dei soci, i quali diventano insensibili all'eventuale azione di un creditore.

¹² Davis Michael L., Largay III James A., *The consolidation dilemma – understanding the issue*, in “Journal of Theoretical Accounting Research”, Vol. 2, Issue 1, p. 35-61.

prevede l'aggregazione dei valori di bilancio di ogni impresa e l'eliminazione di consolidamento: tutte le operazioni, quali crediti e debiti reciproci, acquisti e vendite reciproche, utili e perdite infragruppo devono essere rimosse. Queste azioni infatti, sono senza dubbio fondamentali nella redazione del bilancio d'esercizio della singola società, ma se rilevate a livello di gruppo rischiano di falsare la rappresentazione della situazione economico-finanziaria-patrimoniale complessiva: ad esempio, trasferimenti di denaro verso altre imprese del gruppo incidono sulla ricchezza della singola entità, mantenendo invece invariata la ricchezza globale.

Dal punto di vista tecnico, l'attuazione di questo processo di consolidamento risulta essere influenzato dai percorsi storici ed istituzionali dei diversi Paesi, dai quali derivano comportamenti, soluzioni e pratiche contabili non univoche in materia di aggregazioni aziendali.¹³

1.3. Le teorie di consolidamento

Le varie interpretazioni ed i diversi punti di vista riguardo il concetto di gruppo hanno portato alla formulazione di molteplici impostazioni teoriche ed opzioni di consolidamento. La dottrina anglosassone propone diverse soluzioni derivanti dall'empirismo contabile e riconducibili ai filoni della teoria della proprietà (*proprietary theory*) e dell'entità (*entity theory*).¹⁴ Oltre a queste, si sono affermati altri due schemi teorici evoluzione dell'approccio *proprietary*, quali la teoria della capogruppo (*Parent Company Theory*) e la teoria modificata della capogruppo (*Parent Company extension Theory*). Questi metodi orientano la redazione del bilancio consolidato in base alla specifica idea di gruppo che ciascuno sostiene e non si riferiscono a modi diversi di operare, ma a differenti modi di analizzare l'economia al fine di rendere migliore l'informazione economico-finanziaria.

¹³ Le fasi di consolidamento dipendono dalla normativa di riferimento. In Italia vige il D. lgs.vo. 127/91, mentre a livello internazionale lo IASB ha emanato lo IAS 27, sostituito ora dall' IFRS 10. Nei capitoli successivi verranno delineati questi due principi contabili.

¹⁴ Rinaldi L., *Il bilancio consolidato: teorie di gruppo e assestamento delle partecipazioni*, p. 40.

1.3.1. La teoria della proprietà

La teoria della proprietà viene così denominata in quanto sottolinea il concetto di gruppo come mezzo attraverso il quale i proprietari realizzano i propri scopi. Il complesso economico appartiene all'impresa holding, ne rappresenta una sua emanazione ed è riconducibile ad una serie di investimenti finanziari effettuati dalla società madre in altre entità giuridicamente distinte. Il proprietario è il destinatario principale dell'informazione economico-finanziaria, è il possessore e il beneficiario delle attività rilevate nell'impresa e a lui fanno capo le passività della stessa. La ricchezza dell'azienda coincide con la ricchezza del proprietario, per questo il bilancio consolidato deve dare indicazioni atte a soddisfare le sue esigenze informative, tralasciando le necessità di altri *stake holders*.

Secondo questo approccio, sono considerate di proprietà della capogruppo solo le unità sulle quali essa può esercitare un potere di tipo formale attraverso strumenti riconosciuti giuridicamente, quali contratti di dominazione, clausole statutarie o il possesso della maggioranza del capitale della società figlia. Possedere la maggioranza del capitale consente alla holding di esercitare più della metà dei diritti di voto nelle assemblee societarie delle controllate e, conseguentemente, di nominare un numero sufficiente di membri nell'organo esecutivo, al fine di imprimere un preciso indirizzo gestionale.

Ne deriva quindi la definizione dell'area di consolidamento, dalla quale vengono escluse tutte quelle imprese legate alla holding da un punto di vista meramente sostanziale. Il bilancio consolidato coincide, dunque, con il bilancio della controllante: vengono inseriti nel documento solo i dati economici e patrimoniali delle entità appartenenti al gruppo, secondo il legame "*de jure*" sopra esplicitato.

"The parent company theory assumes that the reporting entity does not change as a result of the consolidation process. Consolidated reporting merely represents a different manner of reporting the parent's financial position and the results of its operations. Thus, the parent company is still considered the reporting entity".¹⁵

¹⁵ Pahler A.J., Mori J.E., 1981. *Advanced accounting: concept and practice*. p. 154.

Il criterio di consolidamento richiesto è il metodo proporzionale: vengono consolidati e dunque inseriti nel bilancio di gruppo solo le percentuali di costi e di ricavi, di attività e di passività, di eventuali rivalutazioni patrimoniali e di avviamento delle controllate, che siano di proprietà dell'azienda madre. I risultati che il rendiconto consolidato evidenzia non includono i valori delle minoranze, i soci di minoranza sono estranei al complesso economico.¹⁶

1.3.2. La teoria dell'entità

La teoria dell'entità (*entity theory*) si distingue e contrappone alla precedente sulla base del concetto di gruppo che illustra e sostiene. L'aggregato di imprese viene concepito come una nuova entità economica autonoma, l'ottica di osservazione si sposta dalla holding al gruppo stesso.¹⁷ Ne deriva che il soggetto rappresentato nel bilancio consolidato è l'intero complesso economico, indipendentemente dalla natura dei legami esistenti tra le imprese parti di esso. Questa impostazione teorica, infatti, considera la presenza di una direzione unitaria come principio valido e sufficiente nella selezione delle entità da consolidare. Oltre al controllo formale, viene riconosciuto anche quello sostanziale: condizione fondamentale è che i legami riescano a garantire l'esecuzione dell'attività di gruppo, a prescindere dal riconoscimento giuridico degli stessi.

*Il gruppo aziendale “..è un sistema di unità di produzione, di centri operativi, ciascuno dei quali svolge, in termini coordinati e cooperativi, un “segmento” della complessiva trasformazione economica, subordinatamente alle decisioni di un soggetto operativo”.*¹⁸

L'area di consolidamento è, dunque, più ampia rispetto a quanto enunciato nella teoria della proprietà e, in ultima analisi, coincide con il gruppo stesso. La rilevazione contabile avviene in capo all'intero complesso di imprese e l'informazione economico-finanziaria che ne deriva è destinata non solo alla capogruppo, ma anche ad una gamma

¹⁶ Lai A., *Gruppi aziendali e bilancio consolidato*, in Rinaldi (a cura di) “Bilancio consolidato”, p. 14.

¹⁷ Rinaldi L., *Il bilancio consolidato: teorie di gruppo e assestamento delle partecipazioni*, p. 45.

¹⁸ Mella P., *Il bilancio consolidato*. p. 3.

più vasta di soggetti, compresi i soci di minoranza. Il capitale e il risultato economico evidenziati nel bilancio consolidato sono il risultato dell'attività svolta dall'insieme delle imprese coinvolte e rappresentano gli interessi sia di maggioranza, sia di minoranza. Il bilancio consolidato è considerato, dunque, il bilancio di esercizio dell'azienda di gruppo.¹⁹

Il criterio di consolidamento richiesto da questa impostazione teorica è il metodo integrale: vengono sommate tutte le consistenze reddituali, le passività e le attività di controllante e controllate; contrariamente all'approccio *proprietary* che include solo le percentuali di partecipazione nel capitale delle aziende figlie giuridicamente possedute dalla capogruppo. Anche le rivalutazioni patrimoniali e l'avviamento vengono considerate nella loro interezza.

1.3.3. La teoria della capogruppo

La teoria della capogruppo (*parent company theory*) rappresenta un'evoluzione della teoria della proprietà: essa mantiene inalterato il ruolo centrale dell'impresa holding ma, allo stesso tempo, considera l'identità delle controllate sebbene non vi sia un legame giuridicamente riconosciuto. Le entità figlie, dunque, vengono incluse nell'area di consolidamento in quanto necessarie per lo svolgimento dell'attività produttiva del gruppo.²⁰

Questa visione teorica richiede che le imprese vengano consolidate secondo una metodologia integrale, nella quale la distinzione tra proprietà e minoranza rimanga marcata. Nello specifico, il bilancio di gruppo illustra i valori del risultato economico e del patrimonio netto divisi tra la parte di competenza della capogruppo e quella attribuibile alle minoranze. Per quanto concerne l'avviamento, esso è dato dalla differenza tra il costo della partecipazione nella società controllata e il valore di patrimonio netto della stessa imputabile alla società madre, escludendo, così, la quota di avviamento assegnabile alle minoranze. Anche le rivalutazioni patrimoniali delle partecipate attribuibili a queste ultime non vengono considerate. Il rendiconto consolidato, in tal modo redatto, consente di valutare la capogruppo non solo in

¹⁹ Rinaldi L., *Il bilancio consolidato: teorie di gruppo e assestamento delle partecipazioni*, p. 45.

²⁰ Lai A., *Gruppi aziendali e bilancio consolidato*, in Rinaldi (a cura di) "Bilancio consolidato", p. 14.

riferimento agli investimenti effettuati sulle controllate, ma anche sulla base delle risorse gestite tramite le partecipate.²¹

1.3.4. La teoria modificata della capogruppo

Un'ulteriore visione di gruppo viene proposta dalla così detta teoria modificata della capogruppo (*Parent Company Extension Theory*), riconducibile anche essa all'approccio *proprietary*. Rispetto all'impostazione di base, questa derivazione riconosce come componenti del gruppo anche le imprese sulle quali la capogruppo non esercita un controllo di tipo giuridico, espandendo così di fatto l'area di consolidamento. Il legame sostanziale è considerato equivalente a quello legale, la rilevazione contabile è volta a dare una minima rappresentazione dell'economia di gruppo, per risaltare il complesso di risorse che viene unitariamente gestito.²²

Le imprese sono consolidate attraverso il criterio integrale, mantenendo indicate separatamente le quote di patrimonio netto e di risultato d'esercizio appartenenti alla holding e alle minoranze. L'avviamento viene calcolato nel modo illustrato nel paragrafo precedente, ovvero come differenza tra il costo della partecipazione nella controllata e il valore della quota di patrimonio netto dell'impresa figlia attribuibile all'azienda madre. Anche in questo schema, la parte di avviamento riferita alle minoranze non viene rilevata. Le due derivazioni della teoria della proprietà, per ora uguali, si differenziano, però, nel modo di contabilizzare le rivalutazioni patrimoniali delle partecipate che siano riconducibili alle minoranze. La teoria modificata della capogruppo, infatti, le include nella redazione del bilancio consolidato, avvicinandosi così all'impostazione *entity*.

1.4. L'applicazione delle teorie di consolidamento

L'applicazione delle diverse teorie di consolidamento varia a seconda del sistema normativo di riferimento.

²¹ Rinaldi L., *Il bilancio consolidato: teorie di gruppo e assestamento delle partecipazioni*, p. 44-45.

²² *Ibidem*, p. 44.

La normativa dell'Unione Europea e di conseguenza dei Paesi²³ membri di essa, accoglie la visione *proprietary* e nello specifico la sua derivazione: la teoria della capogruppo. Alla base di questa scelta vi è un'idea di gruppo come complesso di imprese controllate da una società holding, la quale definisce l'area di consolidamento in virtù della presenza di legami "*de jure*", ovvero giuridicamente riconosciuti.

I principi contabili internazionali IAS/IFRS, invece, abbracciano l'impostazione *entity* e l'ulteriore evoluzione della concezione *proprietary*: la teoria modificata della capogruppo. Il secondo orientamento emerge dallo IAS 3 (*Consolidated Financial Statement*), mentre il primo dallo IAS 27,²⁴ nel quale si considerano da consolidare tutte le partecipate dirette dalla regia imprenditoriale della capogruppo, indipendentemente dal riconoscimento legale del rapporto esistente tra le due imprese. Tale scelta internazionale poggia sulla consapevolezza delle necessità degli investitori: essi traggono informazioni più rilevanti ed efficienti dalla performance dell'intero gruppo e non da quella delle singole componenti.

*"the boards decided that an entity's financial reporting should be prepared from the perspective of the entity (entity perspective) rather than the perspective of its owners or a particular class of owners (proprietary perspective)".*²⁵

²³ Direttiva n° 51/2003 e successive modifiche, recepita nell'ordinamento italiano dal D.lgs.vo 127/1991.

²⁴ Il principio viene sostituito in data 1° gennaio 2013 dal principio IFRS 10, approfondito nei successivi capitoli.

²⁵ IASB, May 2008, *Exposure Draft: An Improved Conceptual Framework for Financial Reporting; Chapter 1 The Objective of Financial Reporting; Chapter 2 Qualitative Characteristics and Constraints on Decision-Useful Financial Reporting Information*, p.5.

CAPITOLO 2

IL CONCETTO DI CONTROLLO PER LA REDAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO: LO IAS 27

2.1. Il controllo nel bilancio consolidato: evoluzioni

La definizione della nozione di controllo è un tema fondamentale, dal quale dipende l'individuazione dei confini del gruppo e, conseguentemente, dell'area di consolidamento. Stabilire quest'ultima significa, infatti, determinare il punto di partenza per la redazione del bilancio consolidato.

Dal punto di vista della normativa internazionale, è lo IAS 3 intitolato "Bilancio consolidato" (*Consolidated Financial Statements*) il primo principio contabile ad occuparsi dell'informativa economico finanziaria di gruppo e, dunque, della definizione del legame di controllo esistente tra azienda madre e figlia. Tale pronunciamento, emanato nel giugno del 1976, entra in vigore nel 1977, quando la redazione del bilancio consolidato non è ancora richiesta in molti Paesi. La prima disposizione dell'Unione Europea ad occuparsi della rendicontazione di gruppo è, infatti, la Settima direttiva del 13 giugno 1983 (n°83/349/CEE), la quale risente notevolmente dell'influenza di tale principio nella sua elaborazione.

*"When the Proposed Seventh Directive was discussed in the Council Working Party, reference was often made to International Accounting Standard (IAS) 3, 'Consolidated Financial Statements'. In its opinion of 24 February 1977 on the proposed Directive, the Economic and social Committee explicitly referred to IAS 3 and called upon the Commission 'to keep a watching brief on this work and endeavor to ensure maximum conformity between international and European standards.'"*²⁶

Nel 1989, lo IAS 3 viene sostituito dallo IAS 27 "Bilancio consolidato e contabilizzazione delle partecipazioni" (*Consolidated Financial Statements and*

²⁶ Van Hulle K., Van Der Tas L.G., *European Union. Group Accounts*, p. 892.

Accounting for Investments in Subsidiaries), in cui si riscontra l'influenza della sopra citata Settima direttiva al fine di rendere il più conformi possibili gli standards internazionali ed europei.

Il principio in questione, nel corso degli anni 1994, 1998 e 2000, diviene ancora oggetto di varie modificazioni che conducono alla formulazione della sua ultima versione intitolata "Bilancio consolidato e separato" (*Consolidated and Separate Financial Statements*), in vigore a partire dal 1° gennaio 2005. Inoltre, dalla data di pubblicazione nel marzo 2004, i principi contabili internazionali IFRS 3 "Aggregazioni aziendali" (*Business Combinations*) e IFRS 5 "Attività immobilizzate detenute per la vendita e operazioni discontinue" (*No-current Assets Held for Sale and Discontinued Operations*) apportano ulteriori variazioni e precisazioni, le ultime delle quali risalenti all'anno 2008.²⁷

Questa più recente emanazione dello IAS 27 sarà analizzata nei paragrafi successivi, focalizzando l'attenzione sulla nozione ed interpretazione del concetto di controllo. Saranno difatti, proprio le divergenti applicazioni del principio inerenti a questo tema a portare concezioni differenti riguardo ai legami tra le imprese e alle delimitazioni dell'area di consolidamento.²⁸

2.2. International Accounting Standard 27: Bilancio Consolidato e Separato

Il principio contabile internazionale IAS 27, intitolato "Bilancio Consolidato e Separato" (*Consolidated and Separate Financial Statements*), si occupa della rendicontazione del gruppo di imprese, ponendo particolare attenzione ai legami esistenti tra le imprese parti di esso, al fine di delimitare la così detta area di consolidamento.

Il pronunciamento, considerato nella sua ultima versione in vigore dal 2009, definisce: i parametri che determinano l'esercizio del potere di controllo in capo ad un'impresa, le condizioni che portano all'esonero dalla redazione del bilancio di gruppo, le procedure

²⁷ Saccon C., *Il sistema regolativo del bilancio di gruppo*, p. 96.

²⁸ Lo IAS 27 verrà sostituito dal principio contabile IFRS 10 in data 1° gennaio 2013 per quanto riguarda la redazione del bilancio consolidato, mentre verrà mantenuto ed innovato per quanto concerne la regolamentazione del bilancio separato.

di consolidamento, i motivi di esclusione di imprese figlie nell'elaborazione dell'informativa economico-finanziaria e le cause di perdita del controllo su di esse.

Il bilancio consolidato viene presentato come se fosse il bilancio di un'unica entità economica, facendo trasparire, dunque, un approccio di tipo *entity* da parte di questo principio.

*“Consolidated financial statements are the financial statements of a group presented as financial statements of a single economic entity.”*²⁹

Il pronunciamento contiene, inoltre, dei riferimenti ad altri pronunciamenti internazionali per quanto riguarda ulteriori tematiche specifiche della disciplina contabile. In particolare, risentono delle modificazioni stabilite nello IAS 27, i principi contabili IAS 1 “Presentazione del bilancio” (*Presentation of Financial Statements*), IAS 7 “Rendiconto finanziario” (*Statement of Cash Flows*), IAS 21 “Effetti delle variazioni dei cambi delle valute estere” (*The Effects of Changes in Foreign Exchange Rates*), IAS 28 “Partecipazioni in società controllate” (*Investments in Associates*), IAS 31 “Partecipazioni in società collegate” (*Interests in Joint Ventures*), IAS 39 “Strumenti finanziari: Rilevazione e valutazione” (*Financial Instruments: Recognition and Measurement*), IFRS 1 “Prima adozione degli International Financial Reporting Standards” (*First-time Adoption of International Financial Reporting Standards*) ed IFRS 5 “Attività non correnti possedute per la vendita e attività operative cessate” (*Non-current Assets Held for Sale and Discontinued Operations*).³⁰

Nello specifico, i criteri di contabilizzazione delle aggregazioni aziendali ed i loro effetti sul consolidamento, compreso l'avviamento, non sono trattati da questo pronunciamento internazionale; per quanto concerne la detta tematica, il rinvio è al principio IFRS 3 “Aggregazioni aziendali” (*Business Combinations*).

²⁹ Van Greuning, *International Financial Reporting Standards: Practical Guide*, p. 60.

³⁰ IASB, *IAS 27: Consolidated and Separate Financial Statements*, Appendix A, Amendments to other pronouncements.

2.3. Gruppi obbligati alla redazione del bilancio consolidato

Lo IAS 27, al paragrafo 1 inerente l'ambito di applicazione del principio, decreta che sono tenuti alla redazione del bilancio consolidato tutti i gruppi di entità controllate da una capogruppo. Quest'ultima, definita come *“un'entità che ha una o più società controllate”* è obbligata alla preparazione e presentazione della rendicontazione economico-finanziaria dell'insieme di imprese come se fossero un'unica realtà economica.³¹ Nel pronunciamento, non vi è alcun riferimento alla forma giuridica assunta dall'impresa holding: esso si basa sul fatto che il conto consolidato sia uno strumento di informazione sul risultato economico, sulla dinamica finanziaria e sulla struttura del gruppo.³² Questo comporta l'emergere di discrepanze fra la normativa internazionale e la regolamentazione europea per quanto concerne l'attuazione dello stesso. Il regolamento comunitario e di conseguenza i decreti nazionali che ne sanciscono l'attuazione, infatti, stabiliscono l'obbligo di redazione del bilancio consolidato solo in capo alla holding che sia una società di capitali, alla holding che controlli una società di capitali o ad altre particolari entità giuridiche.³³

Nonostante quanto stabilito dal principio internazionale, rimangono, dunque, le disposizioni comunitarie e statali ad imporre i vincoli e le condizioni che determinano l'obbligo di redazione dell'informativa economico-finanziaria di gruppo.

“The determination of whether or not a company is required to prepare consolidated accounts will continue to be made by reference to national law transposed from the Seventh Council Directive.”³⁴

³¹ IASB, *IAS 27: Consolidated and Separate Financial Statements*, paragrafo 4.

³² Montrone A., *Il bilancio consolidato: evoluzione normativa e metodologia di redazione*, p. 79.

³³ Si veda il regolamento (CE) n. 1606/2002, articolo 4. Tale regolamento inoltre delibera la facoltà di ogni Stato membro di estendere l'obbligo di redazione del bilancio di gruppo.

³⁴ Commission of the European Communities, *Comments concerning certain Articles of the Regulation (EC) No 1606/2002 of the European Parliament and of the Council of 19 July 2002 on the application of international accounting standards and the Fourth Council Directive 78/660/EEC of 25 July 1978 and the Seventh Council Directive 83/349/EEC of 13 June 1983 on accounting*, p. 7.

2.4. Gruppi esonerati dalla redazione del bilancio consolidato

Lo IAS 27 prevede un solo caso di esonero dall'obbligo di redazione del bilancio consolidato, il quale risente, tuttavia, della valutazione dell'Unione Europea in merito. Per quanto riguarda i Paesi dell'Unione Europea, saranno, anche in questo caso, le normative nazionali di derivazione comunitaria a definire i parametri che consentono l'esonero.

Secondo il principio internazionale, l'unica circostanza, al verificarsi della quale l'impresa controllante non risulta tenuta alla preparazione dell'informativa economico-finanziaria di gruppo, è la condizione di *sub-holding*. L'entità, configurata così come una sotto-capogruppo, può astenersi dalla preparazione del bilancio consolidato solo in presenza delle seguenti condizioni:

- I. I titoli di debito o gli strumenti rappresentativi del capitale dell'impresa sotto-capogruppo non sono negoziati in un mercato pubblico, sia esso una Borsa Valori estera, nazionale, locale, regionale o un mercato "*over-the-counter*";³⁵
- II. la sub-holding non ha depositato, né ha intenzione di depositare nel futuro prossimo, il proprio bilancio presso un organismo di regolamentazione o una Commissione per la Borsa Valori, con l'obiettivo di immettere strumenti finanziari nel mercato pubblico;
- III. la sotto-capogruppo è una società interamente o parzialmente controllata da un'altra entità. In questo caso l'esonero è permesso solo se gli azionisti terzi, inclusi quelli non aventi diritto di voto, vengono informati dell'intenzione di non presentare il conto consolidato e non avanzano obiezioni; e
- IV. l'impresa madre o qualunque controllante intermedia della sotto-capogruppo, prepara un bilancio consolidato per uso pubblico che sia conforme agli IFRS.

Lo IAS 27, contrariamente a quanto stabilito dalla Settima direttiva n. 83/349/CEE e, di conseguenza, dalle normative nazionali, non prevede altre possibilità di esonero, neppure per le modeste dimensioni del gruppo, considerando come parametri di

³⁵ I mercati *over-the-counter* sono mercati non regolamentati, le cui transazioni avvengono sulla base del principio di incontro tra domanda e offerta, al di fuori dei circuiti borsistici ufficiali.

riferimento le grandezze economiche quali: il valore dell'attivo, l'ammontare del fatturato ed il numero di dipendenti.³⁶

L'esonero, inerente alla facoltà dell'impresa madre di non redigere il conto consolidato, non deve essere confuso con il concetto di esclusione, applicato alle entità controllate che, per vari motivi, non vengono comprese nell'area di gruppo. In merito a questo, lo IAS 27, al paragrafo 12, sancisce che *“Il bilancio consolidato deve includere tutte le controllate della controllante”*, non consentendo, dunque, alcun caso di esclusione, neppure per irrilevanza o per gravi o durature restrizioni all'esercizio di controllo sulla partecipata. Inoltre, secondo il punto numero 16 del principio in esame, una controllata non viene estromessa dal consolidamento solo in virtù del fatto che l'investitore sia un fondo comune, un fondo d'investimento o un'entità analoga, o una società di investimento in capitale di rischio. Infine, il pronunciamento internazionale, al paragrafo 17, nega in modo esplicito l'esclusione dal consolidamento per attività dissimile rispetto a quella delle altre imprese del gruppo. L'eterogeneità non pregiudica l'attendibilità della rappresentazione contabile: una migliore informazione viene anzi fornita includendo tali controllate ed indicando notizie aggiuntive riguardo i diversi settori di attività in cui opera il gruppo (la rilevanza di queste ultime viene spiegata dalle informazioni integrative richieste dall'IFRS 8 “Settori operativi” (*Operating Segments*)). Conseguentemente a quanto stabilito riguardo all'inserimento nell'area di gruppo di partecipate svolgenti attività dissimili, nei primi bilanci redatti secondo i principi contabili internazionali (anno 2005) si è verificato il consolidamento di entità in precedenza escluse.³⁷

Esempio – Gruppo Fiat

Il Gruppo Fiat opera nel settore automobilistico a livello internazionale e, nello specifico, è impegnato nella produzione e vendita di automobili e veicoli

³⁶ Settima direttiva 83/349/CEE del Consiglio del 13 giugno 1983, sezione 1, articolo 6, comma 1, “(..) gli stati membri possono prevedere l'esonero dall'obbligo di cui articolo 1, paragrafo 1, quando, alla data di chiusura del bilancio dell'impresa madre, l'insieme delle imprese da consolidare, sulla base dei loro ultimi conti annuali, non supera i limiti numerici di due dei tre criteri stabiliti all'articolo 27 della direttiva 78/660/CEE”.

³⁷ Rinaldi L. (a cura di), *L'applicazione degli IAS/IFRS: analisi della trasparenza nei bilanci consolidate delle società quotate*, p. 26.

commerciali leggeri, di motori e trasmissioni e componentistica per automobili, di prodotti metallurgici e sistemi di produzione.

“ Secondo i principi contabili italiani, la controllata BUC – Banca Unione di Credito, come richiesto dalla legge, era esclusa dall’area di consolidamento in quanto svolgente attività dissimile ed era valutata secondo il metodo del patrimonio netto.

*Gli IFRS non consentono questo tipo di esclusione: BUC è stata, pertanto, inclusa nell’area di consolidamento ai fini IFRS.”*³⁸

Esempio – Gruppo Mediolanum

Il Gruppo Mediolanum, fondato nel 1982, leader nel mercato finanziario italiano, opera nei settori dell’investimento, del risparmio, della previdenza, della protezione e dei servizi bancari.

*“Il bilancio consolidato include Mediolanum S.p.A. e le società da questa direttamente o indirettamente controllate, comprendendo nel perimetro di consolidamento – come specificamente previsto dai nuovi principi – anche le società operanti in settori di attività dissimili da quello di appartenenza della Capogruppo”.*³⁹

Nonostante lo IAS 27 non ammetta possibilità di esclusione dal consolidamento per motivi di irrilevanza, sono molti i gruppi che ricorrono a questa causa per giustificare l’estromissione di alcune controllate dall’area di gruppo. Questo comportamento assunto dalle società holding potrebbe essere motivato dalla caratteristica di rilevanza dell’informazione economico-finanziaria richiesta dal Framework dello IASB. Secondo tale documento, che contiene i concetti fondamentali per la costruzione dei principi contabili internazionali, la notizia è rilevante se la sua omissione o errata

³⁸ Gruppo Fiat, Bilancio consolidato e d’esercizio al 31 dicembre 2005, Appendice 1, *Transizione ai principi Contabili Internazionali IFRS*, p. 165.

³⁹ Gruppo Mediolanum, Bilanci 2005, *Nota integrativa consolidata al 31 dicembre 2005*, p. 65.

rappresentazione può influenzare le scelte degli utilizzatori del bilancio ed indurli ad una raffigurazione scorretta.⁴⁰

Esempio – Gruppo Cremonini

Il Gruppo Cremonini, in 50 anni di attività, si distingue per il suo operato, a livello nazionale ed internazionale, nel settore alimentare (produzione di carni bovine, salumi e snack), della distribuzione e della ristorazione.

“Sono state escluse dall’area di consolidamento le società che presentano valori di bilancio individualmente e cumulativamente irrilevanti rispetto al bilancio consolidato di Gruppo, tra cui quelle di recente acquisizione o costituzione. In particolare, l’esclusione ha riguardato le seguenti società controllate:

Controllate dirette

Montana Farm S.p.z.o.o.

Inalca Foods Nig Limited

Domus Italia

Dispall CI

Rail Express Services B.V

Le partecipazioni in tali società sono state valutate al costo.”⁴¹

La holding, che decida di avvalersi dell’esonero dalla redazione del conto consolidato, presenterà il solo bilancio separato, come indicato ai paragrafi 38-43 di questo principio. Ai sensi dello IAS 27, paragrafo 4, *“il bilancio separato è il bilancio presentato da una controllante, da una partecipante in una società collegata o da una partecipante in una entità a controllo congiunto, in cui le partecipazioni sono contabilizzate con il metodo*

⁴⁰ Commission of the European Communities, *Framework for the Preparation and Presentation of Financial Statements*, in “Comments concerning certain Articles of the Regulation (EC) No 1606/2002 of the European Parliament and of the Council of 19 July 2002 on the application of international accounting standards and the Fourth Council Directive 78/660/EEC of 25 July 1978 and the Seventh Council Directive 83/349/EEC of 13 June 1983 on accounting”, Annex, p. 22.

⁴¹ Gruppo Cremonini S.p.A., Bilancio di esercizio e consolidato al 31 dicembre 2012, *Area di consolidamento*, p. 98-99.

dell'investimento diretto piuttosto che in base ai risultati conseguiti e all'attivo netto delle società partecipate”.

2.5. La nozione di controllo

Il concetto di controllo assume un'importanza fondamentale nella disciplina contabile internazionale: esso infatti può essere considerato il “*driver*” operativo per l'identificazione degli oneri da rispettare nella redazione del bilancio consolidato.⁴²

Dall'enunciazione di controllo dipende la delimitazione dell'area di consolidamento e l'attribuzione del titolo di *parent company* ad una società nei confronti di un'altra del gruppo.

Lo IAS 27, al paragrafo 4, definisce il controllo come “*il potere di determinare le politiche finanziarie e gestionali di un'entità, al fine di ottenere i benefici dalle sue attività*”. La controllante deve, dunque, essere capace di indirizzare le politiche operative e finanziarie dell'impresa figlia, deve ottenere l'accesso ai benefici derivanti da essa e riuscire ad incrementarli o per lo meno a mantenerli costanti nel tempo. Il controllo dipende, quindi, dal grado di influenza di un'entità sulle decisioni aziendali di un'altra, quali: l'approvazione di budget, di piani finanziari ed industriali, la determinazione delle strategie gestionali (dismissioni/acquisizioni di *assets*, partecipazioni e aziende, fusioni, scorpori, scissioni, ecc.) e la definizione dell'indebitamento e degli investimenti. Per un'impresa, determinare il quadro complessivo degli investimenti e dell'indebitamento significa avere la capacità di stabilire, almeno in parte, anche l'ammontare dell'utile.⁴³

Il pronunciamento internazionale suppone che una capogruppo eserciti il potere di controllo quando possiede, direttamente o indirettamente attraverso altre imprese figlie, più della metà dei diritti di voto di un'entità, sempre che non si dimostri chiaramente che questo possesso non costituisca controllo.

⁴² Pisoni P., Biancone P.P., Busso D., Cisi M., *Il bilancio consolidato IAS/IFRS*, p. 51.

⁴³ Bianchi L., *Note sulla nozione di “controllo” nei principi contabili internazionali IAS/IFRS in materia di bilancio consolidato*, *Rivista delle Società*, p. 274-275.

Esempio – Gruppo Buzzi Unicem

Il Gruppo Buzzi Unicem, fondato nel 1907 con il nome Fratelli Buzzi S.p.a., svolge la propria attività, a livelli internazionale, nel settore del cemento, del calcestruzzo e degli aggregati naturali.

“Nonostante la partecipazione di maggioranza nel capitale (63,1%), Buzzi Unicem non controlla NCD Nederlandse Cement Deelnemingsmaatschappij BV (in liquidazione) ed esercita unicamente un’influenza notevole. Infatti, secondo il diritto commerciale dei Paesi Bassi, la forma giuridica di NCD non attribuisce di per sé all’azionista maggioritario un’influenza dominante sulla società e la possibilità di nominare la maggioranza dei membri del consiglio di sorveglianza.”⁴⁴

Sussiste controllo anche quando la capogruppo detiene la metà, o una quota minore, dei diritti di voto esercitabili nell’assemblea dell’impresa partecipata; in tale situazione, l’impresa holding deve possedere:

- I. il controllo di più della metà dei diritti di voto in seguito alla stipulazione di accordi con altri soci;
- II. il potere di stabilire le politiche gestionali e finanziaria dell’entità in virtù di un contratto o di una clausola statutaria;
- III. il potere di nominare o di rimuovere la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione o dell’equivalente organo societario di governo, ed il controllo dell’entità è detenuto dall’appena citato organo o consiglio;
- IV. il potere di esercitare la maggioranza dei diritti di voto nelle sedute del consiglio di amministrazione o dell’equivalente organo societario di governo, ed il controllo dell’entità è detenuto da uno di essi.

Si evince, dunque, come lo IAS 27 abbracci entrambe le modalità di controllo: il controllo legale “*de jure*” e quello sostanziale “*de facto*”.

⁴⁴ Gruppo Buzzi Unicem, Bilancio consolidato 2012, *Note integrative ai prospetti contabili consolidati*, p. 98.

Esempio – Gruppo Edizione

Edizione S.r.l., costituita nel 1981 ed interamente controllata dalla famiglia Benetton, è una società che detiene partecipazioni principalmente nei seguenti settori di attività: tessile e abbigliamento, infrastrutture e servizi per la mobilità, ristorazione e *retail* autostradale e aeroportuale, immobiliare e agricolo.

“In particolare, il bilancio consolidato del Gruppo Edizione include i bilanci al 31 dicembre 2012 di Edizione S.r.l. e di tutte le società italiane ed estere nelle quali la Capogruppo detiene, direttamente o indirettamente, la maggioranza dei diritti di voto o sulle quali esercita un’influenza dominante. Specificatamente, le società consolidate sulle quali il Gruppo esercita una influenza dominante, pur in assenza della maggioranza assoluta dei diritti di voto, sono:

- a. Atlantia S.p.a, sulla quale il Gruppo esercita una influenza dominante in virtù di un controllo di fatto;*
- b. Benetton Corea Inc. (società di diritto coreano), in quanto i diritti di voto effettivi in assemblea detenuti Benetton rappresentano il 51% del totale;*
- c. Ben-mode aG, in quanto il gruppo Benetton ha potere di nomina della maggioranza dei consiglieri di amministrazione e detiene la maggioranza dei diritti di voto effettivi in assemblea. Inoltre la maggior parte dei rischi e dei benefici dell’attività sono riconducibili a Benetton stessa in virtù, tra l’altro, dei margini industriali realizzati sulle vendite;*
- d. Sorebo S.A., Soberest S.A., Volcares S.A., S.R.S.R.A. S.A., nonché alcune joint-venture americane, società controllate dal gruppo autogrill in virtù di una interessenza pari o inferiore al 50% del capitale sociale e di contratti che conferiscono al gruppo la gestione dell’attività..”⁴⁵*

2.5.1. Controllo *de jure* e controllo *de facto*

In base a quanto sostenuto ed illustrato dal principio, si evince come la disciplina internazionale in materia di consolidato riconosca le due modalità di espressione del controllo: il controllo di diritto “*de jure*” ed il controllo di fatto “*de facto*”. In realtà, i

⁴⁵ Gruppo Edizione, Bilancio consolidato 2012, *Note esplicative*, p. 73.

due casi non si discostano in modo significativo l'uno dall'altro: entrambi si attuano attraverso l'esercizio dei voti nell'assemblea dell'impresa partecipata. Nello specifico, il primo si manifesta attraverso il possesso da parte della controllante di più della metà dei diritti di voto esercitabili nell'assemblea dell'entità figlia, il secondo si esplica tramite la capacità della holding di imporsi sulla gestione strategica di un'altra impresa, indipendentemente dalla quota di capitale di appartenenza, il quale potrebbe anche essere pari a zero. La condizione di possesso di più del 50% dei voti, tuttavia, non è condizione sufficiente per determinare il controllo: ciò che risulta fondamentale è l'effettivo esercizio dello stesso. La partecipante di maggioranza potrebbe, infatti, non interessarsi dell'attività dell'impresa figlia, lasciando così la possibilità di governo alla minoranza dei detentori del capitale sociale. Chiaramente, il caso eccezionale in cui la maggioranza dei diritti di voto non costituisca controllo deve essere evidentemente dimostrato.

La possibilità che si verifichino queste situazioni porta a non pochi problemi inerenti la determinazione del controllo: risulta necessaria un'accurata analisi della composizione azionaria, del grado di assenteismo, della presenza di patti parasociali o contratti o clausole statutarie ecc., al fine di accertare la sussistenza dello stesso.

2.5.2. I diritti di voto potenziali ai fini del controllo

Lo IAS 27, ai paragrafi 14-15, nella valutazione della sussistenza del controllo, considera anche l'esistenza e l'effetto dei così detti diritti di voto potenziali: opzioni call su azioni, warrant azionari, strumenti di debito o rappresentativi di capitale convertibili in azioni ordinarie, o altri strumenti che, se esercitati o convertiti, possono modificare il possesso dei diritti di voto. La presenza di un diritto di voto potenziale, che sia correntemente convertibile o esercitabile, deve essere valutata al fine di capire se un'impresa possa effettivamente stabilire le politiche gestionali e finanziarie di un'altra entità. Tutti i fatti e tutte le circostanze che influiscono sui diritti di voto potenziali, come accordi contrattuali, clausole di esercizio del voto ecc., devono essere considerati ed esaminati, allo scopo di capire se essi concorrono alla determinazione del controllo. Contrariamente, i diritti di voto potenziali non vengono valutati qualora essi non siano

correntemente convertibili o esercitabili fino al verificarsi di un evento futuro o fino ad una data futura.

Non è rilevante, inoltre, l'intenzione degli amministratori o la sussistenza della capacità finanziaria di convertire o esercitare gli strumenti finanziari in cui questi diritti sono incorporati: l'eventuale decisione è rimessa alla discrezionalità della direzione aziendale e non è, dunque, un fattore oggettivo.⁴⁶

2.5.3. La perdita del controllo

I paragrafi 32-37 dello IAS 27 sono dedicati alla definizione dei casi che portano alla perdita del controllo in una società partecipata e alla modalità di contabilizzazione di tale evento.

Generalmente, una holding può perdere il potere di governare un'entità a seguito di cambiamenti nella quota del capitale sociale di appartenenza, sia essa assoluta o relativa. Ciò avviene come conseguenza della vendita/acquisto di partecipazioni, dell'ingresso di nuovi soci nel capitale sociale, della stipulazione di nuovi accordi tra la minoranza o del decadimento di essi, della perdita della facoltà di nominare o rimuovere la maggioranza dei membri dell'organo societario che detiene il controllo o della rimozione della possibilità di esercitare la maggioranza dei diritti di voto nelle sedute di quest'ultimo. Vi è, però, ancora un altro caso esplicitamente indicato nel principio internazionale: l'assoggettamento della partecipata al controllo di un tribunale, di un organo governativo, di un commissario o di un'autorità di regolamentazione. Al verificarsi di questa situazione particolare, il possesso della maggioranza dei diritti di voto, sia essa assoluta o relativa, non permette di esercitare il governo di un'entità, la quale dovrà essere esclusa dal consolidamento: la perdita del controllo si verifica, dunque, senza cambiamenti nelle quote di proprietà del capitale.

2.6. Le procedure di consolidamento

La normativa internazionale evidenzia, nella fase tecnica di consolidamento delle poste di bilancio, la scelta di applicazione del metodo integrale.

⁴⁶ Rescigno P., *Impresa e lavoro*, p. 670.

Lo IAS 27, dunque, si orienta verso la teoria dell'entità e la teoria modificata della capogruppo: si aggregano i conti individuali della holding e delle controllate al fine di presentare un'informazione contabile di gruppo come se si trattasse di un'unica entità economica. Nello specifico, si sommano interamente tra loro le corrispondenti voci dell'attivo, del passivo, del patrimonio netto, dei costi e dei ricavi, indipendentemente dalla percentuale di capitale posseduto dalla *parent company*. In particolare, il principio richiede le seguenti rettifiche: l'eliminazione del valore contabile della partecipazione dell'impresa madre in ogni sua figlia e la cancellazione della corrispondente parte di patrimonio netto di ciascuna controllata posseduta dalla capogruppo. Questa procedura e la conseguente determinazione del valore della partecipazione, avvengono in accordo con quanto stabilito dall' IFRS 3 "Aggregazioni aziendali" (*Business Combinations*), al quale lo IAS 27 rimanda. Nel calcolo del valore della partecipazione, potrebbe emergere una differenza tra quest'ultimo ed il costo di acquisto della stessa: la così detta "differenza di consolidamento".

*"Consolidation difference refers to the difference that arise on consolidation because the amount paid by the investor company is greater or less than its proportionate share of the tangible and identifiable intangible net assets of the investee."*⁴⁷

Qualora il costo della partecipazione sia maggiore del suo valore, il residuo viene iscritto tra le attività come avviamento, nel caso opposto, dopo aver rivalutato le attività e verificato che non vi siano stati errori di misurazione, l'eccesso va riconosciuto a conto economico. L'avviamento, non sarà soggetto ad ammortamento ma bensì al così detto "*impairment test*", volto a verificare se il suo valore si mantenga costante nel tempo oppure si danneggi di esercizio in esercizio.

Inoltre, seguendo quanto enunciato nella teoria modificata della capogruppo, il pronunciamento stabilisce che le partecipazioni di minoranza, ovvero le quote di utile/perdita e di patrimonio netto di pertinenza di terzi soci, siano identificate e mantenute separate nella rappresentazione del prospetto di bilancio consolidato.

⁴⁷ Nobes C., Parker R., *Comparative international accounting*, p. 380.

I diritti di voto potenziali, al fine di effettuare la sopra citata distinzione, non vengono considerati, in quanto i calcoli di utile, di perdite e delle variazioni di patrimonio netto sono effettuati sulla base dell'attuale assetto proprietario.⁴⁸

Il procedimento integrale di consolidamento implica altresì l'eliminazione di tutte le operazioni infragruppo, quali: saldi, costi, ricavi, dividendi. Anche utili e perdite interne comprese nel valore contabile di attività, come le rimanenze e le immobilizzazioni, vengono rimossi. Eventuali differenze temporanee, derivanti dalla cancellazione di questi ultimi, sono trattate dal principio IAS 12 "Imposte sul reddito" (*Income Taxes*). Un'attenzione particolare viene rivolta alle perdite infragruppo: esse potrebbero indicare una riduzione di valore che è necessario rilevare nel conto consolidato.

Lo IAS 27 non prevede eccezioni all'eliminazione delle operazioni infragruppo, rilevando in questo modo un'ulteriore diversità con la disciplina nazionale di derivazione europea, in cui sono concessi, a determinate condizioni, esoneri per quanto riguarda utili e perdite.⁴⁹

2.6.1. *Il pre-consolidamento: la risoluzione delle disomogeneità*

La disciplina contabile internazionale, al fine di ottenere una sintesi significativa dell'informazione consolidata, richiede che vengano risolte eventuali disomogeneità presenti tra i bilanci delle singole imprese parti del gruppo. Risulta, dunque, fondamentale eseguire questa azione prima di procedere al consolidamento delle poste.

Lo IAS 27 indica due casi precisi di diversità da considerare: la data di chiusura dei rendiconti economico-finanziari e l'utilizzo di differenti principi contabili per la redazione degli stessi.

Per quanto concerne il primo punto, i paragrafi 22-23 del pronunciamento stabiliscono che *"i bilanci della capogruppo e delle sue controllate utilizzati nella preparazione del bilancio consolidato devono essere redatti alla stessa data"*. Quando questa situazione non si verifica, ovvero le date di chiusura non coincidono, l'impresa partecipata è tenuta a redigere un bilancio aggiuntivo alla medesima data della holding, con l'obiettivo di rendere possibile il consolidamento. Se preparare il conto addizionale non risulta

⁴⁸ IASB, *IAS 27: Consolidated and Separate Financial Statements*, paragrafo 18.

⁴⁹ Lenoci F., Rocca E., *Il bilancio consolidato*, p. 614.

possibile, dovranno essere apportate rettifiche per considerare operazioni importanti o fatti significativi avvenuti nel periodo di tempo presente tra la data di chiusura di esercizio dell'impresa madre e quella della figlia. Sono da ritenersi azioni e fatti significativi le operazioni tra le società del gruppo, le operazioni tra società del gruppo ed imprese terze, eventi importanti che coinvolgono le imprese partecipate.⁵⁰ L'incongruenza temporale tollerata, in ogni caso, non potrà essere superiore ai tre mesi. Inoltre, le eventuali differenze di date e le durate degli esercizi non potranno variare di esercizio in esercizio.

In merito alla seconda disomogeneità considerata dallo IAS 27, esso non consente l'utilizzo di principi diversi: tutte le imprese facenti parti del gruppo sono tenute ad applicare i medesimi criteri nella rendicontazione di operazioni e fatti simili avvenuti in circostanze analoghe. L'omogeneità può essere ottenuta *ex ante* imponendo alle imprese del gruppo l'utilizzo dello stesso linguaggio contabile, oppure *ex post* attraverso scomposizioni, aggregazioni e modifiche delle voci di bilancio.⁵¹ Qualora una delle entità non si conformi a quanto stabilito, il paragrafo 25 impone appropriate rettifiche poiché l'unione di valori non omogenei inciderebbe negativamente sull'attendibilità e sulla significatività della rappresentazione economico-finanziaria.

Anche se non espressamente indicato nello IAS 27, un'altra disomogeneità da considerare, prima di procedere al consolidamento, è la moneta di conto utilizzata da imprese consociate che operano in Paesi differenti. L'articolazione geografica presenta uno dei principali ostacoli alla composizione del bilancio di gruppo: è necessario che i valori contenuti in ciascun rendiconto vengano tradotti nella medesima valuta per consentire l'aggregazione degli stessi (generalmente quella del Paese in cui opera la holding).⁵² Si parla di traduzione in quanto questa operazione non sottintende alcuno scambio fisico, ma allude semplicemente ad una diversa espressione monetaria, senza interferire o modificare i criteri utilizzati per la determinazione delle poste in questione. La presente tematica, considerata la complessità dell'argomento, viene affrontata

⁵⁰ Pisoni P., Biancone P.P., Busso D., Cisi M., *Il bilancio consolidato IAS/IFRS*, p. 138.

⁵¹ Rinaldi L., *La logica delle elaborazioni di consolidamento*, in Rinaldi (a cura di) "Bilancio consolidato. Novità dei principi contabili nazionali e internazionali. Procedure operative. Esempi e casi", p. 140-141.

⁵² Andrei P., *Il bilancio consolidato nei gruppi internazionali: metodologie di traduzione dei bilanci espressi in moneta non di conto*, p. 87.

separatamente nei principi contabili internazionali IAS 21 “Effetti delle variazioni dei cambi delle valute estere” (*The Effects of Changes in Foreign Exchange Rates*) e IAS 29 “Informazioni contabili in economie iperinflazionate” (*Financial Reporting in Hyperinflationary Economies*).

2.7. Un caso particolare: la *Special Purpose Entity*

La società a destinazione specifica (SDS), o società veicolo, definita “*Special purpose Entity*”(SPE), è una società che viene costituita al fine di raggiungere uno scopo, un obiettivo preciso e ben definito, come un contratto di leasing, la cartolarizzazione di attività finanziarie, un’attività di ricerca e sviluppo, ecc..

Essa viene spesso fondata attraverso accordi legali che impongono dei vincoli molto rigidi, a volte permanenti, ai propri organi direttivi, ai quali non viene concessa la facoltà di dirigere e modificare le politiche gestionali dell’entità stessa. Questa facoltà, infatti, risiede in capo a colui che ha costituito la SPE, definito “*sponsor*”, il quale, in sostanza, la controlla.

Ai sensi dell’interpretazione SIC 12, “Consolidamento di società a destinazione specifica” (*Consolidation – Special Purpose Entities*)⁵³, il fondatore utilizza la società veicolo per trasferirle attività o per eseguirle servizi, ottenendo il diritto di utilizzare in seguito le dette attività, indipendentemente dalla quota di partecipazione posseduta nel patrimonio della SPE. Lo sponsor funge, dunque, da “*pilota automatico*” e mantiene una interessenza di notevole rilevanza nei benefici che derivano dalle attività della società veicolo. Inoltre, altre parti, i “*fornitori di capitale*”, forniscono i finanziamenti necessari a questa entità, che vengono garantiti e remunerati direttamente o indirettamente dallo sponsor.

La società a destinazione specifica, in sostanza, rappresenta un esempio in cui il concetto di controllo *de facto* prevale su quello *de jure*: l’elemento determinante ai fini

⁵³ Il SIC 12 (*Standard Interpretation Committee*) è il pronunciamento internazionale dedicato all’interpretazione dello IAS 27. Le interpretazioni ufficiali dei principi vengono elaborate dalla SIC (*Standing Interpretation Committee*), rinominata nel 2002 IFRIC (*International Financial Reporting Interpretation Committee*).

del controllo è la capacità di stabilire le politiche gestionali e finanziarie di tali entità, con il risultato che la partecipazione al capitale assume un ruolo complementare.⁵⁴

2.7.1. *Il consolidamento di una SPE*

Il principio internazionale IAS 27 richiede che vengano consolidate tutte le entità controllate dall'impresa che prepara il bilancio di gruppo, senza fornire, però, una guida specifica inerente il consolidamento delle società veicolo. Di conseguenza, non vengono stabilite le circostanze al verificarsi delle quali un'impresa debba consolidare o meno una SPE. La risoluzione di questo problema si trova nel SIC 12, il quale stabilisce, al paragrafo 8, che *“una SDS deve essere consolidata quando la sostanza della relazione tra un'entità e una SDS indica che la SDS è controllata dall'entità”*. In generale, secondo lo IAS 27 una situazione di controllo si concretizza anche in situazioni di possesso partecipativo minimo o addirittura assente: operare come “pilota automatico” potrebbe risultare, dunque, condizione sufficiente ai fini del consolidamento di una società veicolo.

Oltre ai casi che determinano l'esercizio di controllo in capo ad una entità descritti dal paragrafo 13 del pronunciamento internazionale, il documento interpretativo SIC 12 elenca, al punto 10, le circostanze al verificarsi delle quali si richiede il consolidamento di una SPE. Esiste una relazione di controllo tra un'entità ed una SDS quando in concreto si realizzano i seguenti casi:

- I. le attività della SDS sono svolte per conto dell'entità in base alle esigenze aziendali specifiche di quest'ultima, in modo che ne tragga benefici economici;
- II. l'entità ha il potere di assumere decisioni volte ad ottenere la maggioranza dei benefici derivanti dall'attività della società veicolo. Questo potere decisionale può essere sia esercitato direttamente dall'impresa, sia delegato creando un meccanismo di “pilota automatico”;
- III. l'entità ha il diritto di ottenere la maggior parte dei benefici economici della SPE e, per questo motivo, è esposta ai rischi derivanti dall'attività della stessa;
- IV. l'entità conserva la maggioranza dei rischi residuali o di proprietà connessi all'attività della società veicolo per ottenere benefici dalla loro gestione.

⁵⁴ Azzali S., Allegrini M., *Principi contabili internazionali*, p. 390.

Concludendo, il giudizio in merito alla sussistenza del controllo non è legato alla quota di partecipazione nel capitale della SDS, che potrebbe essere addirittura nulla, ma bensì alla sostanziale, concreta ed oggettiva possibilità di ottenere benefici economici dalle sue attività e di dirigerne le politiche gestionali, indipendentemente dal fatto che il potere decisionale sia effettivamente esercitato.⁵⁵

Esempio – Gruppo Edison

Edison S.p.a. è la più antica società italiana dell'energia, costruttrice della prima centrale termoelettrica d'Europa per la produzione commerciale di energia. Attualmente, svolge la propria attività nel settore dell'energia e dei servizi, operando in partnership con i propri fornitori per lo sviluppo e l'impiego delle tecnologie più efficienti e compatibili con l'ambiente e la sicurezza.

“Il bilancio consolidato include il bilancio di Edison Spa e quelli delle imprese italiane ed estere sulle quali Edison esercita direttamente o indirettamente il controllo nonché le società per le quali si detiene la maggioranza dei rischi e benefici (cd. Special Purpose Vehicle) anche quando la quota posseduta è inferiore al 50%.”⁵⁶

Nell'anno 2005, primo esercizio in cui diviene obbligatoria la redazione del bilancio secondo i principi contabili internazionali IAS/IFRS, il Gruppo Edison specifica nel rendiconto consolidato l'inclusione di una società a destinazione specifica:

“Inoltre i “veicoli” (Società a Destinazione Specifica) sono consolidati integralmente se rischi e benefici sono sostanzialmente riconducibili al Gruppo indipendentemente dalla quota azionaria posseduta e ciò ha comportato il

⁵⁵ Dezzani F., Biancone P.P., Busso D., *IAS/IFRS*, p. 1002.

⁵⁶ Gruppo Edison, Relazione finanziaria 2012, *Note illustrative al bilancio consolidato*, p. 10.

*consolidamento integrale della società di cartolarizzazione ETS e del suo patrimonio separato pur non detenendo il Gruppo alcuna quota della società”.*⁵⁷

2.8. Il livello di disclosure

La *disclosure* consiste nella divulgazione al pubblico delle informazioni inerenti la struttura, l'attività e la situazione economico-finanziaria dell'impresa. Ogni entità è, infatti, obbligata a fornire delle indicazioni specifiche e precise utili a parti terze che entrino in contatto con la stessa.

In particolare, i principi contabili internazionali richiedono l'illustrazione, in nota integrativa, delle informazioni riguardanti la preparazione dei prospetti di bilancio e le politiche contabili adottate dall'impresa. Tra queste ultime si possono far rientrare anche le scelte collegate alla delimitazione dell'area di consolidamento, le quali risultano fondamentali, dunque, per la comprensione del bilancio consolidato.⁵⁸

A questa *disclosure* generale, si accompagna quella specifica richiesta dallo IAS 27 che, ai paragrafi 41-43, stabilisce quali notizie integrative debbano essere fornite sulla natura delle relazioni esistenti tra l'impresa capogruppo e le sue partecipate. Il principio internazionale suddivide le informazioni integrative richieste in tre categorie: la *disclosure* per il bilancio consolidato, la *disclosure* per il bilancio separato, qualora la controllante non rediga il bilancio consolidato in conformità al paragrafo 10 di questo pronunciamento ed, infine, la *disclosure* per il bilancio separato di una controllante (diversa da quella citata al punto precedente), di una partecipante in una entità a controllo congiunto o in una società collegata.⁵⁹

⁵⁷ Gruppo Edison, Bilancio consolidato 2005, *Nota integrativa al bilancio consolidato al 31 dicembre 2005*, p. 101.

⁵⁸ Rinaldi L. (a cura di), *L'applicazione degli IAS/IFRS: analisi della trasparenza nei bilanci consolidate delle società quotate*, p. 16.

⁵⁹ Muthupandian K.S., *IAS 27 consolidated and separate financial statements – a closer look*, p. 5-6.

2.8.1. La disclosure per il bilancio consolidato

Con riferimento al bilancio consolidato, lo IAS 27, paragrafo 41, richiede che vengano precisate le seguenti informazioni integrative:

- I. il tipo di legame esistente tra holding e partecipata nel caso in cui la prima non detenga, direttamente o indirettamente attraverso altre controllate, oltre la metà dei diritti di voto esercitabili in assemblea;
- II. i motivi per cui il possesso, sia esso diretto o indiretto attraverso altre controllate, di più della metà dei diritti di voto effettivi o potenziali di una partecipata, non costituisca controllo;
- III. la data di chiusura di esercizio della partecipata qualora essa o l'esercizio siano diversi da quelli considerati nel bilancio della controllante ed i motivi per cui si fa riferimento ad un esercizio o ad una data differente;
- IV. la presenza di restrizioni significative che impediscono alla holding di trasferire fondi alla partecipata e la natura e la misura delle stesse;
- V. un prospetto che evidenzi qualsiasi cambiamento nell'interessenza partecipativa della controllante che non comporti la perdita del controllo sul patrimonio netto attribuibile alla holding;
- VI. l'indicazione di un eventuale utile o perdita derivante dalla perdita del controllo di una partecipata, secondo quanto previsto al paragrafo 34 di questo principio.

2.8.2. La disclosure per il bilancio separato della controllante esonerata dalla redazione del conto consolidato

La controllante, la quale decida di non redigere il conto consolidato, dovrà invece fornire le successive informazioni aggiuntive nel bilancio separato:

- I. la scelta di esenzione dal consolidamento ed il fatto che il presente sia un rendiconto separato;
- II. la ragione sociale, il luogo di costituzione o la sede legale dell'entità che si è occupata della preparazione del bilancio di gruppo per uso pubblico e l'indirizzo presso cui si possa ottenere detto rendiconto consolidato;

- III. un elenco delle partecipazioni significative in società controllate, in imprese collegate e società a controllo congiunto, indicandone la ragione sociale, il luogo di costituzione o la sede legale, la percentuale di voti esercitabili in assemblea se differente dalla percentuale di capitale posseduto;
- IV. la spiegazione del criterio utilizzato per contabilizzare le partecipazioni di cui al punto precedente.

2.8.3. La disclosure per il bilancio separato di partecipanti in una entità a controllo congiunto o in una società collegata

Riguardo a questa tipologia di *disclosure*, il livello richiesto non si differenzia da quello illustrato nella seconda categoria: fanno eccezione le informazioni sollecitate ai paragrafi I e II, l'ultimo dei quali viene interamente eliminato. Precisamente, sono da fornire le seguenti notizie integrative:

- I. il fatto che il presente sia un rendiconto separato e le motivazioni che hanno indotto alla sua redazione se non obbligata dalla legge;
- II. un elenco delle partecipazioni significative in società controllate, in imprese collegate e società a controllo congiunto, indicandone la ragione sociale, il luogo di costituzione o la sede legale, la percentuale di voti esercitabili in assemblea se differente dalla percentuale di capitale posseduto;
- III. la spiegazione del criterio utilizzato per contabilizzare le partecipazioni di cui al punto precedente.

Lo IAS 27, riferendosi a questo ultimo caso, rimanda ai principi contabili IAS 28 "Partecipazioni in società collegate" (*Investments in Associates*) ed IAS 31 "Partecipazioni in joint venture" (*Interests in Joint Ventures*), i quali trattano rispettivamente il tema delle società collegate e delle società a controllo congiunto.

In base a quanto richiesto dal pronunciamento, la nota integrativa dovrebbe fornire un elenco completo delle imprese controllate e specificare in modo esaustivo la tipologia di relazione di controllo che le lega alla capogruppo. Spesso, tuttavia, viene riportata la

mera definizione di controllo e si rende necessaria la consultazione della parte della nota dedicata alle partecipazioni per poter ottenere informazioni più complete e dettagliate.⁶⁰

2.9. I diversi profili interpretativi del controllo: il caso Ifil ed Eni

La nozione di controllo, così come definita nello IAS 27, crea alcune divergenze interpretative: un ampio dibattito si è infatti aperto sulle diverse concezioni e, di conseguenza, applicazioni di questo concetto. Nello specifico, le citate incongruenze riguardano i casi di definizione del controllo di fatto, in cui esso sia esercitabile senza detenere la maggioranza dei diritti di voto. Il possesso di una percentuale inferiore al 50% causa l'affermarsi di svariate posizioni inerenti la definizione dell'area di consolidamento: molte società holding, in casi analoghi, adottano comportamenti opposti sull'esclusione o considerazione delle partecipate al fine di redigere la rendicontazione di gruppo. Nel 2005, le diverse interpretazioni del principio inducono lo IASB ad emanare una dichiarazione chiarificatrice riguardo il comportamento da assumere nei casi di presenza di controllo di fatto.

“(..) the Board has made it clear that, in its view, the control concept in IAS 27 includes the facto control. The Board also acknowledged that professional skill and judgment is required in applying the control concept including determining if the facto control exist. (..) there is a greater risk that two entities faced with the same set of circumstances might reach different conclusion on whether they control another entity. The Board is aware that differences in the application of IAS 27 might also be influenced by the practices followed in jurisdictions before adopting IFRSs.”⁶¹

Sebbene lo IASB abbia provveduto a pubblicare una nota di delucidazione, le diverse interpretazioni riguardo il concetto di controllo permangono, influenzate dalle norme contabili vigenti in ciascun Paese prima dell'adozione degli IAS/IFRS.

⁶⁰ Rinaldi L (a cura di), *L'applicazione degli IAS/IFRS: analisi della trasparenza nei bilanci consolidate delle società quotate*, p. 17-18.

⁶¹ FEE, *De Facto Control – Control under IAS 27 Consolidated and Separate Financial Statements*, p. 1.

Nello specifico, si possono riscontrare due concezioni ed applicazioni opposte della nozione di controllo: la prima, più restrittiva, non riconosce la valenza di un'influenza dominante con una quota partecipativa inferiore al 50% del capitale, la seconda, più ampia, invece, ammette l'esercizio di un controllo di fatto, indipendentemente dalla percentuale di voti posseduti.⁶²

2.9.1. Interpretazione restrittiva del concetto di controllo: il caso IFIL

IFIL Investments S.p.A., acronimo di Istituto Finanziario Industriale Laniero, fondata a Torino negli anni 50', è una società d'investimento che fa capo alla Giovanni Agnelli & C. S.a.p.az. che ne detiene direttamente il 3% del capitale ordinario e indirettamente, attraverso la società IFI, acronimo di Istituto Finanziario Industriale, il 66.23%. IFIL, fino al febbraio 2009, anno in cui avviene la fusione per incorporazione della stessa in IFI, assumendo contestualmente il nome di EXOR S.p.A., opera in due aree ben distinte: da un lato la gestione di un portafoglio che spazia dal settore bancario (Intesa Sanpaolo) a quello del turismo (Alpitour), dall'altro il presidio del Gruppo Fiat (di cui detiene il 30.45% del capitale).

Proprio la direzione del Gruppo Fiat rappresenta un caso di studio interessante inerente l'applicazione del principio contabile IAS 27, ai fini della delimitazione dell'area di consolidamento. La holding IFIL, sebbene possieda una percentuale del capitale del Gruppo Fiat inferiore al 50%, è capace di determinarne le politiche gestionali, esercitando così sul gruppo un controllo di tipo sostanziale, di fatto.

Al momento della preparazione del rendiconto economico-finanziario e, dunque, della decisione delle entità partecipate da includere nella delimitazione dell'area di gruppo, la società IFIL stabilisce di estromettere il Gruppo Fiat. IFIL non ammette l'esistenza di un'influenza dominante qualora non si detenga la maggioranza dei diritti di voto ed riconosce così la sola validità del controllo formale, legale.

“Sono consolidate con il metodo dell'integrazione globale, con attribuzione delle quote di pertinenza degli azionisti di minoranza, le società nelle quali il

⁶² Rinaldi L. (a cura di), *L'applicazione degli IAS/IFRS: analisi della trasparenza nei bilanci consolidate delle società quotate*, p. 24.

Gruppo ha il potere di esercitare, direttamente o indirettamente, il controllo, determinandone le scelte le scelte finanziarie e gestionali e di ottenerne i benefici relativi.

In attesa di un pronunciamento dello IASB, sollecitato ultimamente anche dalla Commissione Europea con lettera del 26 ottobre 2006, che chiarisca definitivamente i criteri atti a permettere l'accertamento della presenza di un controllo di fatto in applicazione dello IAS 27, il Gruppo IFIL ha mantenuto l'esclusione dal consolidamento con il metodo dell'integrazione globale del Gruppo Fiat, di cui IFIL S.p.A. detiene il 30.45% del capitale ordinario, coerentemente con la metodologia seguita in sede di prima applicazione degli IFRS e di redazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2005.”⁶³

Come si può evincere dallo stralcio di bilancio riportato, nonostante la nota chiarificatrice emanata dallo IASB nell'ottobre 2005, permangono delle perplessità riguardo l'interpretazione e l'applicazione del concetto di controllo ai fini del consolidamento.

2.9.2. Interpretazione ampia del concetto di controllo: il caso ENI

ENI, acronimo di Ente Nazionale Idrocarburi, viene istituita il 10 febbraio 1953 con la legge n. 136, che entra in vigore l'11 aprile successivo. L'azienda, presente in 90 Paesi in tutto il Mondo, svolge la propria attività nei settori del gas naturale, del petrolio, della petrolchimica, dell'ingegneria, delle costruzioni e della generazione e produzione di energia elettrica.

Tra le numerose imprese partecipate da ENI, spicca l'azienda Saipem S.p.A. ai fini dell'interpretazione e dell'applicazione del principio internazionale IAS 27. ENI, al 31 dicembre 2005, possiede il 43.26% del capitale di Saipem S.p.A., esercitando sulla stessa, dunque, un potere di controllo di tipo sostanziale, *de facto*. Nel corso dei lavori preparatori per la redazione del rendiconto di gruppo, ENI decide di includere nell'area di consolidamento la società in questione, riconoscendo, quindi, la validità di un

⁶³ Gruppo IFIL, Bilancio consolidato e separato al 31 dicembre 2006, *Note illustrative del bilancio consolidato*, p. 49-50.

controllo che non sia formale, che non sia semplicemente legato al possesso della maggioranza dei diritti di voto.

“L’esclusione della Saipem SpA., di cui Eni al 31 dicembre 2005 possiede il 43.26% delle azioni aventi diritto al voto, e delle sue controllate dall’area di consolidamento di Gruppo era basata su una restrittiva interpretazione delle disposizioni dello Ias 27 ‘Bilancio consolidato e separato’ secondo la quale il consolidamento integrale è ammesso solo in presenza della disponibilità della maggioranza dei diritti di voto esercitabili nell’assemblea ordinaria o, in mancanza, in presenza di un controllo fondato su accordi con altri soci o in altre situazioni che attribuiscono al soggetto il potere autonomo e incontrastabile di nominare la maggioranza del consiglio di amministrazione. In relazione a tale interpretazione, la Saipem SpA pur essendo controllata di fatto ai sensi dell’art. 2359, comma 2, del codice civile era stata valutata secondo il metodo del patrimonio netto.

Lo Iasb ha in corso la revisione delle disposizioni dello Ias 27; infatti, nell’ottobre 2005 è apparso sullo Iasb Update uno statement di riunione dove viene indicato che il concetto di controllo definito dallo Ias 27 include la fattispecie di controllo prevista dall’art. 2359, comma 2, del codice civile, sebbene l’assenza di puntuali indicazioni renda possibile una differente interpretazione del principio. (..)

Tenuto conto dell’orientamento espresso dallo Iasb, la Saipem SpA e le sue controllate sono state incluse nell’area di consolidamento Ifrs sin dal 1° gennaio 2004, (..).”⁶⁴

Dallo stralcio di bilancio riportato, si può concludere come ENI S.p.A. abbia optato per un’interpretazione ampia del concetto di controllo indicato nello IAS 27, accogliendo ed anticipando, dunque, quanto espresso dallo IASB nell’ottobre 2005. I motivi che conducono ENI S.p.A. al consolidamento di Saipem S.p.A. sono legati alla volontà di rendere i risultati economico-finanziari del Gruppo il più aderenti possibile alla sua realtà industriale.

⁶⁴ Gruppo Eni, Bilancio consolidato 2005, *Effetti derivanti dall’applicazione degli IFRS*, p. 111.

I due casi riportati precedentemente sono un esempio concreto di applicazione e concezione opposta del concetto di controllo emanato dallo IAS 27. Comprensibilmente, questi due risultati contrapposti non sono ammissibili in presenza di situazioni analoghe in quanto potrebbero indurre l'utilizzatore del bilancio ad avere una visione del gruppo che si discosti dalla realtà. Al fine di evitare ciò e di rendere la nozione di controllo il più chiara ed obiettiva possibile, in modo da ottenerne un'univoca interpretazione, lo IASB decide di rivedere il principio contabile in questione, approvando nel maggio 2010 il pronunciamento IFRS 10 "Bilancio consolidato" (*Consolidated Financial Statements*).

CAPITOLO 3

EVOLUZIONE DEL CONCETTO DI CONTROLLO: IFRS 10

3.1. Evoluzione: dallo IAS 27 all'IFRS 10

La nozione di controllo illustrata nello IAS 27, come descritto nel capitolo precedente al paragrafo 2.9. *I diversi profili interpretativi del controllo: il caso Ifil ed Eni*, crea alcune divergenze interpretative inerenti la definizione dell'area di gruppo: società holding, in situazioni analoghe, adottano comportamenti opposti nella scelta delle imprese da escludere o considerare al fine del consolidamento. Dalle diverse applicazioni del pronunciamento internazionale, emerge l'esigenza di ridefinire il concetto di controllo, in particolare per quanto riguarda i casi di esercizio di fatto di tale potere (possessione della minoranza dei diritti di voto, SPE) e le relazioni di agenzia, nelle quali il controllo viene esercitato da un soggetto per conto di altri soggetti.⁶⁵

Nel 2011, lo IASB, dopo aver appreso i problemi legati all'utilizzo dello IAS 27, approva l'IFRS 10 "Bilancio consolidato" (*Consolidated Financial Statements*): un nuovo principio contabile dedicato al consolidamento e, dunque, alla definizione dei legami esistenti tra impresa holding ed entità partecipata. L'obiettivo dello standard è fornire una definizione chiara ed univoca della nozione di controllo, offrendo a tutte le tipologie di imprese un unico modello da seguire per la preparazione e presentazione del bilancio di gruppo.

Lo IASB richiede l'applicazione dell'IFRS 10 a partire dal 1° gennaio 2013, data dalla quale sostituirà lo IAS 27 e la relativa interpretazione SIC 12.⁶⁶ Inoltre, è consentita un'applicazione anticipata, se seguita da un'adeguata informativa in merito.

Nonostante quanto stabilito dal Board, rimangono, però, le disposizioni europee a regolamentare la disciplina contabile consolidata: anche il principio internazionale IFRS 10 viene assoggettato alla valutazione della Commissione Europea, la quale lo omologa,

⁶⁵ Quagli A., *IFRS 10: nozione di controllo e bilancio consolidato*, p. 6.

⁶⁶ L'IFRS 10 sostituisce lo IAS 27 per quanto concerne la sola regolamentazione di gruppo. Lo IAS 27, infatti, nel 2011 viene modificato e continua a rimanere in vigore con riferimento alla preparazione del bilancio separato.

rendendolo direttamente applicabile ed obbligatorio in tutti i Paesi membri, con il regolamento (UE) n. 1254/2012 dell'11 dicembre 2012.

3.2. Field-Testing on IFRS 10

Il processo di omologazione da parte della Commissione Europea richiede diverse fasi, le quali coinvolgono altri organismi specializzati atti ad esprimere valutazioni, commenti e consigli inerenti la materia contabile. Nello specifico, con riferimento ai principi internazionali, rilevante è il ruolo svolto dall'EFRAG (*European Financial Reporting Advisory Group*), un organo privato composto da esperti contabili competenti nel valutare dal punto di vista tecnico gli standards emanati dallo IASB, la loro comparabilità con le direttive comunitarie e l'eventuale necessità di integrarli con apposite guide operative. Inoltre, l'EFRAG interagisce con lo IASB durante l'elaborazione dei pronunciamenti, per evitare, sin dal principio, l'eventuale contrapposizione tra essi e le disposizioni europee.⁶⁷

Per quanto riguarda l'IFRS 10, questo organismo richiede la collaborazione delle imprese europee nello svolgimento di un test, il così detto Field-Testing, al fine di evidenziare lo sforzo necessario e le eventuali difficoltà legate alla sua applicazione ed implementazione.

“The purpose was to obtain feedback on issues arising from implementing the new requirements and an estimate of the expected costs and benefits for preparers. The result of these fact finding studies served as input to EFRAG’s draft endorsement advices and draft effects study report on the Standards.”⁶⁸

Il Field-Testing proposto dall'EFRAG coinvolge più Paesi, quali Francia, Germania, Olanda, Portogallo, Spagna, Turchia, Regno Unito ed Italia: proprio in quest'ultimo Stato si registra la maggior adesione alla prova, per un totale di 13 società su 27 partecipanti. A questi gruppi di imprese, che operano in diversi settori (aerospaziale, automobilistico, bancario, assicurativo, delle costruzioni, dell'energia, delle

⁶⁷ Mella P., Velo D., *Creazione di valore, corporate governance e informativa societaria*, p. 782.

⁶⁸ EFRAG, *Feedback report on field-tests on IFRS 10, IFRS 11 and IFRS 12*, p. 3.

telecomunicazioni, delle vendite e dei servizi), viene somministrato un questionario e viene richiesto di discutere e riportare i benefici ed i costi collegati all'applicazione delle nuove disposizioni in materia di consolidato.

Gli interrogativi inerenti l'IFRS 10 riguardano: l'abilità di indirizzare le attività rilevanti di una partecipata, i casi di controllo di fatto, la presenza di diritti di voto potenziale, le relazioni di agenzia ed il consolidamento delle così dette entità strutturate, appellativo riferito alle società a destinazione specifica.

Di seguito viene riportata la sintesi dei risultati ottenuti per ciascun quesito proposto.⁶⁹

- I. *Abilità di indirizzare le attività rilevanti di una partecipata.* L'IFRS 10 introduce il concetto di attività rilevante, riferendosi a tutte le attività che hanno un impatto significativo sui ritorni economici della società partecipata. Si discosta così da quanto stabilito dallo IAS 27, il quale definisce il controllo come il potere di governare le politiche finanziarie ed operative. Questa nuova disposizione richiede uno sforzo aggiuntivo alle società, che consiste proprio nell'identificare le attività rilevanti, soggette a cambiamenti nel tempo. Il *Field-Testing* non evidenzia sforzi rilevanti nell'individuazione di queste ultime, le quali, nella maggior parte delle imprese considerate, coincidono con le politiche operative e finanziarie richiamate nel principio contabile precedente. Tuttavia, la metà delle imprese ha dovuto modificare o introdurre nuovi processi per adempiere ai requisiti richiesti dall'IFRS 10.
- II. *Il controllo di fatto.* Lo IAS 27 non espone in modo chiaro la propria posizione riguardo i casi di controllo di fatto, creando divergenze interpretative e scelte opposte di consolidamento di imprese nelle quali non si detiene la maggioranza dei diritti di voto. L'IFRS 10, per ovviare a questo problema, stabilisce che un'entità controlla un'altra anche possedendo la minoranza o nessun diritto di voto, focalizzando l'attenzione su tutti quei fattori che determinano la gestione effettiva. Al fine di aiutare le imprese a capire i casi di sussistenza del controllo di fatto, il nuovo pronunciamento pubblica una guida operativa, valutata positivamente dai partecipanti al *Field-Testing*, la cui maggioranza non consolidava le partecipate sulla base del controllo *de facto*. Le imprese coinvolte nell'esperimento ritengono chiarificata la nozione di controllo di fatto,

⁶⁹ Il Field-Testing completo e dettagliato è disponibile nel sito dell'EFRAG: www.efrag.org

riscontrando, tuttavia, delle difficoltà applicative dovute all'incapacità/impossibilità di reperire le informazioni necessarie a determinare lo stesso (la data effettiva di ottenimento del controllo di fatto, cambiamenti nella struttura della partecipata, presenza di accordi tra altri investitori, ecc.). Inoltre, alcuni partecipanti rilevano cambiamenti significativi nel loro prospetto finanziario, causati dall'applicazione del nuovo principio.

- III. *I diritti di voto potenziale.* Il principio IAS 27 considera i diritti di voto potenziali solo qualora siano correntemente esercitabili. L'IFRS 10 rimuove questa affermazione, focalizzando invece l'attenzione sulla sostanzialità del diritto, ossia sul suo concreto esercizio nei momenti decisionali più importanti inerenti la gestione della partecipata. Diventano rilevanti, di conseguenza, anche le condizioni del mercato e le intenzioni del management, variabili non valutate in precedenza. La maggior parte dei partecipanti al *Field-Testing* non incontra difficoltà nel conformarsi alle nuove disposizioni, anche grazie all'utilità della guida applicativa, e non si aspetta rilevanti cambiamenti nel prospetto economico-finanziario finale. L'unica complicazione emersa riguarda l'accesso a tutte quelle informazioni che consentono di determinare l'effettività del diritto.
- IV. *Le relazioni di agenzia.* L'IFRS 10 introduce il concetto di potere delegato (esercizio del controllo per conto di terzi soggetti) e dispone una guida atta a comprendere i casi in cui i possessori dei poteri decisionali agiscono come agenti in una relazione di agenzia oppure come *principal* (soggetto per cui si opera). Questa disposizione è del tutto assente nello IAS 27. I quesiti posti, riguardanti questo tema, evidenziano un atteggiamento negativo verso quanto disposto dall'IFRS 10: risulta complesso per le imprese partecipanti al test distinguere i casi in cui il delegato agisce da agente oppure da *principal*. La guida operativa, inoltre, non è sufficientemente chiara ed utile.
- V. *Le entità strutturate.* Il pronunciamento internazionale IFRS 10 propone un unico modello di controllo da applicarsi a tutte le tipologie di entità. Rientrano, dunque, anche le così dette entità strutturate, tra le quali le società a destinazione specifica, per cui era stata emanata l'interpretazione SIC 12 ai fini del consolidamento. L'IFRS 10 si discosta notevolmente dalle linee guida contenute in quest'ultima, focalizzate sulla possibilità della holding di dirigere le attività

rilevanti della SPE, di ottenere i benefici economici derivanti dalle stesse e di esserne sottoposta ai rischi connessi. Dal questionario, emerge che le imprese partecipanti al test, aventi interessi in entità strutturate, non riscontrano difficoltà nell'applicazione delle nuove disposizioni e considerano la guida pratica adeguata. L'unico modello di controllo proposto ha reso più semplici e chiari determinati concetti, eliminando le divergenze interpretative.

Lo svolgimento del *Field-Testing* ha rivelato sia benefici nel passaggio dallo IAS 27 all'IFRS 10, sia difficoltà nell'applicazione di quest'ultimo. Per quanto riguarda i punti a favore del nuovo principio contabile, sicuramente vi è la predisposizione di un singolo modello di base per il consolidamento, rivolto a tutte le tipologie di entità, incluse le società veicolo. Inoltre, i nuovi requisiti imposti dall'IFRS 10 consentono alle imprese di ottenere maggiori informazioni inerenti alla natura degli accordi contrattuali ed ai rischi legati alle partecipazioni in altre società. Questo, chiaramente, aumenta il livello di *disclosure*, incrementando la comunicazione finanziaria tra coloro che preparano il bilancio e gli utilizzatori dello stesso. Le criticità rivolte al nuovo pronunciamento internazionale sono relative, invece, ai rapporti di agenzia: risulta difficile attuare la distinzione tra agente e *principal*, soprattutto con riferimento alle banche e alle società che operano nel campo assicurativo. Per queste ultime, il *Field-Testing* ha evidenziato problematiche anche nei casi di presenza di partecipazioni in entità strutturate.

Concludendo, i partecipanti alla prova di applicazione del principio e tra questi in particolare le società di assicurazione, richiedono di posticipare la data di effettività obbligatoria dell'IFRS 10 al 1° gennaio 2014 o al 1° gennaio 2015. La dilatazione temporale potrebbe così consentire alle capogruppo di reperire le informazioni necessarie per adempiere alle nuove disposizioni, soprattutto nel caso in cui esse debbano comparare due periodi.

“EFRAG does not support the mandatory effective date of 1 January 2013 for IFRS 10, (...) because field tests it has conducted provided evidence that some financial institutions would need more time to implement these standards in a manner that brings reliable financial reporting to capital markets. Despite its overall positive endorsement advice, EFRAG has recommended the mandatory

effective date of the standards to be 1 January 2014, with early adoption permitted.”⁷⁰

Il lavoro svolto dall’EFRAG nello sviluppo del *Field-Testing* riceve l’approvazione di un altro organo coinvolto nel processo di armonizzazione, la FEE (*Fédération des Experts-comptables Européens*). Questo organismo privato rappresenta la professione contabile a livello europeo: si occupa di contabilità, tassazione, auditing e collabora con la Commissione Europea sugli interventi riguardanti la normativa societaria. Relativamente all’omologazione dell’IFRS 10, la FEE supporta quanto dichiarato dall’EFRAG e concorda con la proposta di posticipare al 1° gennaio 2014 l’effettività di tale pronunciamento.⁷¹

L’Unione Europea, da ultimo, considera positivamente i consigli dell’EFRAG ed, in particolare, accoglie la richiesta di rinviare la data di effettività dell’IFRS 10: il regolamento (UE) n. 1254/2012 della Commissione, che adotta il pronunciamento in esame, fissa come periodo di applicazione obbligatoria il 1° gennaio 2014.

*“Le società applicano l’IFRS 10, (..), al più tardi a partire dalla data di inizio del loro primo esercizio finanziario che cominci il 1° gennaio 2014 o in data successiva.”*⁷²

3.3. International Financial Reporting Standard 10: Bilancio consolidato

Lo standard internazionale IFRS 10, emanato dallo IASB nel maggio 2011, si sostituisce dal 1° gennaio 2013 allo IAS 27 per quanto riguarda la preparazione e presentazione del bilancio consolidato.⁷³ La finalità di tale pronunciamento, così come

⁷⁰ Ernst & Young, *International Gaap 2013: General Accepted Accounting Principles under International Financial Reporting Standards*, Vol. 1, Chapter 1.4. The Adoption of IFRS Around the World.

⁷¹ FEE, *FEE Comments on EFRAG’s assessments for endorsement of IFRS 10, IFRS 11, IFRS 12, IAS 27 and IAS 28*, p. 1. La lettera di comment è disponibile nel sito della FEE: www.fee.be

⁷² Si veda il *Regolamento (UE) n. 1254/2012 della Commissione dell’11 dicembre 2012*, art. 2, p. 360/2.

⁷³ Nell’Unione Europea rimangono sempre le disposizioni del regolamento a determinare l’effettività ed il contenuto del principio.

riportato al paragrafo 1, consiste nel fissare i principi contabili da seguire nella redazione del rendiconto di gruppo, definendo quest'ultimo un complesso economico formato da una società capo e dalle sue controllate. Rispetto alle disposizioni precedenti, l'IFRS 10 propone una nuova definizione di bilancio consolidato: esso è il prospetto economico-finanziario di un gruppo nel quale le passività, le attività, il patrimonio netto, i costi, i ricavi e i flussi finanziari della holding e le sue partecipate sono presentati come si trattasse di un'unica entità.⁷⁴

Traspare, dunque, un orientamento verso la teoria dell'entità, in quanto l'ottica di osservazione si focalizza sul gruppo e non solamente sulla holding.

L'IFRS 10 è strutturato nelle seguenti sezioni: l'ambito di applicazione, che specifica le imprese tenute e quelle esonerate dalla redazione del conto consolidato; la definizione della nozione di controllo, in base alla quale vengono identificate le partecipate da includere ed i criteri contabili inerenti il procedimento di aggregazione dei valori. Nello specifico, il principio non si occupa delle aggregazioni aziendali e del loro effetto sul consolidamento, compreso l'avviamento: per questa tematica il rinvio è all'IFRS 3 "Aggregazioni aziendali" (*Business Combinations*). Sono parte integrante dello standard anche quattro appendici: la prima, "appendice A", illustra le definizioni dei termini; la seconda, "appendice B", costituisce una guida operativa per l'applicazione del pronunciamento in esame e fornisce esempi pratici utili ai preparatori del rendiconto al fine di rendere il più chiare possibili le sue disposizioni; la terza, "appendice C", riguarda le disposizioni transitorie e la data di entrata in vigore; l'ultima, "appendice D", spiega le modifiche che il presente nuovo principio apporta ad altri pronunciamenti già esistenti. Nello specifico, l'IFRS 10 richiede cambiamenti all'IFRS 1 "Prima adozione degli International Financial Reporting Standard" (*First-time Adoption of International Financial Reporting Standards*), all'IFRS 2 "Pagamenti basati su azioni" (*Share-based Payment*), all'IFRS 3 "Aggregazioni aziendali" (*Business Combinations*), all'IFRS 7 "Strumenti finanziari: informazioni integrative" (*Financial instruments: Disclosures*) e all'IFRS 9 "Strumenti finanziari" (*Financial Instruments*). Oltre a questi, si determinano variazioni anche negli IAS, quali lo IAS 1 "Presentazione

⁷⁴ IASB, *IFRS 10: Consolidated Financial Statements*, Appendix A, Defined Terms.

Lo IAS 27, al paragrafo 4 *Definizioni*, definisce il bilancio consolidato come quello di un gruppo presentato come fosse il bilancio di un'unica entità economica.

del bilancio” (*Presentation of Financial Statements*), lo IAS 7 “Rendiconto finanziario” (*Statement of Cash Flows*), lo IAS 21 “Effetti delle variazioni dei cambi delle valute estere” (*The Effects of Changes in Foreign Exchange Rates*), lo IAS 24 “Informativa di bilancio sulle operazioni con parti correlate” (*Related Party Disclosures*), lo IAS 27 “Bilancio consolidato e separato” (*Consolidated and Separate Financial Statements*) che rimane in vigore solo per quanto riguarda il bilancio separato, lo IAS 32 “Strumenti finanziari: Esposizione nel bilancio” (*Financial Instruments: Presentation*), lo IAS 33 “Utile per azione” (*Earnings per Share*), lo IAS 36 “Riduzione di valore delle attività” (*Impairment of Assets*), lo IAS 38 “attività immateriali” (*Intangible Assets*) e lo IAS 39 “Strumenti finanziari: Rilevazione e valutazione” (*Financial Instruments: Recognition and Measurement*). Conseguentemente, vengono modificate anche alcune interpretazioni dei principi, quali l’IFRIC 5 “Diritti derivanti da interessenze in fondi per smantellamenti, ripristini e bonifiche ambientali” (*Rights to Interests Arising from Decommissioning, Restoration and Environmental Rehabilitation Funds*) e l’IFRIC 17 “Distribuzioni di attività ai soci non in disponibilità liquide” (*Distribution of Non-cash Assets to Owners*).

3.4. Gruppi obbligati e gruppi esonerati dalla redazione del bilancio consolidato

L’ambito di applicazione dell’IFRS 10 si estende a tutte le tipologie di entità controllanti, senza distinzione di forma giuridica. Il paragrafo 4 di tale principio afferma che “*un’entità che è una controllante deve presentare il bilancio consolidato*”, definendo la controllante, nell’appendice A, come “*un’entità che controlla una o più entità*”.

Lo standard intende ampliare il più possibile l’obbligo di redazione del rendiconto economico-finanziario di gruppo, prevedendo un solo caso di esonero: la circostanza di sub-holding. La società si configura così come una sotto-capogruppo e, indipendentemente dal fatto che sia gestita completamente o parzialmente da un’altra impresa, si può astenere dalla preparazione del documento consolidato. Questo è comunque possibile solo al contemporaneo verificarsi di determinate condizioni:

- I. Gli azionisti terzi, compresi i non aventi diritto di voto, vengono avvisati dell’intenzione di non redigere il bilancio di gruppo e non avanzano obiezioni;

- II. I titoli di debito o gli strumenti rappresentativi del capitale della sotto-capogruppo non sono negoziati in un mercato pubblico, sia esso una borsa valori estera, nazionale, un mercato regionale, locale o “*over-the-counter*”; inoltre non vi è l’intenzione di ricorrere alla quotazione nel futuro prossimo; e
- III. La capogruppo o controllante intermedia della società sotto-capogruppo in esame redige un rendiconto consolidato per pubblico utilizzo conforme agli IFRS.

Chiaramente, la presenza delle sopra citate situazioni comporta per l’impresa una facoltà e non un obbligo di esenzione dalla preparazione del bilancio di gruppo.

Nonostante quanto stabilito dalla normativa internazionale, rimangono sempre le disposizioni dell’Unione Europea e, di conseguenza, nazionali, a determinare i casi in cui una holding debba o meno presentare il documento consolidato.⁷⁵ Applicando quanto emanato dal regolamento europeo relativo l’applicazione dei principi contabili internazionali, sono tenute alla compilazione del conto di gruppo le holding che siano società di capitali o che abbiano tra le controllate società di capitali o le imprese capo che siano particolari entità giuridiche.

Per quanto riguarda gli esoneri, invece, l’IFRS 10 consente l’unico caso precedentemente citato, a differenza della Settima direttiva che considera le situazioni di irrilevanza e di modesta dimensione del complesso economico.

Con riferimento ad esoneri ed obblighi, lo standard in esame non si differenzia dal precedente IAS 27: quanto esposto nel capitolo 2 del presente elaborato, ai paragrafi *2.3. Gruppi obbligati alla redazione del bilancio consolidato* e *2.4. Gruppi esonerati dalla redazione del bilancio consolidato*, rimane invariato.

La realizzazione dell’obiettivo dello IASB di imporre a tutte le entità, senza distinzione, la redazione del bilancio consolidato, si rivela, tuttavia, una realtà ancora lontana: la decisione finale inerente quanto enunciato dal Board è rimandata sempre alla valutazione dell’Unione Europea.

⁷⁵ Si veda il *Regolamento (CE) n. 1606/2002* relativo all’applicazione dei principi contabili internazionali.

3.5. *Il concetto di controllo*

La definizione della nozione di controllo è il cuore del principio IFRS 10: esso viene infatti emanato con l'obiettivo di chiarificare questo concetto, per superare le molteplici interpretazioni derivanti dalla lettura dello IAS 27. Secondo il nuovo principio contabile, il controllo è il fattore determinante nello stabilire se una impresa partecipata debba essere considerata o meno ai fini del consolidamento.⁷⁶ L'intenzione dello standard consiste nel rendere maggiormente e completamente comprensibili le disposizioni che determinano la sussistenza del controllo, attraverso una ridefinizione dello stesso. L'IFRS 10 propone un unico modello valevole per qualsiasi tipologia di identità e fornisce una guida operativa ricca di esempi volti a risolvere i problemi di incertezza valutativa. La nuova definizione, infatti, unisce le diverse concezioni espresse nel SIC 12 e nello IAS 27, ossia l'esposizione a rendimenti variabili e il controllo derivante dai diritti.

Il pronunciamento, al paragrafo 6, afferma che *“An investor controls an investee when it is exposed, or has rights, to variable returns from its involvement with the investee and has the ability to affect those returns through its power over the investee.”* Dunque, l'impresa capogruppo, definita anche *investor*, controlla una società, denominata *investee*, quando è esposta o ha il diritto di beneficiare dei rendimenti variabili derivanti dal proprio coinvolgimento nella partecipata e quando, contemporaneamente, ha la capacità di influenzare tali rendimenti in virtù del potere esercitabile nei confronti dell'entità. Tre sono quindi i pilastri che caratterizzano la nuova accezione del controllo: l'esistenza del potere nei confronti della partecipata, l'esposizione o il diritto alla variabilità dei risultati dell'entità oggetto di investimento e la possibilità di usare il proprio potere per condizionare questi rendimenti. Gli elementi appena descritti, inoltre, devono essere presenti simultaneamente, in quanto la mancanza di uno solo di essi comporterebbe il venir meno del controllo.⁷⁷ Ovviamente, la verifica della sussistenza di ciascuno dei tre fattori richiede un monitoraggio continuo ed una valutazione costante dei fatti e delle circostanze che potrebbero causarne il decadimento. La perdita o

⁷⁶ Rotondaro W., Zambon P., *Passare agli IAS/IFRS. Guida alla transizione dal civilistico ai principi contabili internazionali ed alla gestione del Reporting Package*, p. 32.

⁷⁷ Bini M., *La nuova disciplina del controllo nei principi contabili internazionali*, p. 1070.

l'acquisizione del controllo su una partecipata potrebbe, infatti, dipendere anche da eventi estranei all'investitore, in cui esso non risulta coinvolto.

L'IFRS 10 dedica ampio spazio alla spiegazione di questi requisiti essenziali, istituendo una guida operativa nell'*appendice B* volta all'approfondimento specifico di ognuno di essi.

3.5.1. *Il potere sulla partecipata*

La capacità di esercitare il potere in capo ad una entità deriva dal possesso di validi diritti, i quali devono conferire all'investitore la possibilità effettiva di dirigere le attività gestionali e finanziarie rilevanti della partecipata. Queste ultime, definite, al paragrafo 10, come “*le attività che incidono in maniera significativa sui rendimenti dell'attività oggetto di investimento*” sono: la nomina dei manager con responsabilità strategiche e la scelta circa la loro retribuzione; le decisioni patrimoniali, gestionali e di *capital budgeting*; il reperimento dei fondi necessari e la definizione di una struttura di finanziamento; la selezione, acquisizione o dismissione di attività; la ricerca e lo sviluppo di processi e prodotti; l'acquisto e la vendita di beni o servizi e la gestione delle attività finanziarie. Qualora più investitori abbiano la facoltà di governare tali attività, ai fini di stabilire il potere di controllo, sarà necessario determinare quale soggetto attualmente gestisca le attività che impattano maggiormente sui rendimenti.⁷⁸ Chiaramente, la lista sopra citata non è esaustiva, ma rappresenta un esempio per migliorare l'interpretazione del principio ed aiutare i preparatori del bilancio.

Altresì, la condizione di gestione attuale non esclude situazioni in cui il controllo sia esercitabile potenzialmente, con riferimento al possesso di diritti di voto potenziali, argomento affrontato dal presente elaborato successivamente.⁷⁹

I diritti che assegnano ad un investitore il potere in capo ad una partecipata discendono da molteplici fattispecie: vi sono i diritti di voto che derivano dal possesso di strumenti rappresentativi del capitale (anche potenziali), ma anche altri validi diritti, quali diritti di nomina e destituzione dei dirigenti con ruoli chiave nell'*investee*; diritti di nomina e destituzione di un'altra entità che governi le attività rilevanti; diritti ad indirizzare

⁷⁸ IASB, *IFRS 10: Consolidated Financial Statements*, Appendix B, paragrafi 11-13.

⁷⁹ Quagli A., *IFRS 10: nozione di controllo e bilancio consolidato*, p. 7.

l'investita verso operazioni che siano vantaggiose per l'investitore e, da ultimo, ulteriori tipologie di diritti decisionali, illustrati in un contratto, che consentano la conduzione delle attività rilevanti. Questi diritti, al fine della determinazione del potere di controllo, possono essere considerati cumulativamente.

Tuttavia, la possibilità di sommare i diversi diritti detenuti per ottenere la maggioranza di essi rispetto ad altri investitori, non garantisce l'attribuzione del potere: consegue che, in base alle nuove disposizioni dell'IFRS 10, controllo non è sinonimo potere.⁸⁰

Ai fini della sussistenza del potere, sono da considerarsi, infatti, solo i così detti diritti sostanziali, ovvero quei diritti di cui il titolare dispone della capacità pratica di esercizio nei momenti in cui è necessario deliberare sulla gestione delle attività rilevanti della partecipata.

“For a right to be substantive, the holder must have the practical ability to exercise the rights. The determination whether a right is substantive requires judgment, taking into account all facts and circumstances.”⁸¹

Stabilire la sostanzialità richiede la valutazione di molteplici fatti e circostanze, quali ad esempio la presenza di barriere (penali, economiche, operative, ecc.), la necessità di approvazione di più parti (esercizio collettivo dei diritti) e l'eventuale ottenimento di benefici derivanti dall'esercizio dei diritti posseduti (conversione diritti di voto potenziale).⁸²

I sopra citati diritti sostanziali non devono essere confusi con i noti diritti di protezione, illustrati nei paragrafi 26-28 dell'*appendice B*, atti a tutelare l'investitore qualora si verificano dei cambiamenti basilari nelle attività dell'*investee*, o applicati in speciali circostanze. Essi includono: il diritto di un finanziatore a pignorare i beni del debitore in seguito al mancato rimborso del finanziamento concesso, il diritto a vietare al debitore di intraprendere attività pericolose che possano peggiorare il grado di solvibilità del debito, il diritto di approvare spese di importi superiori a determinate soglie o l'emissione di strumenti finanziari. Tali diritti di protezione sono emanati con

⁸⁰ Bini M., *IAS/IFRS. La nuova disciplina del controllo nei principi contabili internazionali*, p. 1070.

⁸¹ Dieter C., Norbert L., *IFRS Essentials*, p. 230.

⁸² IASB, *IFRS 10: Consolidated Financial Statements*, Appendix B, paragrafi 22-24.

l'obiettivo di proteggere gli interessi di coloro che li detengono, non attribuiscono nessun potere sulla partecipata e non impediscono ad altri soggetti di acquisirne il controllo.

“Protective rights represent rights designed in order to protect the interest of the party holding those rights without giving that party power over the entity to which those rights relate.”⁸³

Generalmente, sono i diritti di voto a determinare il potere dell'investitore, tuttavia, l'IFRS 10 introduce e sostiene delle situazioni in cui la maggioranza di quest'ultimi non risulta più sufficiente: traspare così, nuovamente, l'orientamento verso il prevalere del controllo *de facto* rispetto a quello *de jure*. Nello specifico, ai paragrafi 34-40 dell'*appendice B*, vengono illustrati i casi in cui la maggior parte dei diritti di voto conferiscono o meno il potere su una partecipata. Essi determinano il potere quando:

- I. Le attività rilevanti sono governate tramite il voto del titolare della maggioranza dei diritti di voto; o
- II. Coloro che detengono la maggioranza dei diritti di voto sono anche coloro che nominano la maggior parte dei membri dell'organo di governo che gestisce le attività rilevanti dell'*investee*.

Al contrario, il possesso della maggioranza dei diritti di voto non è rilevante ai fini del potere nelle seguenti situazioni:

- I. I diritti di voto non sono sostanziali. Questo si verifica quando le attività rilevanti sono soggette alla gestione da parte di un tribunale, di un amministratore, di un governo centrale, di un curatore fallimentare, di un organo di vigilanza o di un liquidatore; o
- II. Un'altra entità è titolare di altri diritti che le danno facoltà di condurre le attività rilevanti e la detta entità non opera come agente dell'investitore.

Secondo il principio in esame, detenere la maggioranza dei diritti di voto non è più, dunque, un fattore determinante, mentre lo può diventare il possesso della minoranza di essi. Il potere, in questo caso particolare, deriva da:

- I. Accordi contrattuali tra l'investitore e altri titolari dei diritti di voto;

⁸³ Dieter C., Norbert L., *IFRS Essentials*, p. 229-230.

- II. Altri accordi contrattuali;
- III. Diritti di voto potenziali;
- IV. Diritti di voto dell'investitore; o
- V. Combinazioni di essi.

In quanto ai diritti di voto dell'investitore, citati al punto III, essi potrebbero risultare sufficienti a conferirgli il potere di dirigere le attività rilevanti dell'*investee* se la loro entità viene rapportata sia al numero di diritti di voto posseduti da altri investitori, sia al numero degli investitori stessi. Oltre a considerare questo fenomeno di frazionamento, sono, chiaramente, da valutare anche i diritti di voto potenziali o derivanti da altri accordi o qualsiasi tipologia di diritto che attribuisca la capacità di governare le attività rilevanti della partecipata.

Risulta utile approfondire, quindi, anche la tematica dei diritti di voto potenziali, per evidenziare il trattamento riservato a questi ultimi dall'IFRS 10, diverso rispetto a quanto sostenuto dal precedente principio IAS 27.

Il pronunciamento internazionale attualmente in vigore sancisce l'importanza nel valutare i diritti di voto potenziali al fine della determinazione del potere. Come descritto nel secondo capitolo di questo elaborato, al paragrafo 2.5.2. *I diritti di voto potenziali ai fini del controllo*, i diritti di voto potenziale, derivanti da strumenti finanziari convertibili, consentono a coloro che li detengono, se esercitati, di ottenere il diritto di voto nell'assemblea della società partecipata. L'IFRS 10 stabilisce, però, l'obbligo di valutarli solo se sostanziali e ne consente la combinazione con altre tipologie di diritti per ottenere la capacità di dirigere le attività rilevanti dell'*investee*. Oltre allo scopo, ai termini, alle condizioni e al contesto della costituzione di tali diritti, l'investitore deve considerare anche le aspettative, le ragioni ed i motivi che hanno indotto altri *investitors* a sottoscriverli: questa affermazione fa emergere una differenza con lo IAS 27, il quale esclude i fattori soggettivi come parametri di riferimento nella valutazione del diritto stesso. L'IFRS 10, a tale proposito, distingue diritti di voto potenziali significativamente *out of the money* e lievemente *out of the money*. I primi sono caratterizzati da un sottostante ben inferiore al prezzo di esercizio, il titolare non ha convenienza nell'esercitarli e, dunque, non può essere considerato come detentore di un effettivo potere di influenza sulla partecipata, a causa delle caratteristiche dello strumento finanziario. I secondi, invece, se esercitati, sebbene ad un prezzo maggiore

del valore sottostante, permetterebbero al titolare di acquisire la maggioranza dei diritti di voto nell'assemblea dell'*investee*. Nel caso in cui l'investitore operi in un business correlato a quello della società investita, l'esercizio di tale diritti gli consentirebbe di trarre vantaggi creando delle sinergie. Alla luce della situazione presentata, ne consegue che il detentore del diritto sia un soggetto capace di esercitare un potere sulla gestione delle attività rilevanti della partecipata.⁸⁴

Gli esempi appena riportati evidenziano come da ogni contesto possano discendere conclusioni diverse e quanto sia fondamentale l'analisi dell'ambiente e delle peculiarità degli strumenti finanziari.

3.5.2. *L'esposizione o il diritto alla variabilità dei rendimenti della partecipata*

Il secondo requisito fondamentale ai fini della sussistenza del controllo è l'esposizione o il diritto ai ritorni variabili derivanti dal coinvolgimento dell'investitore nella partecipata. L'IFRS 10 pone l'accento sul concetto di variabilità per indicare rendimenti non prestabiliti, che dipendono dalla performance economica dell'*investee* e che, per questo motivo, possono essere sia positivi, sia negativi, sia positivi e negativi contemporaneamente. La variabilità si può dunque definire come un riflesso dei risultati economici della società partecipata. Al fine di stabilire quando e in che misura i ritorni siano variabili, l'*investor* si deve basare sulla sostanza degli accordi di partecipazione, indipendentemente dalla forma giuridica dei rendimenti: il pronunciamento sancisce così il principio di prevalenza della sostanza sulla forma.

*“Variable returns are returns that are not fixed and have the potential to vary as a result of the performance of an investee. Variable returns can be only positive, only negative or both positive and negative (see paragraph 15). An investor assesses whether returns from an investee are variable and how variable those returns are on the basis of the substance of the arrangement and regardless of the legal form of the returns.”*⁸⁵

⁸⁴ Quagli A., *IFRS 10: nozione di controllo e bilancio consolidato*, p. 9-10.

⁸⁵ IASB, *IFRS 10: Consolidated Financial Statements*, Appendix B, paragrafo 56.

Si nota che l'IFRS 10 utilizza la parola *returns*, ovvero ritorni, invece del termine *benefits*, ossia benefici, citato nelle disposizioni dello IAS 27: la presente sostituzione vuole proprio sottolineare il fatto che la holding debba considerare i risultati sia positivi, sia negativi della controllata.

Il concetto di variabilità dei ritorni definito dal principio attualmente in vigore risulta molto ampio, poiché, anche il diritto ad ottenere interessi fissi, derivante dal possesso di un titolo come ad esempio un'obbligazione, viene considerato un ritorno variabile. Nel caso appena citato, infatti, il rimborso del titolo e lo stesso pagamento degli interessi espongono l'investitore al rischio di credito, generato dall'eventuale insolvenza del debitore. Altresì, la modalità con cui si manifestano i rendimenti può essere molto variegata: l'IFRS 10 illustra, al paragrafo 57 della guida operativa (*appendice B*), alcune tipologie di ritorni, quali i dividendi, le variazioni del valore dell'investimento, gli interessi, le remunerazioni per fornire sostegno finanziario, i compensi per la gestione delle attività e delle passività, gli interessi residui all'atto di liquidazione, i benefici fiscali, l'accesso a future liquidità sulla base del coinvolgimento nell'*investee* ed ulteriori rendimenti non accessibili ad altri detentori di partecipazioni.

Chiaramente, il principio non richiede che la società controllante sia l'unica a trarre beneficio o ad essere esposta ai risultati variabili della partecipata, anche i soci di minoranza, infatti, partecipano alla ripartizione dell'utile, sebbene non abbiano alcun controllo sull'impresa.

3.5.3. *Correlazione tra potere e rendimenti: principal or agent?*

Gli elementi del potere e dell'esposizione o diritto ai ritorni variabili derivanti dal coinvolgimento nella partecipata, considerati singolarmente, non sono sufficienti a costituire una situazione di controllo: è necessario, infatti, che vi sia una correlazione tra questi due fattori, la quale risulta possibile unicamente quando la holding può utilizzare il proprio potere per influenzare i rendimenti dell'*investee*. Solo al verificarsi di questa connessione il controllo può definirsi effettivo.

L'IFRS 10, con riferimento a quanto stabilito dall'ultimo requisito fondamentale ai fini del controllo, introduce la necessità di determinare se il soggetto che esercita il potere

sulla partecipata, il così detto *decision-maker*, agisca da principale (*principal*) o da agente (*agent*).

Il pronunciamento internazionale precisa, al paragrafo 58 dell'*appendice B*, che una parte incaricata ad esercitare poteri decisionali per conto e beneficio di terzi agisce come agente in una relazione di agenzia e non come principale. Ne risulta che l'agente, al quale viene delegato il potere decisionale non controlla l'*investee* nel momento in cui esercita la propria autorità: in questo caso, è come se il potere di influenza fosse detenuto direttamente dall'investitore.⁸⁶

La guida operativa fornita dall'IFRS 10 spiega, in dettaglio, come devono avvenire le valutazioni in merito alla distinzione tra *principal* ed *agent*. Nello specifico, per comprendere se il *decision-maker* controlli o meno la società partecipata, si devono considerare attentamente la situazione in esame e i seguenti fattori:

- I. *L'ambito di applicazione della propria autorità decisionale.* Esso viene determinato in base all'ampiezza e al grado di discrezionalità conferiti al *decision-maker* dagli accordi aventi per oggetto il processo decisionale;
- II. *I diritti posseduti da altre parti.* Essi potrebbero influire sulla capacità di gestire le attività rilevanti di una partecipata e potrebbero permettere la destituzione dell'entità con potere decisionale. Il verificarsi di queste due situazioni indica, senza dubbio, che il *decision-maker* opera da agente. Tuttavia, se l'esercizio delle due sopra citate tipologie di diritti richiede l'accordo di più parti, è necessario capire se questo accordo sia realisticamente raggiungibile;
- III. *La retribuzione a cui ha diritto.* Quanto più variabile, elevata e sganciata dai servizi forniti è la retribuzione del *decision-maker*, quanto maggiore sarà la possibilità che esso sia un principale;
- IV. *L'esposizione alla variabilità dei ritorni generati da altre partecipazioni nell'investee.* Il fatto che il *decision-maker* possieda ulteriori partecipazioni, che la loro dimensione sia considerevole e che la variabilità dei loro risultati sia elevata, concorre a configurare l'entità che detiene il potere decisionale come *principal*.

L'IFRS 10, inoltre, considera anche la possibilità dell'esistenza di una relazione di agenzia senza la presenza di accordi contrattuali, introducendo la nozione di "agente di

⁸⁶ Quagli A., *IFRS 10: nozione di controllo e bilancio consolidato*, p. 9-10.

fatto” e facendo, ancora una volta, prevalere il principio della sostanza rispetto alla forma. I paragrafi 73-75 dell’appendice B sanciscono la necessità di considerare la natura delle relazioni e le modalità di interazione esistenti tra un investitore ed altre parti: accade, infatti, che l’investor abbia la capacità di condizionare il comportamento di tali soggetti, persuadendoli ad operare nel proprio interesse. Potrebbero agire come “agenti di fatto” le parti correlate dell’investitore, i soggetti che ricevono un’interessenza nella partecipata come finanziamento o conferimento, le parti che subordinano la vendita o il trasferimento delle proprie partecipazioni al consenso dell’investor, il soggetto che necessita del supporto dell’investitore per finanziare le proprie operazioni, la parte che sviluppa strette relazioni d’affari con l’investor ed, infine, l’entità i cui i dirigenti o la maggioranza dei membri dell’organo di governo coincidono con quelli dell’investitore.

3.6. Controllo di una parte della partecipata: i silos

L’IFRS 10, nella guida operativa ai paragrafi 76-79 (appendice B), affronta il caso particolare in cui il controllo venga esercitato solo su una parte dell’investee. L’investitore deve ritenere una parte della partecipata come un’entità separata qualora le specifiche attività di quest’ultima ed i flussi di cassa da esse derivanti costituiscano l’unica fonte da cui attingere per pagare specifiche passività. Inoltre, parti diverse da quelle titolari di dette specifiche passività o attività non possono avanzare alcuna pretesa sulle stesse. In sostanza, queste passività, queste attività ed il patrimonio netto derivante costituiscono un’entità completamente isolata dall’intera partecipata, denominata “silo”. In presenza di tale situazione, ai fini della determinazione del controllo, l’investor dovrà dapprima identificare le attività che incidono in modo rilevante sui rendimenti dell’entità ritenuta separata, in seguito valutare se detiene il potere di influenzare in maniera predominante le specifiche attività e se è esposto o ha diritto ai ritorni variabili da esse derivanti. Qualora queste condizioni vengano rispettate, l’investitore detiene il controllo del silo e dovrà procedere al suo consolidamento. Nel caso opposto, esso sarà escluso dall’area di consolidamento.

Spesso, le società a destinazione specifica (SPE) rappresentano un esempio di silos.

3.7. Perdita del controllo e variazione nelle partecipazioni

Il testo del principio IFRS 10 accenna i comportamenti da tenere nel caso in cui vi sia una variazione delle quote di partecipazione della minoranza o vi sia perdita di controllo di una partecipata, rinviando poi alla guida operativa (*Appendix B paragrafi 96-99*), l'approfondimento sulla contabilizzazione delle operazioni dalle quali derivano i detti mutamenti.

Per quanto concerne la variazione nell'interessenza partecipativa della holding in una controllata, che non determini perdita del controllo, è richiesta la rettifica dei valori contabili delle partecipazioni di minoranza e di maggioranza, al fine di riflettere le modificazioni dell'assetto proprietario. Le operazioni che conducono a questi cambiamenti sono semplici operazioni sul capitale, ovvero azioni compiute tra soci nella loro qualità di soci, le quali apportano modifiche alla rappresentazione del patrimonio netto senza riflessi sul Conto Economico.⁸⁷

La questione diviene più complicata qualora, invece, l'alterazione nelle quote di proprietà delle partecipazioni in una controllata determini la perdita del controllo in capo alla stessa. Questa situazione potrebbe essere causata dall'esecuzione di uno o più accordi, i quali, nella maggior parte dei casi, dovrebbero essere contabilizzati come un'unica operazione. Essi sono considerati alla pari di una sola operazione quando sono sottoscritti contemporaneamente o sono interdipendenti, dunque, il verificarsi di uno discende dal verificarsi di un altro e ciascuno è economicamente giustificato soltanto se considerato assieme agli altri. L'elenco delle sopra citate circostanze è disponibile nella guida operativa all'IFRS 10, al paragrafo 97 dell'*Appendice B*.

Dal punto di vista contabile, in seguito alla perdita di controllo, l'entità capogruppo dovrà eliminare dal prospetto consolidato ogni valore relativo all'ex controllata (attività, passività, patrimonio netto), rilevando il corrispettivo eventualmente ricevuto, la possibile distribuzione di azioni ai soci, il valore di qualsiasi partecipazione precedentemente detenuta nella stessa alla data di perdita del controllo e l'utile/perdita correlati.⁸⁸

⁸⁷ IASB, *IFRS 10: Consolidated Financial Statements*, paragrafi 22-23 e Appendix B, paragrafo 96.

⁸⁸ *Ibidem*, paragrafo 25 e Appendix B paragrafi 98-99.

Nel momento in cui la società holding perde tale qualifica di controllante, essa dovrà, inoltre, valorizzare ogni rimanente partecipazione di minoranza nell'ex *investee* al *fair value*, rilevato in conformità al principio contabile IFRS 9 “Strumenti finanziari” (*Financial Instruments*).

3.8. Le procedure di consolidamento

Le procedure di consolidamento stabilite dall'IFRS 10 replicano quanto già precedentemente disposto dallo IAS 27: non vi sono dunque differenze in merito tra i due principi contabili.

Il pronunciamento attualmente in vigore sancisce l'applicazione del metodo integrale e delle opportune rettifiche, dimostrando un deciso orientamento verso la teoria dell'entità e la teoria modificata della capogruppo. L'obiettivo consiste nel rappresentare il gruppo come fosse un'unica realtà economica, mantenendo però distinte le quote di utile/perdita e di patrimonio netto attribuibili alla società capo e alle minoranze.

Nello specifico, la fase tecnica di aggregazione, illustrata al paragrafo 86 dell'*appendice B*, richiede che vengano sommati per intero gli elementi simili di passività, attività, patrimonio netto, costi, ricavi e flussi finanziari di ogni entità parte del gruppo, indipendentemente dalla percentuale di capitale di proprietà della holding. Inoltre, queste voci di bilancio devono essere iscritte al loro *fair value*, rilevato al momento in cui la società holding acquisisce il controllo della partecipata: non è consentito il riferimento a periodi differenti, quali ad esempio la data del primo consolidamento. Con riferimento alle rettifiche, l'IFRS 10 stabilisce l'eliminazione del valore della partecipazione (investimento) che l'impresa *investor* detiene in ogni sua *investee* e l'elisione della corrispondente frazione di patrimonio netto di ciascuna controllata. Il principio in esame rimanda ad un altro pronunciamento internazionale, l'IFRS 3 “Aggregazioni aziendali” (*Business Combination*), per l'esecuzione di tale operazione e, dunque, per la determinazione dell'eventuale differenza di consolidamento. Quest'ultima sorge quando vi è una discrepanza tra il valore della partecipazione ed il costo di acquisto della stessa: qualora il costo sia superiore al *fair value*, il residuo andrà iscritto come avviamento, a meno che non sia il risultato di un “cattivo affare” e, di conseguenza, si ipotizza venga addebitato a conto economico. Nel caso opposto, invece,

in cui il costo sia minore del *fair value*, l'IFRS 3 consiglia una revisione delle valutazioni, al fine di individuare eventuali errori di misurazione. Se, nonostante la verifica dei valori, la differenza permane, essa andrà riconosciuta a conto economico poiché l'IFRS 10 non riconosce un avviamento negativo. Inoltre, l'avviamento, in quanto posta immateriale, non sarà soggetto ad ammortamento ma al così detto *impairment test*, volto a determinare se il suo valore si danneggi o rimanga costante di esercizio in esercizio. La fase tecnica di consolidamento integrale termina con un ulteriore passaggio: l'eliminazione di tutte le operazioni infragruppo. Sono identificate come tali e, dunque, si devono rimuovere, le passività, le attività, i flussi di cassa, i costi, i ricavi, gli utili e le perdite verificatesi tra le entità parte del gruppo. Un'attenzione particolare deve essere riservata proprio alle perdite, le quali potrebbero indicare una diminuzione di valore da rilevare nel conto consolidato. L'IFRS 10, in presenza di differenze dovute ad utili/perdite rinvia allo IAS 12 "Imposte sul reddito" (*Income Taxes*).

In quanto ai diritti di voto potenziali, il principio attualmente in vigore riserva loro il medesimo trattamento enunciato dallo IAS 27: essi non vengono considerati in quanto le quote di utile/perdita e le variazioni di patrimonio netto sono calcolate sulla base degli attuali assetti proprietari. Il divieto di esaminare la conversione di tali strumenti finanziari o l'esercizio di tali diritti viene meno qualora gli stessi, nella sostanza, consentano al titolare di beneficiare dei ritorni tipici associati alla proprietà di una partecipazione. In questa situazione, che costituisce un'eccezione alla norma, l'esercizio dei diritti di voto potenziali o la conversione degli strumenti finanziari deve essere tenuta in considerazione nella determinazione delle percentuali di possesso. A queste partecipazioni di controllo ed agli strumenti finanziari che contengono diritti di voto potenziali che, in sostanza, attribuiscono la proprietà, non si applica il principio IFRS 9 "Strumenti finanziari" (*Financial Instruments*).⁸⁹

3.8.1. La fase di pre-consolidamento: la risoluzione delle disomogeneità

La disciplina internazionale, al fine di rendere possibile la redazione del bilancio consolidato, richiede la risoluzione delle eventuali disomogeneità presenti tra i

⁸⁹ IASB, *IFRS 10: Consolidated Financial Statements*, Appendix B, paragrafi 89-91.

rendiconti di ogni impresa parte del gruppo. Le prescrizioni presenti nell'IFRS 10 riguardano due tipologie di disomogeneità: quella temporale e quella dei principi contabili utilizzati nella preparazione dell'informazione economico-finanziaria. Per quanto concerne la disomogeneità di moneta, dovuta alla dislocazione geografica delle imprese, il riferimento è al pronunciamento IAS 21 “Effetti delle variazioni dei cambi delle valute estere” (*The Effects of Changes in Foreign Exchange Rates*) che tratta le problematiche legate al cambio di valuta. L'IFRS 10, anche per questa fase di consolidamento, non si discosta da quanto emanato dallo IAS 27, replicandone il contenuto.

Nello specifico, il principio attualmente in vigore stabilisce che la società holding è tenuta alla redazione del conto consolidato utilizzando i medesimi principi per contabilizzare fatti simili ed operazioni analoghe effettuate da ciascuna partecipata. Qualora non vi sia concordanza tra le “*accounting policies*” adottate dalle imprese parti del gruppo, è necessario apportare opportune modifiche e realizzare i dovuti aggiustamenti al fine di rendere conforme e, dunque, aggregabile, ogni voce di bilancio.

“A parent shall prepare consolidated financial statements using uniform accounting policies for like transactions and other events in similar circumstances.”⁹⁰

In quanto all'omogeneità temporale, i paragrafi 92-93 dell'*appendice B* (guida operativa), richiedono che i bilanci della società madre e delle società figlie siano redatti alla stessa data di riferimento, la data di chiusura del bilancio della holding. Nel caso in cui la data di chiusura degli esercizi delle imprese controllate non coincida con quella della capogruppo, le partecipate, per rendere possibile la procedura di consolidamento, sono tenute alla preparazione di un prospetto finanziario aggiuntivo riferito ai medesimi termini della controllante. Se la realizzazione di questo bilancio intermedio non risulta fattibile, la capogruppo utilizza le informazioni disponibili più recenti, apportando le opportune rettifiche dovute all'effetto di eventi o operazioni significative intercorse dalla data di chiusura del bilancio della partecipata e la data del conto consolidato. L'IFRS 10 sembra permettere, quindi, un'incongruenza temporale tra le date di

⁹⁰ IASB, *IFRS 10: Consolidated Financial Statements*, paragrafo 19.

composizione dei rendiconti economico-finanziari, la quale, in ogni caso, non può essere superiore ai tre mesi. Inoltre, il principio internazionale impone che vi sia uguaglianza, di esercizio in esercizio, sia nell'eventuale differenza di data di chiusura, sia nella lunghezza degli esercizi delle società parti del gruppo.

L'ultima disomogeneità, non trattata direttamente da questo pronunciamento ma dallo IAS 21 a causa della complessità dell'argomento, riguarda la presenza di bilanci redatti in moneta di conto differente. L'articolazione geografica delle imprese comporta la possibilità che si presentino prospetti economico-finanziari le cui poste simili siano espresse in valute diverse che, chiaramente, non sono comparabili tra loro se non ricorrendo alla logica dei tassi di cambio. Nel convertire il bilancio di un'entità estera, alla fine di includerla nel conto consolidato, l'impresa capogruppo deve seguire le disposizioni dettate dallo IAS 21, il quale riserva un trattamento diverso agli elementi patrimoniali rispetto alle consistenze reddituali. Nello specifico, le attività e le passività, sia monetarie che non monetarie, devono essere convertite utilizzando il tasso di cambio in essere alla data di chiusura del bilancio; mentre costi e ricavi devono essere convertiti ai tassi di cambio vigenti alla data in cui sono state realizzate le operazioni. Tuttavia, per convertire le poste reddituali, spesso viene utilizzato, per motivi pratici, il cambio medio di periodo.⁹¹

3.9. Disposizioni transitorie

L'adozione di un nuovo principio ed, in particolare, il passaggio da un pronunciamento ad un altro, richiede l'apporto di opportune rettifiche contabili, disciplinate dalle così dette norme transitorie.

L'appendice C "*Effective date and transition*", parte integrale dell'IFRS 10, illustra queste disposizioni transitorie, alle quali le imprese devono adempiere nella successione dallo IAS 27 allo standard internazionale attualmente in vigore.

Lo IASB, come prima regola, al paragrafo 2 della sopra citata appendice, stabilisce che "*An entity shall apply this IFRS retrospectively (..)*", ossia che un'impresa debba applicare il principio in via retroattiva, sulla base di quanto previsto dallo IAS 8

⁹¹ IASB, *IAS 21: The Effects of Changes in Foreign Exchange Rates*, paragrafi 30-31.

“Principi contabili, cambiamenti nelle stime contabili ed errori” (*Accounting Policies, Changes in Accounting Estimates and Errors*).

Applicare retroattivamente lo standard significa correggere ogni voce di bilancio che sia influenzata dai cambiamenti introdotti dal nuovo principio in questione, come se esso fosse stato da sempre adottato.⁹² Nonostante quanto imposto dalla norma, le rettifiche contabili richieste da tale adozione retroattiva non sono necessarie qualora il passaggio dallo IAS 27 all’IFRS 10 non abbia provocato dei mutamenti riguardo la sussistenza del controllo su certe società parti del gruppo. Nello specifico, non si apportano modificazioni alle poste del rendiconto economico-finanziario quando un’entità precedentemente consolidata o non consolidata in conformità allo IAS 27 continui a rimanere tale in corrispondenza all’IFRS 10 e, dunque, mantenga la medesima condizione di inclusione o esclusione dall’area di gruppo.

Nel caso in cui, invece, l’applicazione del nuovo pronunciamento comporti il consolidamento di una *investee* per la prima volta, si devono determinare le passività, le attività e le partecipazioni di minoranza misurate secondo le norme sancite dall’IFRS 10 alla data della sua prima applicazione, come se tale data fosse il momento di acquisizione del controllo. Se, per qualsiasi motivo, questo non fosse possibile, l’*investor* è tenuto ad adempiere a quanto enunciato dal principio IFRS 3 “Aggregazioni aziendali” (*Business Combination*). In particolare, la data di presunta acquisizione del controllo dovrà coincidere con quella di prima applicazione dell’IFRS 3 stesso.

Oltre alla condizione di inclusione nell’area di gruppo, le disposizioni del principio attualmente in vigore possono anche determinare il venir meno del consolidamento di entità precedentemente considerate. Il verificarsi di questa situazione impone alla holding la valutazione del proprio investimento nella partecipata alla data di prima adozione dell’IFRS 10 e seguendo le regole dell’IFRS 10 stesso. Qualora non risulti possibile misurare l’interessenza residua nella partecipata, l’investitore seguirà quanto stabilito dallo standard attualmente in vigore per contabilizzare la perdita del controllo all’inizio del primo esercizio in cui sia possibile applicare il pronunciamento in questione.

In entrambi i casi, sia di prima esclusione sia di prima comprensione di un’entità nel bilancio consolidato, si potrebbe creare una differenza tra il valore della partecipazione

⁹² Giussani A., *Introduzione ai principi contabili internazionali*, p. 43.

calcolato precedentemente all'applicazione dell'IFRS 10 ed il valore determinato, in seguito, sulla base del pronunciamento stesso. Questa eventuale discrepanza deve essere attribuita a riserva di patrimonio netto e dovrà essere spiegata con un'adeguata *disclosure*.

3.10. Il livello di disclosure: IFRS 12

Le capogruppo che redigono il rendiconto consolidato sono tenute a fornire tutte le informazioni riguardanti la preparazione dello stesso, al fine di consentire agli utilizzatori del bilancio una lettura più dettagliata, chiara e comprensibile del documento in questione. Il livello di *disclosure* inerente il principio contabile IFRS 10 non è parte integrante del pronunciamento, ma è oggetto di un altro standard internazionale, l'IFRS 12 “Informativa sulle partecipazioni in altre entità” (*Disclosure of Interests in Other Entities*), il quale regola anche la *disclosure* relativa agli accordi a controllo congiunto, alle società collegate e alle entità strutturate non controllate.⁹³

L'IFRS 12 definisce in modo globale i requisiti di cui deve essere dotata l'informazione connessa ai giudizi e alle assunzioni significative effettuate per determinare la sussistenza del controllo, in maniera tale che tutti i lettori competenti del bilancio possano compiere una valutazione circa la natura, i rischi e gli effetti derivanti dal possesso di partecipazioni in altre imprese. Il soddisfacimento di questo obiettivo è legato al livello di dettaglio della notizia e all'enfasi posta su ciascuno degli obblighi informativi sanciti nel principio in esame: è fondamentale che la holding trovi un proprio equilibrio, evitando di fornire un numero elevato di particolari irrilevanti o di aggregare elementi con caratteristiche sostanziali diverse, occultando così indicazioni utili. In quanto all'aggregazione delle poste di bilancio, la società capogruppo deve considerare sia il carattere quantitativo sia quello qualitativo delle informazioni, per renderle atte a rappresentare il rischio ed il rendimento associato a ciascuna partecipata.

⁹³ Il livello di *disclosure* inerente gli accordi a controllo congiunto e le società controllate non viene esaminato, in quanto riferito al principio contabile internazionale IFRS 11 “Accordi a controllo congiunto” (*Joint Arrangements*) non trattato nel presente elaborato.

“IFRS 12 goes into a lot of detail as to the type of disclosures needed and its objective is to require the reporting company to disclose information to such an extent that the user of the financial statements can understand the nature of, and the risks associated with, its interests in other entities and the effect of those interests on this financial position, financial performance and cash flows.”⁹⁴

Chiaramente, la disciplina proposta dal presente principio ha l’obiettivo di completare il quadro informativo a disposizione del lettore. Qualora, però, le disposizioni in esso contenute non fossero sufficienti, la società capogruppo dovrà fornire qualsiasi altra notizia aggiuntiva necessaria al soddisfacimento di questo scopo.⁹⁵

In merito all’ambito di applicazione, l’articolo 5 del pronunciamento IFRS 12 stabilisce l’obbligo di applicazione dello standard per tutte le entità che detengono partecipazioni in controllate, in accordi a controllo congiunto (*joint venture*), in collegate ed in entità strutturate non consolidate. I paragrafi successivi saranno dedicati all’approfondimento di due dei casi appena citati: le interessenze partecipative in controllate ed in entità strutturate non controllate dalla holding.

3.10.1. Partecipazioni in controllate

L’IFRS 12 richiede un’informativa supplementare con riferimento alle società partecipate. Ai sensi del paragrafo 7 del principio in esame, l’entità capogruppo deve fornire dettagli integrativi sulle assunzioni e sulle valutazioni significative che ha adottato per stabilire la detenzione del controllo di un’altra impresa, adempiendo ai criteri illustrati dall’IFRS 10. Nello specifico, la holding deve indicare tutte le circostanze e le ipotesi per le quali si sostiene l’esistenza del controllo senza il possesso della maggioranza dei diritti di voto o l’assenza dello stesso pur detenendo oltre la metà dei diritti di voto. Inoltre, è necessario specificare l’eventuale presenza di una relazione di agenzia, per evidenziare se il soggetto *decision-maker* operi come agente o come principale.

⁹⁴ Collings S., *IFRS for Dummies*, p. 216.

⁹⁵ Biancone P.P., Busso D., Dezzani F., *IAS/IFRS*, p. 2740.

In quanto alle partecipazioni possedute in società controllate, il livello di *disclosure* imposto dal pronunciamento internazionale deve essere tale da consentire agli utilizzatori del conto consolidato di comprendere la composizione del gruppo e l'interessenza delle partecipazioni di minoranza nei flussi finanziari e nelle attività del gruppo stesso. L'impresa *investor* che detenga dette partecipazioni di minoranza, considerate significative alla fine della redazione del bilancio, è chiamata ad indicare specifiche caratteristiche della società controllata, tra cui la ragione sociale, la sede operativa principale, gli utili, le perdite ed i diritti di voto attribuibili a queste partecipazioni ed il riepilogo dei dati economico-finanziari non ancora modificati dalle elisioni infragruppo. L'informativa fornita deve anche permettere ai lettori del documento consolidato di valutare la natura e la misura di eventuali restrizioni significative (ad esempio i diritti di protezione) alla capacità di accedere alle attività della controllata o di estinguerne le passività; la natura e le variazioni dei rischi legati ad interessenze in entità strutturate consolidate; e le conseguenze derivanti da cambiamenti partecipativi che possano provocare o meno la perdita di controllo.⁹⁶

3.10.2. Partecipazioni in entità strutturate non consolidate

Un'altra tipologia di *disclosure* richiesta dal principio internazionale IFRS 12 riguarda la così detta entità strutturata non consolidata, definita dall'*appendice A* dello standard di riferimento come “*Entità strutturata in modo che i diritti di voto, o diritti similari, non siano il fattore preponderante per stabilire chi controlla l'entità (..)*”. I diritti di voto, dunque, non risultano fondamentali alla fine della determinazione del controllo, in quanto essi potrebbero riferirsi solo ad attività amministrative, lasciando agli accordi contrattuali la direzione delle attività strategiche rilevanti.

Le entità strutturate, tra le quali si comprendono anche le società a destinazione specifica (SPE), sono caratterizzate dai seguenti attributi: la presenza di un obiettivo definito, di attività limitate, di un patrimonio netto insufficiente a finanziare le proprie attività e di sostegni finanziari subordinati nella forma di strumenti contrattuali che attribuiscono agli investitori un rischio di credito. Chiaramente, la tipologia, l'ammontare di detto sostegno finanziario ed i motivi per cui viene fornito devono

⁹⁶ IASB, *IFRS 12: Disclosure of Interests in Other Entities*, paragrafi 10-19.

essere illustrati, indipendentemente dal fatto che esso sia dovuto dalla presenza di un accordo o che sia elargito per volontà dell'entità che detiene l'interesse nella struttura. L'informativa sollecitata ha lo scopo di consentire due azioni agli utilizzatori del bilancio: la comprensione e la valutazione della natura, delle variazioni e dei rischi associati alle interessenze possedute in tali entità. In quanto alla natura degli interessi, le informazioni sollecitate riguardano sia il carattere qualitativo sia quello quantitativo di questi ultimi, tra cui, ad esempio, le ragioni, lo scopo, le modalità e le dimensioni del finanziamento rivolto a detta entità, oltre ai ricavi percepiti dalla stessa e al valore delle sue attività. Con riferimento ai rischi, invece, l'IFRS 12 richiede un riepilogo delle attività e delle passività rilevate in bilancio riferite al coinvolgimento in tali realtà economiche e la determinazione della massima esposizione alla perdita, la quale dovrà essere confrontata con le attività e le passività iscritte.⁹⁷

3.11. Modificazioni all'IFRS 10

Lo IASB, in data 28 giugno 2012, pubblica delle modificazioni al pacchetto di principi IFRS 10 “Bilancio consolidato” (*Consolidated Financial Statements*), IFRS 11 “Accordi a controllo congiunto” (*Joint Arrangements*) ed IFRS 12 “Informativa sulle partecipazioni in altre entità” (*Disclosure of Interests in Other Entities*). Le variazioni apportate sono il risultato delle proposte contenute nell'*exposure draft* “Guida alle disposizioni transitorie”, divulgata nel dicembre 2011 dal Board stesso in seguito alla richiesta di chiarificare le norme contenute nel principio IFRS 10, con particolare riferimento all'*appendice C* di tale pronunciamento dedicata alle disposizioni transitorie.

“The objective of the proposed amendments is to clarify the transition guidance in IFRS 10 by confirming when an entity needs to apply IFRS 10 retrospectively.”⁹⁸

⁹⁷ IASB, *IFRS 12: Disclosure of Interests in Other Entities*, paragrafi 24-29.

⁹⁸ (S.n.), *IASB proposes to clarify the transition guidance in IFRS 10*, in “Accountancy Ireland”, Vol. 44, n. 1, p. 54, 2012.

Le modifiche si focalizzano sul concetto di applicazione retroattiva dello standard IFRS 10 e nello specifico riguardano la data di prima applicazione del principio in questione e l'obbligo di fornire informazioni comparative rettificate sugli esercizi precedenti, qualora le conclusioni sul consolidamento secondo IAS 27/SIC 12 e IFRS 10 non siano le medesime. In quanto al primo punto, lo IASB specifica che la data di adozione del pronunciamento deve coincidere con l'inizio dell'esercizio in cui tale standard viene utilizzato per la prima volta ed, essendo permessa un'applicazione anticipata, l'anno potrebbe essere anteriore al 2013. Riguardo la seconda osservazione, è previsto un alleggerimento nella transizione al nuovo standard: l'onere di emanare un'informativa comparativa rettificata viene, infatti, limitata al solo esercizio precedente a quello in cui l'IFRS 10 viene attuato per la prima volta, sempre che l'esercizio immediatamente precedente non sia quello in corso.⁹⁹

Per quanto riguarda le variazioni apportate all'IFRS 12, esse sono inerenti alla *disclosure* sulle entità strutturate non consolidate, per le quali viene eliminato l'obbligo di presentare informazioni comparative con riferimento agli esercizi precedenti a quello in cui il pronunciamento internazionale viene adottato per la prima volta. I cambiamenti sopra citati, ai sensi del nuovo paragrafo 1A introdotto nelle *appendici C* dei principi IFRS 10 ed IFRS 12, devono essere applicati ai bilanci degli esercizi che iniziano il 1° gennaio 2013. Chiaramente, qualora un'entità opti per un'attuazione anticipata dei pronunciamenti, le variazioni dovranno essere rispettate a partire da tale momento: si sancisce, dunque, una coincidenza tra la data di adozione degli standards e quella dei rispettivi emendamenti.

Nonostante quanto stabilito dallo IASB in riferimento sia ai contenuti, sia al periodo di entrata in vigore delle disposizioni contabili internazionali, è l'Unione Europea a decretare, in fine, l'eventuale esecuzione di queste norme nei Paesi membri attraverso un procedimento di omologazione. Quest'ultimo prevede, anche per quanto riguarda le modificazioni ai principi già approvati in passato, l'intervento di gruppi di esperti contabili, atti a valutare dal punto di vista tecnico la conformità delle norme a determinati criteri.

⁹⁹ OIC (Organismo Italiano di Contabilità), *Newsletter 1° quadrimestre 2013*, p. 6.

“La consultazione del gruppo degli esperti tecnici (TEG) dello European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG) conferma che le modifiche all’IFRS 10, all’IFRS 11 e all’IFRS 12 soddisfano i criteri tecnici di adozione previsti dall’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1606/2002.”¹⁰⁰

In seguito al parere positivo dell’organo privato EFRAG, l’Unione Europea convalida gli emendamenti pubblicando il Regolamento (UE) n. 313/2013 del 4 aprile 2013, il quale sancisce come data di loro prima applicazione l’esercizio finanziario avente inizio il 1° gennaio 2014.

3.11.1. Un’eccezione al consolidamento: le Investment Entities

Dalla lettura del principio contabile internazionale IFRS 10 traspare la logica del “consolidare tutto”, la quale può produrre, però, situazioni opposte rispetto ai noti fini di bilancio: il consolidamento di talune entità, in certi casi, fornisce un’utilità informativa minore ai lettori del documento.¹⁰¹ Ne sono un esempio le *Investment Entities*, inquadrate tra le società di investimento, che perseguono l’obiettivo di gestire investimenti partecipativi e non lo scopo di dirigere e coordinare più imprese nell’ottica unitaria di gruppo.

“An investment entity is an entity whose business purpose is to make investments for capital appreciation, investment income, or both.”¹⁰²

¹⁰⁰ Si veda il *Regolamento (UE) n. 313/2013 della Commissione del 4 aprile 2013*.

L’articolo 3, paragrafo 2, del Regolamento (CE) n. 1606/2002 del 19 luglio 2002, emanato dal Parlamento Europeo e dal Consiglio, relativo all’applicazione dei principi contabili internazionali, sancisce che essi possono essere adottati solo se contribuiscono all’interesse pubblico europeo, se rispondono ai criteri di comprensibilità, pertinenza, affidabilità e comparabilità richiesta dall’informazione finanziaria e se non contrari alle disposizioni contenute nella Quarta e nella Settima direttiva (direttiva 78/660/CEE e direttiva 83/349/CEE).

¹⁰¹ De Gennaro G., Mazzeo R., *Bilancio consolidato: novità per le Investment Entities*, p. 18.

¹⁰² IASB, October 2012, *Investment Entities (Amendments to IFRS 10, IFRS 12 and IAS 27)*, Project Summary and Feedback Statements, p. 3.

Queste tipologie di entità divengono oggetto del dibattito tecnico precedente la pubblicazione dell'IFRS 10 in quanto, sia coloro che redigono il rendiconto, sia i soggetti che lo utilizzano lamentano l'inadeguatezza dell'informazione economico-finanziaria derivante dal loro consolidamento.

*“These amendments has been introduced as a result of requests from preparers and users in the investment entity industry. Having listened to the feedback we received, we expect the changes to significantly improve the quality of financial reporting in this area, enhancing transparency and comparability both within and between investment entities.”*¹⁰³

In seguito a queste osservazioni, lo IASB, nell'ottobre 2012, pubblica un emendamento al principio IFRS 10, il quale sancisce l'eccezione al consolidamento per le capogruppo che rientrano nella categoria delle *Investment Entities*. Nello specifico, una società può definirsi una *Investment Entity* se, contemporaneamente, ottiene fondi da uno o più investitori con l'obiettivo di fornire loro servizi professionali di gestione degli investimenti, se ha come oggetto sociale l'investimento di detti fondi al fine di ottenere una remunerazione e/o rivalutazione del capitale ed, infine, se misura e valuta tali investimenti sulla base del loro *fair value*, definito dallo IAS 32 “Strumenti finanziari: esposizioni nel bilancio” (*Financial Instruments: Presentation*) come “*il corrispettivo al quale un'attività può essere scambiata, o una passività estinta, in una libera transazione fra parti consapevoli e disponibili.*” Il Board opta per una rilevazione al *fair value* in quanto essa consente una riduzione del tempo e dei costi legati alla misurazione degli investimenti, fornisce più informazioni sugli stessi ed è, inoltre, maggiormente gradita agli investitori.¹⁰⁴ Oltre allo soddisfacimento dei sopra citati requisiti, la società candidata ad essere *Investment Entity* deve godere di specifici attributi, quali la presenza di più di un investimento e di più di un investitore (che sia terzo all'entità stessa) ed il possesso di interessi in altre imprese nella forma di capitale o simili. La mancanza di una o più di queste peculiarità, tuttavia, non preclude la classificazione a società d'investimento: al verificarsi di tale situazione, sarà richiesto

¹⁰³ Hoogervorst H., chairman of the IASB, press release, 31 October 2012, p. 1.

¹⁰⁴ IASB, *Investment Entities (Amendments to IFRS 10, IFRS 12 and IAS 27)*, p. 4.

un maggior grado di *disclosure* per giustificare l'assenza di una delle caratteristiche. A titolo esemplificativo, i soggetti che possono rientrare in questa categoria e che rispettano, dunque, le condizioni precedentemente illustrate, sono i fondi pensione, le organizzazioni di venture capital, le organizzazioni di *private equity* ed altre società simili di investimento.

Ricapitolando, lo IASB decreta l'esonero dall'obbligo di redigere il bilancio consolidato per le capogruppo che si possano definire *Investment Entities*, le quali devono contabilizzare i propri investimenti in partecipate al *fair value* attraverso le voci di bilancio profitto o perdita, in accordo con quanto stabilito dal principio IFRS 9 "Strumenti finanziari" (*Financial Instruments*).

*"These entities would be exempt from the consolidation requirements and instead would be required to account for all their investments at fair value through profit or loss."*¹⁰⁵

Tale eccezione al consolidamento, inoltre, non può essere in nessun caso esercitata se la holding non è qualificata come *Investment Entity*, indipendentemente dalla natura delle controllate, siano anch'esse società di investimento. In quanto all'obbligo di contabilizzare gli investimenti al *fair value*, sebbene la società holding sia una *Investment Entity*, esso viene meno qualora le controllate forniscano servizi che riguardano solamente le attività di investimento della *parent company*: in questa situazione si richiede, infatti, il consolidamento della partecipata secondo le norme stabilite dall'IFRS 10.

Relativamente alla *disclosure* su queste tipologie di entità, lo IASB apporta modifiche al principio IFRS 12, il quale richiede che siano illustrati tutti i giudizi e tutte le assunzioni che portano a definire una società come *Investment Entity*. Con riferimento alle partecipate non consolidate, i cui investimenti sono valutati al *fair value*, il pronunciamento sancisce la pubblicazione delle seguenti informazioni: la ragione sociale dell'impresa in questione, il Paese in cui ha sede, la percentuale di interessi e di diritti di voto posseduti in capo alla stessa, l'eventuale presenza di restrizioni al

¹⁰⁵ (S.n.), *IASB proposed to exempt Investment Entities from consolidation requirements*, in "Accountancy Ireland", Vol. 43, Issue 5, p. 57, 2011.

trasferimento di fondi alla holding, qualunque supporto finanziario erogato da quest'ultima, ed, in fine, l'indicazione dell'eventuale presenza di accordi con entità strutturate.

La data di entrata in vigore di tali modificazioni viene fissata al 1° gennaio 2014, dunque un anno dopo il termine stabilito per i pronunciamenti IFRS 10 ed IFRS 12. Tuttavia, lo IASB permette un'adozione anticipata dell'emendamento, al fine di consentire alle *Investment Entities* l'applicazione delle variazioni ad esse relative nello stesso momento in cui vengono adottati per la prima volta gli standards.

Nonostante quanto deliberato dal Board, le modificazioni illustrate non sono ancora state omologate dall'Unione Europea e, di conseguenza, non sono ancora vincolanti nei Paesi membri.

CAPITOLO 4

PRINCIPI CONTABILI IAS 27 ED IFRS 10 A CONFRONTO

4.1. Cambiamenti nella nozione di controllo

Le differenze principali che distinguono il principio IAS 27 dal pronunciamento IFRS 10 attualmente in vigore sono inerenti alla formulazione della nozione di controllo. Questo concetto, infatti, non esposto in modo chiaro ed univoco nello standard di precedente applicazione, viene rivisto e puntualizzato, al fine di renderne disponibile una definizione precisa, valevole per ogni tipologia di entità.

Nello specifico, mentre lo IAS 27, al paragrafo 4, definisce il controllo come *“il potere di determinare le politiche finanziarie e gestionali di un’entità, al fine di ottenere i benefici dalle sue attività”*, l’IFRS 10, al paragrafo 6, specifica, invece, che *“un investitore controlla un’entità oggetto di investimento quando è esposto a rendimenti variabili, o detiene diritti su tali rendimenti, derivanti dal proprio rapporto con la stessa e nel contempo ha la capacità di incidere su tali rendimenti esercitando il proprio potere su tale entità”*.

Nel passaggio al nuovo pronunciamento, si nota subito l’introduzione di due diversi termini, quali investitore (*investor*) ed investito (*investee*) per indicare rispettivamente l’impresa capogruppo e le sue partecipate. I nuovi vocaboli hanno l’obiettivo di porre l’enfasi sul fatto che sussiste un investimento sottostante la relazione tra le entità e che esso, in quanto tale, può condurre alla realizzazione di risultati sia positivi che negativi. Quest’ultima affermazione costituisce un altro elemento di distinzione tra le due disposizioni contabili: se lo IAS 27 stabilisce l’esistenza del controllo solo nel caso in cui la *parent company* ottenga benefici dalle attività della partecipata, l’IFRS 10, all’opposto, riconosce anche i risultati negativi. Nella definizione di controllo, la voce benefici viene sostituita dalla voce ritorni, per evidenziare tale più ampia concezione.

In quanto ai criteri che determinano il controllo, essi creano un’ulteriore differenza tra gli standards IAS 27 ed IFRS 10: si evince, infatti, un orientamento dissimile nei confronti del controllo formale *“de jure”* e sostanziale *“de facto”*. Il primo si manifesta con il possesso di più della metà dei diritti di voto esercitabili nell’assemblea

dell'impresa partecipata o tramite la stipulazione di accordi contrattuali o clausole statutarie, il secondo si esplica attraverso la capacità della holding di indirizzare le politiche gestionali e strategiche dell'impresa figlia o il potere di nominare la maggioranza dei membri dell'organo societario che governa l'entità, indipendentemente dalla quota di capitale di appartenenza, che potrebbe essere anche pari a zero. Con riferimento alle due tipologie appena illustrate, lo IAS 27 riconosce esplicitamente la sussistenza del controllo in presenza di legami formali, mentre tace riguardo al consolidamento di imprese in cui vi sono solo legami sostanziali. Ciò genera non poche incongruenze interpretative: società capo, in situazioni analoghe, adottano comportamenti opposti riguardo all'inclusione nell'area di gruppo di imprese in cui detengono meno del 50% dei diritti di voto. Chiaramente, atteggiamenti contrapposti riducono il grado di comparabilità dei bilanci e distorcono le valutazioni e le interpretazioni degli utilizzatori dei documenti economico-finanziari. L'IFRS 10 supera il problema emanando una nuova definizione di controllo, non legata alla percentuale dei diritti di voto, alla presenza di vincoli contrattuali o di clausole statutarie, ma ancorata, invece, a tre pilastri: l'esercizio di potere sulla società partecipata, l'esposizione o il diritto alla variabilità dei risultati derivanti dal coinvolgimento con l'entità oggetto di investimento e la capacità di utilizzare il potere per influenzare detti rendimenti.¹⁰⁶ La sussistenza contemporanea di questi tre elementi chiave, inoltre, ai sensi dello pronunciamento in esame, deve essere costantemente verificata.

Un'altra questione, inerente al controllo, sviluppata distintamente dai principi oggetto di confronto, riguarda il trattamento delle società veicolo o società a destinazione specifica (SPE) istituite per il raggiungimento di uno scopo predeterminato. Esse rappresentano un esempio di esercizio di controllo di fatto, in quanto l'entità fondatrice le costituisce per trasferire loro attività o eseguire loro servizi, ottenendo, successivamente, il diritto ad utilizzare le medesime attività, indipendentemente dalla quota di capitale posseduto. L'argomento, in quanto elaborato, non viene esposto direttamente dallo IAS 27 ma dalla sua interpretazione SIC 12 "Consolidamento di società a destinazione specifica" (*Consolidation – Special Purpose Entities*), la quale espone i criteri, al soddisfacimento dei quali, vige l'obbligo di consolidare queste particolari entità. Il documento

¹⁰⁶ I tre pilastri vengono approfonditi in dettaglio nel capitolo 3, *Evoluzione del concetto di controllo: IFRS 10*, di questo elaborato.

interpretativo sancisce l'inclusione nell'area di gruppo qualora la società che crea la SPE abbia il diritto ad ottenere la maggioranza dei benefici derivanti da essa e sia esposta alla maggior parte dei rischi residuali o di proprietà. L'IFRS 10, al contrario, non si pone il problema delle modalità da attuare: esiste, infatti, un'unica concezione di controllo, sopra indicata, valevole ed applicabile ad ogni tipologia di entità, compresa la SPE. Ai sensi del nuovo pronunciamento, la società veicolo viene consolidata solo se rispecchia i criteri illustrati nei tre pilastri definitivi del controllo, ad essa, infatti, non è dedicato un approccio separato secondo i rischi ed i benefici trasferiti. Questi ultimi, chiaramente, rimangono indicatori di sussistenza del controllo, però non costituiscono un fattore determinante per la presenza dello stesso.¹⁰⁷

4.2. Trattamento dei diritti di voto potenziali

Il trattamento dei diritti di voto potenziali si rivela una questione delicata ai fini della valutazione dell'esercizio del controllo da parte di una entità nei confronti di un'altra. Tali diritti, quali opzioni call su azioni, warrant azionari, strumenti di debito o rappresentativi di capitale convertibili in azioni ordinarie, se esercitati o convertiti, possono modificare il possesso dei diritti di voto. La possibilità di mutazione nell'assetto proprietario derivante da questi ultimi porta a delle ripercussioni sulla sussistenza del controllo, per questo motivo sia il principio IAS 27, sia il pronunciamento IFRS 10 dedica una sezione al loro trattamento.

Nello specifico, lo IAS 27 sancisce l'obbligo di considerare i diritti di voto potenziali qualora essi siano correntemente esercitabili o convertibili, in modo da comprendere se attraverso il loro esercizio un'impresa possa avvalersi della facoltà di stabilire le politiche gestionali e finanziarie della partecipata. Allo scopo di capire se essi concorrono alla determinazione del controllo, devono essere valutati tutti i fatti e le circostanze che influiscono su tali diritti, ad esempio clausole di esercizio del voto o accordi contrattuali. Nel caso opposto, in cui questi diritti non siano correntemente convertibili o esercitabili fino al verificarsi di un evento futuro o fino ad una data futura, non dovranno essere presi in considerazione. Inoltre, lo standard non ritiene rilevanti le intenzioni del management o la sussistenza della capacità finanziaria di dare attuazione

¹⁰⁷ Ferrari A., Panzironi F., *IFRS 10 "Consolidated Financial Statements"*, p. 12.

agli strumenti finanziari in cui tali diritti sono incorporati, essendo questi fattori non oggettivi. L'IFRS 10, ritenendo anch'esso fondamentale la tematica e la considerazione dei diritti di voto potenziali ai fini del controllo, si discosta da quanto stabilito dallo standard precedente, introducendo nuovi concetti. La disposizione attualmente in vigore include tali diritti tra quelli valevoli per la sussistenza del potere su una società, primo pilastro basilare definitorio del controllo. La valutazione non solo dei diritti di voto potenziali, ma anche di altre tipologie, discende però dalla presenza della caratteristica di sostanzialità del diritto, non evocata dallo IAS 27. Un diritto si definisce sostanziale se attribuisce al titolare la capacità pratica di esercitarlo nei momenti in cui è necessario deliberare sulla gestione delle attività rilevanti della partecipata. La mancanza di tale attributo rende ininfluyente sia la tipologia di diritti detenuti, sia la percentuale degli stessi (anche il possesso della maggioranza dei diritti di voto diventa insignificante). Definire la sostanzialità del diritto è, dunque, un processo di fondamentale importanza, che richiede il giudizio in capo a molteplici fatti e circostanze poiché l'esistenza del controllo potrebbe essere inficiata dalla presenza di barriere (penali, economiche, operative, ecc.), dalla necessità di approvazione di più parti (esercizio collettivo dei diritti) e dall'eventuale ottenimento di benefici derivanti dall'esercizio dei diritti posseduti (conversione diritti di voto potenziale). Oltre alla valutazione in merito alla sostanzialità, l'IFRS 10 richiede anche la considerazione dei motivi, dei termini, delle condizioni, delle aspettative e del contesto in cui i diritti di voto potenziali vengono sottoscritti. La precedente affermazione, che evidenzia l'importanza anche dei fattori soggettivi legati alla costituzione dei diritti, fa emergere un'aggiuntiva differenza con lo IAS 27, il quale include solo fattori oggettivi come parametri di riferimento nella valutazione del diritto stesso. Inoltre, la condizione di significativamente *out of the money* e lievemente *out of the money*, precisata nel capitolo 3.5.1. *Il potere sulla partecipata*, segnala la rilevanza dell'analisi del contesto, della capacità finanziaria di convertire gli strumenti di riferimento e delle intenzioni dei soggetti titolari di tali diritti.

4.3. I nuovi concetti introdotti dall'IFRS 10

Il pronunciamento contabile IFRS 10 introduce nuovi concetti in materia di bilancio consolidato, non disciplinati dal precedente principio di riferimento IAS 27. Nello

specifico, le nuove disposizioni riguardano la presenza di relazioni di agenzia, la sussistenza di diritti di protezione, i *silos* e le entità di investimento (*Investment Entities*).

4.3.1. *Le relazioni di agenzia*

In quanto alle relazioni di agenzia, lo standard attualmente in vigore evidenzia la necessità di comprendere se il soggetto che esercita il potere sulla partecipata, il così detto *decision-maker*, agisca da principale (*principal*) o da agente (*agent*). La nuova disposizione contabile inserisce, in questo modo, il concetto di potere delegato, precisando che un soggetto incaricato ad esercitare poteri decisionali per conto e beneficio di terzi opera come agente in una relazione di agenzia e non come principale. Ne consegue che l'agente, nel momento in cui esercita la propria autorità, non è colui che controlla la società oggetto di investimento, ma un soggetto al quale viene delegato il potere deliberativo: il potere sulla partecipata, infatti, rimane in capo all'investitore. Siccome la presenza di tali relazioni di agenzia potrebbe portare all'attribuzione del potere di controllo su una società in capo al soggetto errato (l'agente), l'IFRS 10 richiede la distinzione tra principale ed agente. Al fine di comprendere se il *decision-maker* controlli o meno la società partecipata, si devono considerare attentamente la situazione in cui versa l'entità ed una serie di fattori contenuti nella guida operativa del principio ed illustrati nel presente elaborato al capitolo 3.5.3. *Correlazione tra potere e rendimenti: principal or agent?*

4.3.2. *I diritti di protezione*

Un altro concetto trattato dalla disposizione contabile IFRS 10 al quale lo IAS 27 non fa riferimento, è l'attenzione verso i così detti diritti di protezione o diritti di veto, quali, ad esempio, il diritto a vietare al debitore di intraprendere attività pericolose che possano peggiorare il grado di solvibilità del debito, il diritto di un finanziatore a pignorare i beni del debitore in seguito al mancato rimborso del finanziamento concesso ed il diritto di approvare spese di importi superiori a determinate soglie o l'emissione di strumenti finanziari. Essi sono costituiti con l'obiettivo di tutelare l'investitore qualora si

verifichino dei cambiamenti straordinari nelle attività della partecipata e sono esercitabili in speciali circostanze. Al trattamento di questi diritti l'IFRS 10 dedica una sezione nella sua guida operativa, per specificare che coloro che li detengono non hanno alcun potere sull'*investee* e non possono impedire ad altri soggetti di acquisire il controllo dell'impresa in questione. I diritti di protezione sono concepiti, infatti, solo per tutelare le interessenze dei titolari degli stessi.

4.3.3. *I silos*

Il pronunciamento attualmente in vigore considera un caso particolare di controllo non disciplinato dallo IAS 27: il controllo parziale di una società. In questa situazione, una parte della partecipata si configura come *silo*, ossia come un'entità separata in cui le specifiche attività ed i flussi di cassa da esse derivanti costituiscono l'unica fonte per provvedere al pagamento di specifiche passività. Ne consegue che, soggetti diversi da coloro che detengono dette specifiche attività o passività non possono avanzare alcuna pretesa sulle stesse. La società holding, dunque, prima di procedere al consolidamento del *silo*, deve valutare se detiene o meno il controllo sul *silo* stesso. Nell'ipotesi in cui i tre elementi definatori del controllo non siano presenti simultaneamente, infatti, il *silo* deve essere escluso dall'area di gruppo.

4.3.4. *Le Investment Entities*

L'ultimo concetto costituente una novità in ambito di bilancio consolidato viene introdotto dallo IASB nell'ottobre 2012, attraverso l'emanazione di un emendamento al principio IFRS 10 stesso. L'argomento analizzato riguarda le così dette società di investimento (*Investment Entities*), che svolgono un'attività di gestione di investimenti partecipativi e non si configurano come entità volte a dirigere più imprese nell'ottica unitaria di gruppo. Ad esse, proprio per lo scopo che perseguono, viene dedicata una normativa particolare, specificata al capitolo 3.11.1. *Un'eccezione al consolidamento: le Investment Entities*, che sancisce l'esonero dalla redazione del conto consolidato per le capogruppo che rientrano in tale categoria. Quanto stabilito riguardo a queste tipologie di *parent companies* si presenta come un nuovo elemento con riferimento non solo allo

IAS 27, ma anche all'IFRS 10: il trattamento contabile delle *Investment Entities*, infatti, è in fase di discussione e non è ancora stato omologato dall'Unione Europea.

Chiaramente, a tutti i concetti appena illustrati è necessario allegare un'adeguata *disclosure*, la cui regolamentazione è contenuta nel principio IFRS 12. I dettagli da fornire ai lettori di bilancio, inerenti le novità introdotte, si configurano come un obbligo a fornire maggiori informazioni sul gruppo e non alterano quanto già stabilito in precedenza.

Riassumendo, ad eccezione dei diritti di protezione, la presenza di rapporti di agenzia, di *silos* e di società di investimento potrebbe mutare le relazioni di controllo e, di conseguenza, la composizione dell'area di gruppo rispetto agli esercizi precedenti l'entrata in vigore dello standard IFRS 10. Coerentemente con questo eventuale cambiamento, deve essere modificata anche la preparazione del bilancio consolidato, per renderlo aggiornato alle dinamiche del gruppo.

È necessario precisare, infine, che l'IFRS 10 non apporta modifiche all'intero IAS 27: le disposizioni in esso contenute, infatti, rimangono invariate per quanto concerne gli esoneri e gli obblighi di presentazione del conto consolidato e le procedure di consolidamento.

4.4. Transizione all'IFRS 10: il giudizio professionale

L'adozione del nuovo principio contabile IFRS 10 e, dunque, l'introduzione di un nuovo concetto di controllo provocherà dei cambiamenti nella delimitazione dell'area di consolidamento e, di conseguenza, nella redazione del rendiconto di gruppo. Il pronunciamento attualmente in vigore, infatti, richiederà sia un trattamento diverso di argomenti già trattati dal precedente standard IAS 27, quali i diritti di voto potenziali e le società veicolo, sia la valutazione di nuove situazioni, ossia la presenza di relazioni di agenzia, di *silos*, di diritti di protezione e di holding configurate come *Investment Entities*. La considerazione di tutti questi fattori e la nuova definizione di controllo avranno, sicuramente, un impatto decisivo nella discussione sulla sussistenza dello stesso nei confronti delle società partecipate. L'applicazione delle disposizioni contenute nell'IFRS 10 potrebbe, appunto, portare al consolidamento o, al contrario,

all'esclusione di entità precedentemente non considerate o incluse nel perimetro di gruppo ai sensi dello IAS 27. Sebbene la data di applicazione del pronunciamento sia fissata al 1° gennaio 2013, con conseguente redazione e pubblicazione dei primi bilanci redatti sulla base di detto principio nell'anno successivo 2014,¹⁰⁸ dalla lettura dei documenti economico-finanziari presentati dalle società holding, incluse le relazioni semestrali, traspare già l'impegno delle stesse nell'esaminare le peculiarità di tale disposizione contabile e gli effetti che essa avrà nella realtà del gruppo.

Esempio – Gruppo Nice

Il Gruppo Nice, nato agli inizi degli anni '90, svolge la propria attività, a livello internazionale, nel settore della progettazione, produzione e commercializzazione di sistemi per l'Home Automation. Inoltre, da dicembre 2010 ha affermato la propria presenza anche nel campo dell'illuminazione.

“Il nuovo principio muove dai principi esistenti, individuando nel concetto di controllo il fattore determinante ai fini del consolidamento di una società nel bilancio consolidato della controllante. Inoltre fornisce una guida per determinare l'esistenza del controllo laddove sia difficile da accertare. (..). Alla data della presente Relazione Annuale, il Gruppo sta valutando gli eventuali impatti che deriveranno dall'adozione del nuovo principio.”¹⁰⁹

Esempio – Gruppo Barclays

Il Gruppo Barclays, fondato nel 1690 a Londra, opera nel settore bancario/finanziario a livello internazionale, affermando la propria presenza in oltre 50 Paesi, per un totale di 140 mila persone impiegate.

¹⁰⁸ Nonostante quanto sancito dallo IASB, nell'Unione Europea l'obbligo di applicare il pronunciamento è stato posticipato al 1° gennaio 2014, come descritto nel capitolo “3.2. Field-Testing on IFRS 10” del presente elaborato.

¹⁰⁹ Gruppo Nice S.p.A., Relazione sulla gestione. Bilancio consolidato e d'esercizio 2012, *Nota integrativa al bilancio consolidato al 31 dicembre 2012*, p. 24.

“The implementation of IFRS 10 resulted in the Group consolidating some entities that were previously not consolidated and deconsolidating some entities that were previously consolidated, principally impacting the consolidation of entities in the Investment Bank with credit market exposures.”¹¹⁰

Come illustrato in precedenza, non sono ancora disponibili bilanci consolidati preparati secondo il principio contabile IFRS 10. A causa di ciò, non è possibile rilevare concretamente i cambiamenti che l'applicazione del nuovo pronunciamento avrà nella definizione dell'area di gruppo e, quindi, nella predisposizione del rendiconto economico-finanziario. Tuttavia, è possibile ipotizzare gli impatti che l'adozione di questo standard avrà nelle realtà contabili aziendali. A tale proposito, è stata condotta un'intervista, attraverso la somministrazione di un breve questionario, a coloro che direttamente dovranno trattare con l'applicazione dell'IFRS 10: i preparatori ed i revisori dei documenti consolidati.¹¹¹ I primi si identificano nei responsabili finanziari delle società holding tenute alla redazione del rendiconto di gruppo, i secondi nei professionisti che, tramite una procedura campionaria, si occupano di verificare la veridicità e la correttezza delle poste di un bilancio. Alle due categorie di soggetti appena citate sono stati rivolti degli interrogativi inerenti il confronto tra i principi IAS 27 ed IFRS 10.¹¹² Nello specifico, le questioni affrontate riguardano gli argomenti di paragone già esposti nel presente capitolo ai paragrafi 4.1. *Cambiamenti nella nozione di controllo*, 4.2. *Trattamento dei diritti di voto potenziali* e 4.3. *I nuovi concetti introdotti dall'IFRS 10*.

In seguito viene riportata la sintesi delle opinioni espresse per ciascuna tematica trattata.

- I. *La nuova definizione di controllo.* I professionisti intervistati si presentano favorevoli alla nuova definizione di controllo: il concetto viene infatti ampliato con l'obiettivo di regolare più casistiche possibili. Questo fine, nello specifico, viene raggiunto sia attraverso la sostituzione del termine benefici con il

¹¹⁰ Barclays PLC Group, *Barclays PLC Group Reporting Changes (effective 1st January 2013) 2012 & 2011 Restatement Document*, p.1.

¹¹¹ L'intervista è stata condotta su un campione di società con sede nelle province di Treviso, Padova e Venezia. Per motivi di privacy, i nominativi sia dei soggetti intervistati, sia delle aziende per le quali esercitano, non verranno citati.

¹¹² Il questionario completo è disponibile nell'appendice del presente elaborato.

vocabolo ritorni, per imporre l'obbligo di consolidamento anche delle entità da cui si ottengono risultati negativi, sia tramite l'istituzione dei tre pilastri definitivi del controllo. L'esercizio del potere sull'*investee*, l'esposizione o il diritto ai ritorni variabili derivanti dal coinvolgimento con la partecipata e la capacità di utilizzare il potere per influenzare detti rendimenti sono i nuovi elementi indicanti la sussistenza del controllo, la cui presenza simultanea non risulta, tuttavia, fondamentale a tutti gli intervistati. Alcuni, infatti, sostengono l'equivalenza dei tre requisiti argomentando tale opinione sulla base della sola lettura dell'IFRS 10 stesso, altri, al contrario, ritengono indispensabile un'analisi approfondita del contesto in cui si trova l'impresa poiché, talvolta, nella realtà, vengono posti in essere dei legami indiretti che comportano la sussistenza del controllo anche in assenza delle condizioni imposte dalla norma. I tre elementi sopra descritti, inoltre, non si riferiscono in alcun modo al possesso della maggioranza dei diritti di voto o alla presenza di altri vincoli formali (contratti, clausole statutarie, ecc.) imposti dallo IAS 27: questo evidenzia il prevalere del concetto di sostanza sulla forma, il quale, secondo preparatori e revisori del bilancio, fornisce una rappresentazione migliore della realtà aziendale. Conseguentemente a quanto illustrato, vengono risolte le divergenze interpretative dovute alle situazioni di controllo di fatto, ossia controllo con il possesso di meno del 50% dei diritti di voto, essendo eliminato ogni riferimento alla detenzione della maggioranza degli stessi. Riassumendo, l'IFRS 10 fornisce una definizione più completa della nozione di controllo e diminuisce la discrezionalità derivante dall'applicazione dello IAS 27 nella delimitazione dell'area di gruppo.

- II. *Le società veicolo (SPE)*. Le condizioni al verificarsi delle quali avveniva il consolidamento delle società a destinazione specifica, istituite per uno scopo preciso, in quanto argomento vasto e complicato, veniva sviluppato separatamente nel SIC 12, a cui il principio IAS 27 rimandava. L'IFRS 10, al contrario, non tratta separatamente queste tipologie di entità, subordinando la loro inclusione nell'area di gruppo alla presenza dei tre elementi definitivi del controllo. I professionisti intervistati ritengono maggiormente appropriato quanto stabilito dall'attuale pronunciamento: esso elimina le zone d'ombra

contenute nell'interpretazione SIC 12 rendendo il trattamento di queste particolari imprese più chiaro e comprensibile.

III. *L'attributo di sostanzialità del diritto e diritti di voto potenziali.* L'introduzione dell'attributo di sostanzialità del diritto, ossia il concreto esercizio dello stesso nei momenti in cui è necessario deliberare sulla gestione delle attività rilevanti della partecipata, è considerato sicuramente utile dagli intervistati. Questa opinione viene argomentata riportando l'esempio di una situazione di frequente manifestazione nella realtà aziendale: la presenza di barriere penali, economiche, operative, ecc., le quali possono rendere ininfluenti anche il possesso della maggioranza dei diritti di voto. Lo IAS 27 non valutava l'esistenza di tali barriere, per questo motivo, secondo i professionisti interpellati, l'IFRS 10 compie un passo in avanti, circoscrivendo e considerando nuove casistiche. Per quanto riguarda i diritti di voto potenziali, risulta assolutamente positiva, al fine di chiarificare casi di dubbia sussistenza del controllo, l'analisi di ulteriori elementi, quali la disponibilità finanziaria di esercitare tali diritti e le intenzioni del management. Tuttavia, nonostante la presenza di queste utili e precise delucidazioni, gli intervistati sostengono che, indipendentemente dall'attributo di sostanzialità del diritto e della possibilità finanziaria di esercitare i diritti di voto potenziali, la decisione finale di dare attuazione agli strumenti che contengono detti diritti dipenda dalla volontà del management, il quale potrebbe adottare comportamenti oggettivamente non prevedibili. L'esercizio o meno dei diritti di voto potenziali è legato, infatti, alle strategie finanziarie e ai piani industriali delle aziende che potrebbero prevedere possibili perdite nell'immediato, compensate, successivamente, da benefici realizzabili nel lungo periodo. A seguito di quanto illustrato, anche la distinzione tra diritti di voto potenziali significativamente *out of the money* e lievemente *out of the money* risulta poco utile, in quanto tutto è rimesso, in ultima analisi, alla discrezionalità del soggetto che detiene tali diritti.

IV. *Le relazioni di agenzia.* Le relazioni di agenzia costituiscono un elemento di novità introdotto dall'IFRS 10: il principio di precedente attuazione non trattava tali fattispecie. I professionisti intervistati ritengono la regolamentazione del potere delegato indispensabile ai fini dell'attribuzione del controllo in capo ad

una entità: l'investimento effettuato nella società partecipata deve essere, infatti, sempre espressione del soggetto che lo realizza e mai di colui che esercita il potere per conto dell'investitore stesso. Ne consegue che diventa fondamentale un'analisi approfondita volta a distinguere il principale dall'agente, al fine di estrapolare ed evidenziare queste relazioni non emerse precedentemente. L'IFRS 10, oltre a sancire l'importanza della considerazione di situazioni in cui sia presente un potere delegato, fornisce anche gli strumenti atti ad eseguire la distinzione tra soggetto principale ed agente. Il pronunciamento internazionale, in questo modo, rende ulteriormente complete le disposizioni riguardanti la determinazione dell'area di consolidamento: non solo circoscrive nuove casistiche ma specifica altresì il trattamento delle stesse.

- V. *I diritti di protezione.* Lo IAS 27 non menzionava i così detti diritti di protezione, volti a tutelare le interessenze di coloro che li possiedono, né la loro eventuale implicazione nella determinazione del controllo. L'IFRS 10, al contrario, evidenzia la necessità di specificare che essi non attribuiscono controllo in capo ai soggetti detentori degli stessi. I soggetti intervistati concordano con quanto stabilito dal nuovo principio, sostenendo, però, argomentazioni diverse. I revisori dei conti consolidati ritengono utile la delucidazione sui diritti di protezione per il fatto che l'argomento non veniva precedentemente trattato, inquinando così i rapporti di consolidamento e lasciando spazio a dubbi ed interpretazioni differenti. Questa categoria di professionisti, tuttavia, dichiara di non aver mai riscontrato casi in cui i diritti di protezione venissero considerati al fine della sussistenza del controllo, facendo riferimento, chiaramente, al contesto geografico in cui sono chiamati ad operare. I preparatori dei bilanci di gruppo, sebbene in accordo con quanto affermato dai revisori, manifestano una maggiore soddisfazione legata all'introduzione di questa disposizione. Tale atteggiamento viene giustificato presentando un esempio: accade spesso che il rispetto di accordi stipulati con gli istituti di credito porti a dei cambiamenti tali nelle strategie dell'impresa e, dunque, nella gestione delle attività rilevanti e dei ritorni da esse dipendenti, da pensare che il

controllo appartenga alla banca stessa.¹¹³ L'IFRS 10, dunque, emanando questa norma, non solo espone un tema non analizzato in precedenza, ma chiarifica anche la posizione dei finanziatori rispetto all'azienda.

VI. *I silos*. Il concetto di *silo* si configura come un elemento di novità introdotto dall'IFRS 10. I professionisti intervistati si esprimono in modo favorevole in merito alla subordinazione del consolidamento di queste parti di aziende, ritenute come entità distinte, solo alla presenza dei tre requisiti definitori del controllo in capo al *silo* stesso. Esistono casi, infatti, in cui all'interno della medesima impresa partecipata coesistono molteplici divisioni settoriali, le quali potrebbero non essere assoggettate al controllo della holding poiché operanti in modo autonomo. Tuttavia, nel corso delle interviste sono sorte due perplessità: la prima riguardante la facilità di individuazione dei *silos* stessi, legata alla tipologia di impresa e di business; la seconda inerente alla mancanza di praticità nell'eseguire la separazione dei valori contabili appartenenti a queste entità separate. Da un punto di vista meramente tecnico, i revisori ritengono che l'IFRS 10 complicherebbe e ridurrebbe la snellezza operativa della fase di consolidamento dei conti di ciascuna controllata.

VII. *Le Investment Entities*. Lo IASB, recentemente, ha proposto l'esonero dall'obbligo di redigere il bilancio consolidato per le capogruppo che si configurano come *Investment Entities*, le quali dovranno, invece, contabilizzare le proprie partecipate al *fair value*. Sia i preparatori del rendiconto economico-finanziario, sia i revisori dello stesso, concordano con quanto prospettato dal Board, sostenendo la medesima tesi: la finalità diversa delle holding che rientrano nella categoria di *Investment Entities*. Esse, infatti, effettuano investimenti in altre imprese con l'obiettivo di ottenere un rendimento positivo dagli stessi e non allo scopo di imporre il proprio controllo sulle partecipate. Ne risulta che il consolidamento integrale di queste ultime sarebbe poco significativo, essendo il concetto di gruppo stesso a venir meno: oltre alla

¹¹³ Nello specifico, i professionisti intervistati hanno fatto riferimento ai *Covenants*: accordi tra impresa e finanziatori volti a tutelare questi ultimi dai danni derivanti dalla gestione rischiosa dei finanziamenti concessi. Essi prevedono delle clausole vincolanti, al mancato rispetto delle quali scatta il ritiro del finanziamento o la rinegoziazione dello stesso a condizioni meno favorevoli per l'impresa.

mancanza di una direzione unitaria, non vi è il fine di raggiungere quella snellezza operativa, quel miglioramento dell'equilibrio gestionale e quell'integrazione dei processi produttivi tipica dei gruppi societari. Quanto sopra affermato, inoltre, viene avvalorato dal fatto che gli investimenti realizzati dalle *Investment Entities* coprono più settori molto diversi tra loro: partecipazioni nell'alimentare, ad esempio, possono essere affiancate da partecipazioni nel bancario. Conseguentemente a questo e al fine perseguito da tali tipologie di imprese, gli intervistati concordano con il criterio di valutazione delle partecipazioni al *fair value*.

Concludendo, ai professionisti interpellati è stata richiesta un'opinione generale sul nuovo principio IFRS 10: sia preparatori, sia revisori dei conti consolidati sostengono il maggior grado di completezza di tale pronunciamento. Esso fornisce, infatti, una definizione più ampia del concetto di controllo, chiarifica casi di dubbia interpretazione dello stesso, lascia meno spazio a punti di vista soggettivi e regola situazioni non trattate nello IAS 27. L'inquadramento di casi non disciplinati in precedenza, la definizione precisa di determinati concetti, secondo i soggetti intervistati, renderà, teoricamente, più facile la redazione e la revisione dei rendiconti economico-finanziari. Il termine "*teoricamente*" viene utilizzato di proposito nella proposizione precedente, al fine di evidenziare l'assenza di documenti redatti secondo questo standard. I professionisti, infatti, non hanno potuto esprimere un'opinione sulla praticità e sull'effettiva efficacia del pronunciamento, essendo l'IFRS 10 obbligatorio nei Paesi dell'Unione Europea a partire dal 1° gennaio 2014.

CONCLUSIONI

La nozione di controllo è un elemento cardine nella preparazione del bilancio consolidato, dalla quale discende l'inclusione o l'estromissione delle imprese dall'area di gruppo. La formulazione di questo concetto, così come esposta nello IAS 27, crea delle divergenze interpretative legate alle situazioni in cui si manifesta la presenza di un controllo di tipo "de facto". Lo IAS 27, infatti, sancisce l'esistenza del legame di controllo tra impresa holding e partecipata solo in presenza di vincoli formali, descritti in dettaglio al capitolo 2.5. *La nozione di controllo*, mentre tace riguardo al consolidamento di imprese in cui vi siano solo legami sostanziali. Conseguentemente a quanto stabilito dallo IAS 27, si presentano situazioni in cui società capo, in condizioni analoghe, adottano comportamenti opposti sulla scelta delle partecipate da includere o estromettere nella determinazione dell'area di gruppo. Nello specifico, come illustrato nel caso pratico descritto al capitolo 2.9. *I diversi profili interpretativi del controllo: il caso Ifil ed Eni*, si presentano due atteggiamenti contrapposti: il primo richiede, sempre e comunque, l'esistenza di un legame formale ai fini della sussistenza del controllo, il secondo, al contrario, prevede che sia sufficiente un controllo di fatto per decretare la presenza dello stesso. In seguito al verificarsi di detti casi dalle opposte soluzioni, lo IASB rileva la necessità di formulare un nuovo pronunciamento, l'IFRS 10, nel quale il concetto di controllo viene rivisto e puntualizzato, al fine di renderne disponibile una definizione precisa, valevole per ogni tipologia di entità. La nuova definizione, non più basata sulla percentuale dei diritti di voto posseduti dalla capogruppo, si fonda su tre pilastri: l'esercizio di potere sulla società partecipata, l'esposizione o il diritto alla variabilità dei risultati derivanti dal coinvolgimento con la stessa e la capacità di utilizzare il potere per influenzare detti rendimenti. Questi tre elementi, specificati in dettaglio al capitolo 3.5. *Il concetto di controllo*, ampliano la nozione di controllo, la rendono maggiormente completa e non limitano la sussistenza del controllo stesso alla presenza di vincoli formali. Inoltre, l'IFRS 10 chiarisce il trattamento delle così dette società veicolo (SPE), costituite per il raggiungimento di uno scopo ben definito. Tali entità, come descritto nel capitolo 2.7. *Un caso particolare: la Special Purpose Entity*, vengono analizzate nell'interpretazione SIC 12, la quale stabilisce il loro consolidamento sulla base dei rischi e dei benefici da esse trasferiti alla capogruppo.

L'IFRS 10 elimina quanto sancito da questa interpretazione, subordinando la loro l'inclusione nel perimetro di gruppo al rispetto dei tre elementi definitori del controllo. L'imposizione di un unico modello elimina così i dubbi legati all'applicazione del SIC 12 e porta ad una rappresentazione migliore della realtà aziendale complessiva, di cui sono parte integrante anche le società veicolo. Oltre all'ampliamento e alla precisazione dei fattori che comportano il controllo in capo ad una società, il nuovo pronunciamento introduce concetti ben definiti, con l'obiettivo di regolare tutte le casistiche e di chiarire tutte le interpretazioni divergenti che si siano verificate nel corso degli anni. Il riferimento principale è ai diritti di voto potenziali e al loro impatto nella determinazione della sussistenza del controllo. L'IFRS 10, a differenza dello IAS 27, ritiene importante anche la considerazione di elementi soggettivi, quali la disponibilità finanziaria di dare attuazione agli strumenti che contengono tali diritti e le intenzioni del management. Al fine di comprendere quali decisioni quest'ultimo assuma, si introduce la distinzione tra diritti di voto potenziali significativamente *out of the money* e lievemente *out of the money*, specificata in dettaglio al capitolo 3.5.1. *Il potere sulla partecipata*. Inoltre, l'inserimento dell'attributo di sostanzialità del diritto, condizione al cui verificarsi è subordinata la considerazione dei diritti di voto potenziali, evidenzia la volontà dell'IFRS 10 di imporre l'analisi di molteplici fatti e circostanze, quali ad esempio la presenza di barriere (penali, economiche, operative, ecc.), o la necessità di approvazione di più parti (esercizio collettivo dei diritti).

Un ulteriore argomento, disciplinato per la prima volta dal principio di più recente emanazione, riguarda la regolamentazione delle relazioni di agenzia che, in passato, hanno suscitato non pochi problemi inerenti l'attribuzione del controllo in capo ad una società. L'IFRS 10 affronta e cerca di risolvere tali complicazioni esplicitando il trattamento del potere delegato: nello specifico, esso precisa che la parte incaricata ad esercitare poteri decisionali per conto e beneficio di terzi (il così detto *decision-maker*) opera come agente in una relazione di agenzia e non come principale. Ne consegue che, in linea generale, come illustrato al capitolo 3.5.3. *Correlazione tra potere e rendimenti: principal or agent?*, il soggetto sul quale grava l'obbligo di consolidamento è il principale. Questa delucidazione evidenziata dal nuovo pronunciamento, il quale fornisce anche gli strumenti atti ad effettuare la distinzione tra principale ed agente, si pone l'obiettivo di eliminare l'eventuale conferimento del controllo in capo ad un'entità

errata. Con riferimento agli equivoci nell'attribuzione del controllo, l'IFRS 10 sancisce un'aggiuntiva chiarificazione sui diritti di protezione: essi non concorrono ad assegnare il controllo a coloro che li detengono. Lo IAS 27 taceva in merito a queste tipologie di diritti, lasciando spazio a dubbi ed interpretazioni diverse.

Gli ultimi due concetti introdotti dal principio in esame riguardano rispettivamente i *silos* e le capogruppo che si configurano come *Investment Entities*. I primi costituiscono un elemento di assoluta novità, mai disciplinato in precedenza e volto a subordinare il consolidamento di una parte della partecipata, ritenuta come un'azienda autonoma ed indipendente, al verificarsi dei tre elementi definatori del controllo in capo al *silo* stesso. Le seconde, invece, richiedono l'esonero dall'obbligo di redigere il bilancio consolidato sulla base della natura e dello scopo da esse perseguito: l'investimento in molteplici società con l'obiettivo di ottenere un ritorno positivo e non di imporre il proprio controllo. Riguardo ai due casi sopra citati, essendo argomenti discussi per la prima volta (si precisa che la normativa emessa dallo IASB inerente le *Investment Entities* non è ancora stata omologata dall'Unione Europea), sembra opportuno riflettere sulle opinioni espresse in merito dai preparatori e revisori dei rendiconti consolidati, illustrate al capitolo 4.4. *Transizione all'IFRS 10: il giudizio professionale*. Per quanto concerne i *silos*, nonostante le perplessità legate alla facilità di individuazione degli stessi e alla praticità di effettuare la distinzione dei valori contabili di competenza del *silo*, emerge un atteggiamento favorevole verso la rilevazione separata della parte di azienda operante come un'entità autonoma. Con riferimento alle *Investment Entities*, invece, l'opinione è totalmente positiva, essendo la valutazione delle partecipazioni al *fair value* maggiormente appropriata rispetto ad un consolidamento integrale delle poste di bilancio. La proposta dello IASB inerente a queste tipologie di entità risulta, dunque, più rappresentativa della realtà societaria e si configura, quindi, come un progresso dal punto di vista della disciplina contabile.

Riassumendo, quanto illustrato sull'evoluzione in materia di consolidato, precisamente attraverso l'analisi dei principi di riferimento IAS 27 ed IFRS 10, rappresenta un passo in avanti verso una regolamentazione più completa e più precisa dell'argomento in questione. Nel corso dell'elaborato, infatti, vengono esposti in modo dettagliato le peculiarità di ciascuno dei due pronunciamenti, al fine di presentare, nell'ultimo capitolo *Principi contabili IAS 27 ed IFRS 10 a confronto*, il trattamento diverso di

argomenti già noti nel precedente standard e le novità risultanti dalla lettura dell'IFRS 10. Quanto sancito da quest'ultimo è volto alla risoluzione di casi di dubbia interpretazione delle norme anteriormente in vigore e alla delucidazione di situazioni poco chiare in passato. L'obiettivo dell'IFRS 10 consiste proprio nel fornire una regolamentazione precisa per ogni casistica possibile, proponendo non solo concetti nuovi e ben definiti, ma determinando anche il comportamento da assumere nei confronti degli stessi. Lo scopo perseguito sembra, inoltre, essersi parzialmente realizzato: le interviste rivolte ai professionisti coinvolti nella preparazione e nella revisione dei bilanci consolidati, riportate nel capitolo 4.4. *Transizione all'IFRS 10: il giudizio professionale*, evidenziano un atteggiamento positivo verso quanto disciplinato dall'IFRS 10. Chiaramente, tale punto di vista deve essere interpretato nell'ottica di una lettura teorica del pronunciamento in esame: gli intervistati, infatti, non sono ancora stati chiamati ad applicare lo standard, essendo la sua adozione obbligatoria, nei Paesi dell'Unione Europea, a partire dai bilanci di esercizio che abbiano inizio il 1° gennaio 2014. L'opinione favorevole basata puramente sullo studio della norma deve essere calibrata, dunque, con l'assenza di casi pratici, ossia di rendiconti economico-finanziari preparati secondo IFRS 10. Conseguentemente a quanto sopra espresso, rimane ancora una questione aperta l'impatto che l'applicazione del pronunciamento avrà effettivamente sulla definizione dell'area di gruppo e, quindi, sulla redazione del conto consolidato. Se da un lato, in un'ottica meramente teorica, l'introduzione di più definizioni riduce il campo di discrezionalità, dall'altro potrebbe causare complicazioni dal punto di vista puramente pratico. La realtà, infatti, presenta sempre sfumature diverse da quelle esposte nella letteratura: per questo motivo, ciascuna circostanza deve essere valutata alla luce del contesto in cui verte l'impresa. L'IFRS 10, in questo senso, sembra aver compiuto un passo in avanti richiedendo attenzione anche verso elementi soggettivi, quali, ad esempio, la disponibilità finanziaria di convertire gli strumenti finanziari che contengono i diritti di voto potenziali e le intenzioni del management, un fattore non oggettivamente prevedibile. Di conseguenza, un'ipotesi sulle decisioni che il management stesso assumerà può essere avanzata solo attraverso l'analisi della condizione in cui si trova il gruppo e delle strategie poste in essere da quest'ultimo. A tal proposito, per l'implementazione dell'IFRS 10, diverrà fondamentale il giudizio professionale, risultato di interazioni tra preparatori e revisori dei bilanci consolidati.

APPENDICE

QUESTIONARIO SUL PRINCIPIO CONTABILE IFRS 10

1. Lo IAS 27 decreta la sussistenza del controllo solo qualora l'impresa holding ottenga benefici dalle attività della partecipata. L'IFRS 10 sostituisce al termine benefici il vocabolo ritorni, riconoscendo valide, ai fini del controllo, anche le partecipazioni che portano a risultati negativi. È d'accordo con quanto affermato dall'IFRS 10?

a) Sì

b) No

Perché _____

2. L'IFRS 10 emana una nuova definizione di controllo, non basata sulla percentuale di diritti di voto posseduti dalla capogruppo, ma fondata su tre elementi: l'esercizio di potere sulla società partecipata, l'esposizione o il diritto alla variabilità dei risultati derivanti dal coinvolgimento con l'entità oggetto di investimento e la capacità di utilizzare il potere per influenzare detti rendimenti. Ritiene questa concezione di controllo migliore rispetto a quella illustrata dallo IAS 27?

a) Sì

b) No

Perché _____

3. I tre elementi definatori del controllo, ai sensi dell'IFRS 10, devono verificarsi contemporaneamente, considera questa simultaneità indispensabile ai fini della sussistenza del controllo stesso?

a) Sì

b) No

Perché _____

4. La definizione di controllo esposta dallo IAS 27 creava delle divergenze interpretative inerenti il controllo di fatto. Società holding, in situazioni analoghe,

adottavano comportamenti opposti sulla scelta di consolidare o meno partecipate in cui detenevano meno del 50% dei diritti di voto. Secondo Lei, la nuova nozione di controllo sancita dall'IFRS 10 supera queste incongruenze?

- a) Sì
- b) No

Perché _____

5. Società a destinazione specifica. L'IFRS 10 subordina il loro consolidamento al rispetto dei tre elementi definatori del controllo, mentre la SIC 12 stabiliva il consolidamento di queste entità sulla base dei rischi e dei benefici da esse trasferiti alla capogruppo. Ritiene maggiormente appropriato il trattamento contabile dell'IFRS 10 o dello IAS 27?

- a) Dello IAS 27
- b) Dell'IFRS 10

Perché _____

6. Ai sensi dell'IFRS 10, l'esercizio del potere deriva dai diritti. Il principio introduce la caratteristica di sostanzialità dei diritti, dalla quale discende la considerazione degli stessi al fine di valutare la sussistenza del potere su una partecipata. Ritiene utile l'introduzione di questo concetto e, dunque, la considerazione dei soli diritti che godono dell'attributo di sostanzialità?

- a) Sì
- b) No

Perché _____

7. Diritti di voto potenziali. Lo IAS 27 li considerava solo se correntemente esercitabili o convertibili e non calcolava le intenzioni del management o la sussistenza della capacità finanziaria di convertire o esercitare gli strumenti che li contengono. L'IFRS 10, al contrario, include anche questi fattori nella valutazione dei diritti di voto potenziali. Ritiene che gli ulteriori parametri da esaminare secondo l'IFRS 10 siano discriminanti ai fini della sussistenza del controllo?

- a) Sì

b) No

Perché _____

8. Considera utile, ai fini della determinazione del potere sulla partecipata, la distinzione tra diritto di voto potenziale significativamente *out of the money* e lievemente *out of the money*?

a) Si

b) No

Perché _____

9. Relazioni di agenzia. L'IFRS 10 introduce il concetto di potere delegato con l'obiettivo di capire se il *decision-maker* sia colui che controlla la società sulla quale esercita il potere deliberativo oppure sia un soggetto che opera da agente. Ritiene necessaria questa distinzione?

a) Si

b) No

Perché _____

10. Pensa che la mancanza di distinzione tra principale ed agente possa portare all'attribuzione del controllo in capo al soggetto errato?

a) Si

b) No

Perché _____

11. Diritti di protezione. Lo IAS 27 non li menzionava, mentre l'IFRS 10 vuole specificare che il loro possesso non attribuisce alcun potere sull'*investee*. Considera necessaria questa delucidazione?

a) Si

b) No

Perché _____

12. L'IFRS 10 considera il caso particolare di controllo su una parte della partecipata, ritenuta come un'azienda distinta, denominata *silo*. Ritiene adeguato il consolidamento del *silo* solo se la capogruppo ne detiene il controllo, così come definito dall'IFRS 10? O la partecipata dovrebbe essere consolidata nella sua interezza, *silos* compresi, indipendentemente dalla sussistenza del controllo sugli stessi?

a) Il *silo* deve essere consolidato solo se sussiste controllo sullo stesso, così come definito dall'IFRS 10

b) L'*investee* deve essere consolidata nella sua interezza, *silos* compresi, indipendentemente dal soddisfacimento dei requisiti di controllo sugli stessi

Perché _____

13. Recentemente lo IASB ha proposto l'esonero dall'obbligo di redigere il bilancio consolidato per le capogruppo che si configurano come *Investment Entities*, le quali dovranno, invece, contabilizzare le proprie partecipate al *fair value*. Concorda con questo progetto?

a) Sì

b) No

Perché _____

14. Concludendo, ritiene che l'emanazione del nuovo principio contabile migliori la rappresentazione del gruppo e fornisca informazioni più dettagliate, adeguate ed utili ai preparatori ed agli utilizzatori del bilancio consolidato?

a) Sì

b) No

Perché _____

BIBLIOGRAFIA

(S.n.), *Financial reporting: updates*, in “Accountancy”, Vol. 141, Issue 1377, p. 88-89, 2008.

(S.n.), *IAS 27, consolidated financial statements*, in “Accountancy”, Vol. 103, Issue 1149, p. 46, 1989.

(S.n.), *IASB amends IFRS 10 for Investment Entities*, in “Accountancy”, Vol. 149, Issue 1432, p. 55, 2012.

(S.n.), *IASB proposed to exempt Investment Entities from consolidation requirements*, in “Accountancy Ireland”, Vol. 43, Issue 5, p. 57, 2011.

(S.n.), *IASB proposes to clarify the transition guidance in IFRS 10*, in “Accountancy Ireland”, Vol. 44, Issue 1, p. 52, 2012.

(S.n.), *Investment Entities*, in “Accountancy”, Vol. 149, Issue 1432, p. 58, 2012.

(S.n.), *Principi contabili internazionali 2010 : testo completo e integrato dei principi contabili IAS/IFRS e interpretazioni SIC/IFRIC secondo i regolamenti (CE)*. Milano, Il Sole 24 Ore, 2009.

Allegrini M., Azzali S., Gaetano A., Pizzo M., Quagli A., *Principi contabili internazionali*, Torino, Giappichelli, 2006.

Andrei P., Azzali S., Gavana G., Lai A., Rinaldi L. (a cura di), Saccon C., Viganò R., *Il bilancio consolidato: le novità dei principi contabili nazionali e internazionali, le procedure operative, esempi e casi*, Milano, Il Sole 24 Ore, 2011.

Andrei P., *Il bilancio consolidato nei gruppi internazionali: metodologie di traduzione dei bilanci espressi in moneta non di conto*, Milano, Giuffrè, 1994.

Andrei P., Rinaldi L. (a cura di), *Il bilancio consolidato: le novità dei principi contabili nazionali e internazionali, le procedure operative, esempi e casi*, Milano, Il Sole 24 Ore, 2006.

Balduzzi S., Nasole A., Sotti F., *Bilanci IAS/IFRS: casi di best practice, esempi di prospetti esplicativi, analisi delle richieste informative*, Milano, Il Sole 24 Ore, 2008.

Baluch C., Burgess D., Cohen R., Edmond K., Tucker P.J., Volkan A., *Consolidation theories and push down accounting: achieving global convergence*, in “Journal of Finance & Accountancy”, Vol. 3, p. 1-12, July 2010.

Barbu E., Richard Baker C., *Institutions involved in international convergence of accounting standards: a neo-institutional and historical analysis*, 2009.
http://halshs.archives-ouvertes.fr/docs/00/51/89/89/PDF/cr_2009_02_E2.pdf

Bauer R., *Partecipazioni nelle controllate: le regole dello IAS 27 per il bilancio consolidato*, in “Amministrazione & Finanza”, Vol. 18, Fascicolo 17, p. 6-8, Milano, IPSOA, 2003.

Beke J., *Accounting management by international standards*, in “Advances in Management”, Vol. 3, Issue 5, p. 9-15, May 2010.

Bianchi L. A., *Note sulla nozione di controllo nei principi contabili internazionali IAS/IFRS in materia di bilancio consolidato*, in “Rivista delle Società”, Vol. 56, fascicolo 3/2, p. 253-280, Milano, Giuffrè, 2011.

Biancone P.P., Busso D., Cisi M., Pisoni P., *Il bilancio consolidato IAS/IFRS*, Milano, Giuffrè, 2007.

Biancone P.P., Busso D., Dezzani F., *IAS/IFRS*, Milano, IPSOA, 2012.

Biancone P.P., Cisi M., *L'area di consolidamento IAS/IFRS: prassi in materia di controllo e di inclusione*, in "Impresa Commerciale e Industriale", volume 1, p. 34-50, 2006.

Bini M., *La nuova disciplina del controllo nei principi contabili internazionali*, in "Le Società", Vol. 9, Milano, IPSOA, 2011.

Brennan N., Pierce A., *Principles and Practice of Group Accounts. A European Perspective*, London, Thomson Learning, 2003.

Burggraaf A., *L'IASC: una risposta all'esigenza di armonizzazione contabile a livello mondiale*, in "Rivista dei Dottori Commercialisti", Fascicolo 1, p. 26-39, 1982.

Cairns D., *Applying International Accounting Standards*, second edition, London, Butterworths, 1999.

Castelli M., Virgilio A., *Strumenti partecipativi nel consolidato e nel bilancio (IAS 27, IAS 28, IAS 31)*, in "Amministrazione & finanza Oro", Vol. 15, Fascicolo 6, p. 67-93, Milano, IPSOA, 2004.

Collings S., *IFRS for Dummies*, Wiley Publishers, 2012.

Commission of the European Communities, Comments concerning certain Articles of the Regulation (EC) No 1606/2002 of the European Parliament and of the Council of 19 July 2002 on the application of international accounting standards and the Fourth Council Directive 78/660/EEC of 25 July 1978 and the Seventh Council Directive 83/349/EEC of 13 June 1983 on accounting.
http://ec.europa.eu/internal_market/accounting/docs/ias/200311-comments/ias-200311-comments_en.pdf

Coperchione E., *L'armonizzazione contabile nella prospettiva internazionale*, in "Azienda Pubblica", Vol. 25, Fascicolo 1, p. 89-99, 2012.

David A.; Nobes C., *Financial accounting: an international introduction*, 4^a ed.- Harlow, England, Prentice Hall, 2012.

Davis M.L., Largay III J.A., *The consolidation dilemma – understanding the issue*, in “Journal of Theoretical Accounting Research”, Vol. 2, Issue 1, p. 35-61, October 2006.

De Gennaro G., Mazzeo R., *Bilancio consolidato: novità per le Investment Entities*, in “Guida alla Contabilità & Bilancio”, Vol. 2, p. 18, Milano, Il Sole 24 Ore, 2013.

Dezzani F., *'Bilancio separato', 'bilancio individuale' e 'bilancio consolidato' secondo i 'principi IAS'*, in “Impresa Commerciale e Industriale”, Vol. 27, Fascicolo 7/8, p. 1119-1124, 2005.

Di Pietra R., *Ragioneria internazionale: dall'armonizzazione contabile al bilancio IFRS*. Padova, Cedam, 2010.

Dieter C., Norbert L., *IFRS Essentials*, Wiley Publishers, 2013.

Direttiva 2003/51/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2003, che modifica le direttive 78/660/CEE, 83/349/CEE, 86/635/CEE e 91/674/CEE relative ai conti annuali e ai conti consolidati di taluni tipi di società, delle banche e altri istituti finanziari e delle imprese di assicurazione. <http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2003:178:0016:0022:it:PDF>

EFRAG, *Feedback report on field-tests on IFRS 10, IFRS 11 and IFRS 12*. http://www.efrag.org/files/EFRAG%20public%20letters/Consolidation/Feedback_report_on_field_tests_on_IFRS_10_IFRS_11_and_IFRS_12.pdf

Erchinger H., *IFRS in the United States – Developments and Current Status*, in “Australian Accounting Review”, Vol.22, Issue 3, p. 248–256, September 2012.

Ernst & Young, *International Gaap 2013: General Accepted Accounting Principles under International Financial Reporting Standards*, Wiley Publishers, Global edition 8, Vol. 1, 2013.

FEE, *De Facto Control – Control under IAS 27 Consolidated and Separate Financial Statements*.

http://ec.europa.eu/internal_market/accounting/docs/ias/roundtable/060920technical-paper_en.pdf

FEE, *FEE Comments on EFRAG's assessments for endorsement of IFRS 10, IFRS 11, IFRS 12, IAS 27 and IAS 28*.

http://www.fee.be/images/publications/accounting/EFrag_IFRS_10_11_12_IAS_27_IAS_28163201224833.pdf

Ferrari A., Panzironi F., *IFRS 10 “Consolidated Financial Statements”*. *Emanazione del nuovo principio contabile internazionale sul bilancio consolidato. Novità e presupposti di controllo.*, in “Guida alla Contabilità & Bilancio”, Vol. 2, p. 10-17, Milano, Il Sole 24 Ore, 2013.

Ferrari A., Storti A., *Bilancio consolidato e separato e partecipazioni*, in “Guida alla Contabilità & Bilancio”, Fascicolo 13, p. 71-76, Milano, Il Sole 24 Ore, 2008.

Ferrari A., Storti A., *Bilancio consolidato secondo gli IAS*, in “Guida alla Contabilità & Bilancio”, Fascicolo 4, p. 64-66, Milano, Il Sole 24 Ore, 2011.

Gardini S., *Il bilancio consolidato secondo i principi contabili nazionali e internazionali*, Milano, Giuffrè, 2010.

Giussani A., *Introduzione ai principi contabili internazionali*, Milano, Giuffrè, 2009.

Gruppo Buzzi Unicem, *Bilancio consolidato 2012*.
<http://www.buzziunicem.it/online/download.jsp?idDocument=2358&instance=1>

Gruppo Cremonini S.p.A., Bilancio di esercizio e consolidato al 31 dicembre 2012.
<http://www.cremonini.it/data/files/it/file-524.pdf>

Gruppo Edison, Bilancio consolidato 2005. <http://www.edison.it/media/progetto-bilancio-consolidato-31-12-05-fasc-2.pdf>

Gruppo Edison, Relazione finanziaria 2012. <http://www.edison.it/media/bilancio-consolidato2012-2.pdf>

Gruppo Edizione, Bilancio consolidato 2012.
http://www.edizione.it/pdf/Edizione_ITA_2012_consolidato.pdf

Gruppo Eni, Bilancio consolidato 2005.
http://www.eni.com/it_IT/attachments/documentazione/bilanci-rapporti/rapporti-2005/BilancioEni05_25_Maggio_06.pdf

Gruppo Fiat, Bilancio consolidato e d'esercizio al 31 dicembre 2005.
http://www.fiatspa.com/it-IT/investor_relations/financial_reports/FiatDocuments/Bilanci/2005/BilConsIta_completo.pdf

Gruppo IFIL, Bilancio consolidato e separato al 31 dicembre 2006.
http://www.exor.com/uploads/947404-IFIL_bil_06_separato%20e%20cons.pdf

Gruppo Mediolanum, Bilanci 2005.
https://www.mediolanum.com/pdf_corp/Mediolanum_Spa_Bilancio_Individuale_e_Consolidato_2005.pdf

Gruppo Nice, Relazione sulla gestione. Bilancio consolidato e d'esercizio 2012.
http://ir.niceforyou.com/file_upload/Relazione_Bilancio_consolidato_esercizio_2012.pdf

Gruppo Barclays, *Barclays PLC Group Reporting Changes (effective 1st January 2013) 2012 & 2011 Restatement Document*.

<http://group.barclays.com/Satellite?blobcol=urldata&blobheader=application%2Fpdf&blobheadername1=Content-Disposition&blobheadername2=MDT-Type&blobheadervalue1=inline%3B+filename%3D16-Apr---Barclays-2012-and-2011-Restatement-document-PDF.pdf&blobheadervalue2=abinary%3B+charset%3DUTF-8&blobkey=id&blobtable=MungoBlobs&blobwhere=1330698122170&ssbinary=true>

Guggiola G., *IFRS adoption in the E.U., accounting harmonization and markets efficiency: a review*, in “International Business & Economic Research Journal”, Vol. 9, Issue 12, p. 99-112, Dec. 2010.

Hlaciuc E., Socoliuc M., Mates D., *The IAS/IFRS standards system between harmonization and deformity* in “Annals of the University of Oradea, Economic Science Series”, Vol. 19, Issue 2, p.868-874, 2010.

IASB, 31 October 2012, Press release, *IASB issues Investment Entities (Amendments to IFRS 10, IFRS 12 and IAS 27)*. <http://www.ifrs.org/News/Press-Releases/Documents/IASB-issues-Investment-Entities-Amendments.pdf>

IASB, *Investment Entities (Amendments to IFRS 10, IFRS 12 and IAS 27)*, October 2012, Project Summary and Feedback Statements. <http://www.ifrs.org/Current-Projects/IASB-Projects/Consolidation/Documents/Investment-Entities-Amdments-to-IFRS-10-12-and-IAS-27-summary-and-feedback.pdf>

IASB, May 2008, *Exposure Draft: An Improved Conceptual Framework for Financial Reporting; Chapter 1 The Objective of Financial Reporting; Chapter 2 Qualitative Characteristics and Constraints on Decision-Useful Financial Reporting Information*. http://www.ifrs.org/Current-Projects/IASB-Projects/Conceptual-Framework/EDMay08/Documents/conceptual_framework_exposure_draft.pdf

Lapteş R., *Accountancy of the present - standardized social practice through financial statements*. in “Bulletin of the Transilvania University of Brasov, Series V: Economic Sciences”, Vol. 2, p. 171-176, 2009.

Lenoci F., Rocca E., *Il bilancio consolidato*, Milanofiori Assago (MI), IPSOA, 2012.

Maynard J., *Financial Accounting, Reporting and Analysis*, Oxford University Press, 2013.

Mella P., Velo D., *Creazione di valore, corporate governance e informativa societaria*, Milano, Giuffrè, 2007.

Mezzabotta C., *Principi contabili internazionali. I nuovi principi IFRS 10-12 e le modifiche a IAS 27 e IAS 28; il nuovo principio IFRS 13, Fair Value Measurement; i principali progetti in corso presso lo IASB*, in “Rivista dei Dottori Commercialisti”, Vol. 63, Fascicolo 2, p. 495-505, Milano, Giuffrè, 2012.

Montrone A., *Il bilancio consolidato: evoluzione normative e metodologia di redazione*, Milano, Franco Angeli, 2004.

Mori J.E., Pahler A.J., *Advanced accounting: concept and practice*, New York, Harcourt Brace Jovanovich, 1981.

Muller V.O., *Value relevance of group financial statement based on entity versus parent company theory: evidence from the largest three european capital markets*, in “The Journal of the faculty of Economics – Economic”, University of Oradea, Vol. 1, Issue 1, p. 945-949, 2012.

Muthupandian K.S., *IAS 27 consolidated and separate financial statements – a closer look*, The Institute of Cost and Works Accountants of India, MPRA Paper No. 35551, posted 16. February 2012 14:20 UTC, <http://mpra.ub.uni-muenchen.de/35551/>

Nobes C., Parker R.B., *Comparative International Accounting*, Prentice Hall, 2008.

OIC - Organismo Italiano di Contabilità, *Newsletter 1° quadrimestre 2013*.
<http://www.fondazioneoic.eu/wp-content/uploads/downloads/2013/06/2013-1%C2%B0quadrimestre-Newsletter1.pdf>

Paganelli O., *Il bilancio di gruppo: significato economico e procedimenti di formazione*, Bologna, Azzoguidi, 1968.

Piccoli A., *Bilancio consolidato e separato (consolidated and separate financial systements)*, in “Il Controllo nelle Società e negli Enti”, Vol. 12, fascicolo 3, p. 369-379, Milano, Giuffrè, 2008.

Pozzoli M., *IFRS 12: informativa sulle interessenze in altre imprese*, in “Guida alla Contabilità & Bilancio”, Vol. 16, p. 63, Milano, Il Sole 24 Ore, 2011.

Quagli A., *IFRS 10: nozione di controllo e bilancio consolidato*, in “Amministrazione & Finanza”, Vol. 9, p. 6, Milano, IPSOA, 2011.

Quagli A., *Informazioni sul coinvolgimento in altre aziende: l'IFRS 12*, in “Amministrazione & Finanza”, Vol. 26, p. 14-17, Milano, IPSOA, 2011.

Regolamento (CE) n. 1126/2008 della Commissione, del 3 novembre 2008 , che adotta taluni principi contabili internazionali conformemente al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio. <http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:320:0001:0481:IT:PDF>

Regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, relativo all'applicazione di principi contabili internazionali. <http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2002:243:0001:0004:IT:PDF>

Regolamento (CE) n. 494/2009 della Commissione, del 3 giugno 2009 , che modifica il regolamento (CE) n. 1126/2008 che adotta taluni principi contabili internazionali conformemente al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del

Consiglio per quanto riguarda il principio contabile internazionale (IAS) 27. <http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:149:0006:0021:IT:PDF>

Regolamento (UE) n. 1254/2012 della Commissione, dell' 11 dicembre 2012 , che modifica il regolamento (CE) n. 1126/2008 della Commissione che adotta taluni principi contabili internazionali conformemente al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto riguarda l'International Financial Reporting Standard 10, l'International Financial Reporting Standard 11, l'International Financial Reporting Standard 12, il Principio contabile internazionale (IAS) n. 27 (2011) e il Principio contabile internazionale (IAS) n. 28 (2011). <http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:360:0001:0077:IT:PDF>

Regolamento (UE) n. 313/2013 della Commissione, del 4 aprile 2013 , recante modifica del regolamento (CE) n. 1126/2008 che adotta taluni principi contabili internazionali conformemente al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda Bilancio consolidato, Accordi a controllo congiunto e Informativa sulle partecipazioni in altre entità: Guida alle disposizioni transitorie (Modifiche agli International Financial Reporting Standards 10, 11 e 12). <http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:095:0009:0016:IT:PDF>

Rescigno P. (a cura di), *Impresa e lavoro*, Torino, Utet Giuridica, 2011.

Rinaldi L. (a cura di), *L'applicazione degli IAS/IFRS: analisi della trasparenza nei bilanci consolidate delle società quotate*, Milano, Il Sole 24 Ore, 2009.

Rinaldi L., *Il bilancio consolidato: teorie di gruppo e assestamento delle partecipazioni*. Milano, Giuffrè, 1990.

Rotondaro W., Zambon P., *Passare agli IAS/IFRS. Guida alla transizione dal civilistico ai principi contabili internazionali ed alla gestione del Reporting Package*, Santarcangelo di Romagna (RN), Maggioli, 2011.

Saccon C., *Il sistema regolativo del bilancio di gruppo*, Venezia, Cafoscarina, 2008.

Saccon C., *L'area di consolidamento nella previsione normative internazionale*, Torino, Giappichelli, 2003.

Settima direttiva 83/349/CEE del Consiglio del 13 giugno 1983 basata sull'articolo 54, paragrafo 3, lettera g), del Trattato e relativa ai conti consolidati. <http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:1983:193:0001:0017:IT:PDF>

Sotti F., *Gli effetti delle teorie di gruppo sulla redazione del bilancio consolidato alla luce dei principi contabili internazionali*. Milano, Giuffrè, 2009.

Tamarowski C., *Effetti del processo di armonizzazione contabile in Europa: evidenze empiriche*, in “La Valutazione delle Aziende”, Fascicolo 26, p. 41-43, 2002.

Taylor P.A., *Consolidated financial statements: concepts, issues and techniques*, London, Harper & Row, Publisher, 1987.

Tiffin R., *Complete Guide to International Financial Accounting Standards: Including IAS and Interpretation*, London, Thorogood Publishing, 2004.

Van Der Tas L.G., Van Hulle K., *European Union. Group Accounts*, in ordelheide e KPMG (a cura di), *Transnational Accounting*, seconda edizione, vol. 1, Palgrave, Bath (UK), 2001.

Van Greuning H., *International Financial Reporting Standards: Practical Guide*, World Bank Publications, 10/2004.

Van Mourik C., *The equity theories and financial reporting: an analysis*, in “Accountancy in Europe”, Vol. 7, Issue 2, p. 191-211, 2010.

Zambon S., *Entità e proprietà nei bilanci d'esercizio*. Padova, Cedam, 1996.

SITOGRAFIA

deloitte.com

ec.europa.eu

efrag.org

eur-lex.europa.eu

ey.com

fee.be

fondazioneoic.eu

iasplus.com

ifrs.org

kpmg.com

pwc.com